

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7417	15 settembre 2017	DFE / DSS
Concerne		

Riforma cantonale fiscale e sociale

EMBARGO STAMPA

**lunedì 18 settembre 2017
ore 11:30**

INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
1.1.	Le pressioni internazionali relative allo scambio d'informazioni	5
1.2.	Le pressioni internazionali relative alla fiscalità delle imprese.....	6
1.3.	Specificità del sistema fiscale ticinese in ambito di persone fisiche	7
1.4.	I bisogni espressi dalle famiglie in materia di politica familiare.....	9
1.5.	Orientamento strategico	9
2.	MISURE FISCALI	11
2.1.	Misure nell'ambito delle persone giuridiche	11
2.1.1	Introduzione del computo parziale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale.....	12
2.1.2	Introduzione della riduzione per partecipazioni ai fini dell'imposta sul capitale.....	13
2.1.3	Riduzione dell'aliquota ordinaria sull'utile per gli investimenti collettivi in capitale con possesso fondiario diretto	14
2.2.	Misure nell'ambito delle persone fisiche	14
2.2.1.	Riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza.....	15
2.2.2.	Introduzione di un massimale al combinato prelievo d'imposta sul reddito e d'imposta sulla sostanza (freno all'imposta sulla sostanza)	17
2.3.	Misure per incentivare le società di capitali o cooperative innovative (start-up)	20
2.3.1	Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle società di capitali o cooperative innovative (start-up)	21
2.3.2	Modifica delle condizioni per l'esonero dall'imposta immobiliare minima	22
2.3.3	Nuova esenzione dall'imposta di donazione per le società di capitali o cooperative innovative (start-up)	22
2.3.4	Defiscalizzazione degli investimenti effettuati da persone fisiche nelle società di capitali o cooperative innovative (start-up).....	23
2.4.	Misure di parziale compensazione finanziaria.....	24
2.4.1	Inasprimento dell'imposizione parziale dei dividendi	24
2.4.2	Imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche: proroga del supplemento transitorio delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale	25
3.	RAFFORZAMENTO DELLA POLITICA FAMILIARE	26
3.1.	Misure di sostegno diretto alle famiglie	29
3.1.1	Assegno parentale	32
3.1.2	Sostegno alla spesa per il collocamento del figlio	36
3.1.3	Servizi e strutture di accoglienza	37
3.1.4	Sostegno ai familiari curanti	42
3.2.	Politica aziendale a favore delle famiglie	44
3.2.1	Sensibilizzazione delle aziende	45
3.2.2	Servizi e strutture aziendali.....	46
3.2.3	Riconoscimento e certificazione: progetto family score e family friendly	46

3.2.4	Conciliabilità lavoro e famiglia: sviluppo e valorizzazione delle competenze	47
3.3.	Sviluppo previsto della politica di sostegno diretto alle famiglie (aiuto soggettivo) e alle strutture e servizi di accoglienza di bambini i cui genitori sono attivi professionalmente	49
3.4.	Finanziamento	51
3.4.1	Fonte di finanziamento	51
3.4.2	Aliquota contributiva e gettito contributivo	51
3.4.3	Modalità di prelievo	52
3.4.4	Organi d'esecuzione	52
3.4.5	Autorizzazione federale	52
3.4.6	Indennizzo	52
3.4.7	Fondo cantonale di compensazione	53
3.4.8	Effetto aggravio sgravio	54
3.4.9	Raffigurazione delle modalità	55
3.5.	Altre modifiche	56
4.	RIASSUNTO DELLE RIPERCUSSIONI FINANZIARIE	57
4.1.	Misure fiscali	57
4.2.	Misure sociali di politica familiare.....	59
5.	CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI	60
5.1.	Mozioni	60
5.1.1	Mozione del 21 ottobre 2008 di G. Salvadè e cofirmatari "Introduzione a livello cantonale di un assegno di nascita e di adozione"	60
5.1.2	Mozione del 26 gennaio 2009 di R. Ghisletta, ripresa da P. Kandemir Bordoli, "Minimo vitale garantito per tutte le famiglie con figli"	60
5.1.3	Mozione del 31 maggio 2010 della Commissione petizione e ricorsi "Rivedere le modalità di finanziamento dei nidi d'infanzia"	61
5.1.4	Mozione del 17 ottobre 2011 di L. Quadri (ripresa da M. Guerra) e S. Morisoli "Azioni di marketing per convincere i globalisti in partenza dai Cantoni dove l'imposizione forfetaria per gli stranieri ricchi è stata (o verrà) abolita a domiciliarsi in Ticino"	61
5.1.5	Mozione del 6 maggio 2013 di Gianni Guidicelli e Luca Pagani "Per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per una politica familiare a 360 gradi"	62
5.1.6	Mozione del 14 ottobre 2013 di F. Maggi per il Gruppo dei Verdi "Attivare anche in Ticino una rete di "nonni in affitto" "	63
5.1.7	Mozione del 23 febbraio 2015 di Milena Garobbio e cofirmatari "Sostenere le strutture di accoglienza per i bambini per favorire la conciliabilità tra lavoro e famiglia"	63
5.1.8	Mozione del 19 settembre 2016 di M. Delcò Petralli "Affiancare gli sgravi fiscali previsti dalla Riforma III della fiscalità per le imprese, con misure sociali a favore delle famiglie residenti"	64
5.1.9	Mozione del 19 settembre 2016 di M. Pronzini "Finanziamenti ai consultori femminili"	64
5.2.	Iniziative parlamentari elaborate	65
5.2.1	Iniziativa parlamentare elaborata del 23 gennaio 2012 di G. Pinoja e cofirmatari "Defiscalizzare gli investimenti nelle società innovative ai sensi della L-inn"	65

5.2.2	Iniziativa parlamentare elaborata del 25 novembre 2013 di C. Vitta per il Gruppo PLR "Rilancio fiscale 2015-2018"	66
5.2.3	Iniziativa parlamentare elaborata del 13 marzo 2017 di P. Pamini e S. Morisoli "Pacchetto fiscale per persone fisiche e giuridiche ticinesi"	66
5.3.	Iniziative parlamentari generiche	68
5.3.1	Iniziativa parlamentare generica del 14 dicembre 2009 di G. Pinoja e cofirmatari "Per una modifica della LT (maggior concorrenzialità fiscale del Ticino sul piano intercantionale)"	68
5.3.2	Iniziativa parlamentare generica del 25 novembre 2013 di N. Ghisolfi e cofirmatari "Per la modifica della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge famiglie) e l'istituzione di un fondo cantonale per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola"	68
5.3.3	Iniziativa parlamentare generica del 6 giugno 2016 di G. Frapolli "Per un'imposta sulla sostanza ragionevole e in linea con le aliquote degli altri Cantoni"	69
5.3.4	Iniziativa parlamentare generica del 14 febbraio 2017 di R. Ghisletta "Più reddito a disposizione per le famiglie: creazione di un'indennità di fr. 2'000.- annui per le famiglie residenti in Ticino con figli a carico"	69
5.4.	Iniziativa popolare legislativa generica	70
5.4.1	Iniziativa popolare del 26 marzo 2013, prima proponente Linda Cortesi, Muzzano "Asili nido di qualità per le famiglie"	70
6.	CONCLUSIONI	71
7.	ALLEGATI	12

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione un progetto di riforma fiscale e sociale principalmente finalizzato a:

- adattare il quadro normativo fiscale del Cantone Ticino ai cambiamenti avvenuti e all'evoluzione in atto a livello federale e internazionale;
- eliminare le principali distorsioni presenti nell'attuale sistema tributario cantonale e rafforzare l'attrattiva fiscale del Ticino in alcuni ambiti specifici particolarmente penalizzanti (sia per quanto riguarda le persone giuridiche che le persone fisiche);
- incentivare lo sviluppo a lungo termine di nuovi progetti imprenditoriali innovativi, con particolare riferimento alle società start-up;
- promuovere delle misure di carattere sociale a favore delle famiglie;
- favorire una politica aziendale a favore della conciliabilità tra lavoro e famiglia.

1. INTRODUZIONE

Il presente messaggio si prefigge di presentare un pacchetto di misure fiscali e sociali "bilanciate" che coinvolgono le principali componenti della società: contribuenti, famiglie e mondo del lavoro.

Negli scorsi anni a livello cantonale le tematiche fiscali sono state oggetto di numerosi atti parlamentari che testimoniano un'accresciuta volontà politica di riformare l'attuale Legge tributaria (LT). Inoltre, nella votazione popolare dello scorso 12 febbraio, quattro Cantoni – tra cui il Ticino – si sono espressi favorevolmente al progetto di Riforma III dell'imposizione delle imprese, respinto dalla maggioranza del popolo svizzero. Esprimendo il suo sostegno al progetto di riforma, il popolo ticinese ha riconosciuto la necessità di dover dotare il proprio Cantone di un quadro normativo fiscale più moderno ed idoneo ad affrontare l'imprescindibile evoluzione della realtà fiscale internazionale e federale. I cambiamenti intervenuti in campo fiscale a livello internazionale e nell'ambito di varie istituzioni, nonché il nostro posizionamento rispetto agli altri Cantoni, impongono infatti una rivalutazione di aspetti essenziali del nostro quadro normativo tributario che dovrà permettere al Cantone Ticino di affrontare al meglio la concorrenza intercantonale.

Negli intendimenti del Consiglio di Stato, le misure fiscali proposte con il presente messaggio costituiscono una prima tappa di un percorso di rinnovamento del sistema tributario cantonale necessario per migliorare la competitività del Ticino nel raffronto dell'onere fiscale intercantonale. In una seconda tappa, contestuale alla futura riforma federale denominata "Progetto fiscale 17", sono previste delle specifiche misure fiscali cantonali d'accompagnamento, tra le quali figurerà la diminuzione dell'aliquota sull'utile delle imprese.

Parallelamente alle modifiche della Legge tributaria nel presente messaggio sono previste, in un'ottica complementare agli interventi di natura fiscale, delle misure di politica sociale, in particolare di sostegno alle famiglie e a favore dei genitori nel conciliare famiglia e lavoro o formazione. L'obiettivo, come indicato nel "Rapporto al Gran Consiglio sulle Linee direttive e sul Piano finanziario 2016 – 2019", è di "valorizzare il ruolo delle famiglie (in particolare dei genitori con figli minorenni) a sostegno della natalità, attraverso una

riallocazione delle risorse e misure che permettano ai nuclei familiari di rimanere autonomi e attivi e favorendo lo sviluppo della solidarietà intergenerazionale” (cfr. scheda no. 40 - Bisogni della popolazione e sfida demografica, riorientamento della politica familiare). Ciò consente di attuare un intervento mirato e trasversale alle varie componenti della società, con un’attenzione particolare alle aziende, ai contribuenti maggiormente penalizzati dall’attuale quadro normativo tributario e alle famiglie. Un insieme di misure equilibrate che, adottate nel loro insieme, permettono di adattare il sistema fiscale e di rafforzare il sostegno alle famiglie.

Al fine di concretizzare l’intero impianto del presente messaggio è stata di fondamentale importanza la collaborazione tra i due Dipartimenti coinvolti (finanze ed economia e sanità e socialità) che hanno lavorato in modo sinergico al fine di informare e sensibilizzare i differenti portatori d’interesse. Il Consiglio di Stato ritiene che quanto proposto rappresenti un patto sociale in cui sono coinvolti Stato, cittadini ed economia.

1.1. Le pressioni internazionali relative allo scambio d’informazioni

Ormai da diversi anni la Svizzera è confrontata con una sempre più crescente pressione da parte degli Stati esteri tendente principalmente allo scambio d’informazioni e alla totale trasparenza in ambito fiscale. Questa pressione si è vieppiù accentuata con l’acuirsi della crisi economica globale e la conseguente necessità, per alcuni Stati esteri, di cercare fuori dai loro confini elementi di reddito e di patrimonio che fino ad oggi erano loro sfuggiti.

Il trend dell’inasprimento dei rapporti fiscali internazionali nei confronti della Svizzera, inaugurato nel 1992 con la prima Black list italiana, ha subito negli ultimi anni una considerevole accelerazione che – a partire dal 2013 – ha portato il nostro Paese ad aderire a diverse convenzioni multilaterali volte a garantire maggiore trasparenza e coerenza nell’imposizione internazionale, tra le quali figurano in particolare:

- la *Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale* (Convenzione di Strasburgo). In base a questa convenzione, lo scambio di informazioni su domanda (comprese le domande raggruppate) e quello spontaneo sono obbligatori, mentre lo scambio automatico è facoltativo.
- L’*Accordo multilaterale tra Autorità fiscali competenti in merito allo scambio automatico d’informazioni* (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA), il quale consente di attuare lo standard sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti bancari.

Entrambi gli accordi sono entrati in vigore il 1° gennaio 2017. Sulla base di queste convenzioni, ad oggi la Svizzera ha già convenuto accordi bilaterali separati con 52 Stati partner, tra cui l’Unione europea.

- L’*Accordo multilaterale tra le competenti Autorità fiscali concernente lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese* (Accordo SRPP). La ratifica di questo Accordo è attualmente in discussione alle Camere federali.

- La *Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili* (Convenzione multilaterale BEPS¹). Il Consiglio federale ha di recente annunciato che verso la fine del 2017 avvierà la procedura di consultazione relativa a questa convenzione, la quale sarà successivamente sottoposta alle ordinarie procedure di approvazione (ratifica delle Camere federali e del Consiglio federale).

I repentini sviluppi internazionali degli ultimi anni hanno portato ad un totale cambiamento nel paradigma fiscale internazionale. La garanzia dello scambio d'informazioni internazionale a tutto campo avrà sicuramente un impatto incisivo sulla nostra economia e sul nostro sistema fiscale che, per restare concorrenziale, necessita di essere rinnovato.

1.2. Le pressioni internazionali relative alla fiscalità delle imprese

L'imposizione delle imprese in Svizzera è da tempo criticata da più parti a livello internazionale. Al centro delle critiche dall'estero vi sono in particolare gli statuti speciali cantonali previsti per le holding, le ausiliarie e le società di sede, i quali prevedono per questo genere di società una tassazione parzialmente privilegiata degli utili di provenienza estera. L'Unione europea qualifica tali regimi come aiuti di Stato incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE del 1972.

La vertenza con l'Unione europea si sarebbe dovuta risolvere con l'approvazione della Riforma III dell'imposizione delle imprese. Tuttavia, la stessa è stata respinta a livello federale in votazione popolare lo scorso 12 febbraio, ponendo il Consiglio federale nella necessità di rivederne l'impostazione. Il Governo federale ha quindi incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare i parametri sostanziali per una nuova riforma fiscale denominata Progetto fiscale 17².

Con il mancato accoglimento della Riforma III dell'imposizione delle imprese, gli attori operanti sul nostro territorio si ritrovano confrontati con una situazione di grande incertezza, da qui l'esigenza di adottare delle misure finalizzate a migliorare l'attrattiva fiscale del Cantone ed evitare il rischio di delocalizzazioni verso altre giurisdizioni. Questi regimi rivestono infatti un'importanza finanziaria ed economica notevole per la Confederazione e per molti Cantoni, tra cui il Ticino. Nel nostro Cantone esse generano – con riferimento al periodo fiscale 2013 – un gettito di imposta, tra imposta cantonale, comunale e federale, di circa 166 milioni di franchi, pari al 20% del gettito totale delle persone giuridiche. Il loro contributo per l'economia cantonale è considerevole non solo per quanto concerne gli effetti diretti in termini di entrate fiscali, ma anche per l'indotto che generano. Le cinquanta principali società a tassazione privilegiata impiegano infatti nel nostro Cantone più di 3'000 dipendenti, per una massa salariale che supera il mezzo miliardo di franchi e che genera, ai soli fini cantonali, entrate fiscali – sul fronte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta alla fonte – di circa 75 milioni di franchi. È

¹ Progetto lanciato nel 2013 dal G20 e dall'OCSE volto a lottare contro l'erosione dell'imponibile e il trasferimento artificiale internazionale degli utili («Base Erosion and Profit Shifting»).

² Dopo il voto negativo sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese, il Consiglio federale ha lanciato una nuova riforma denominata "Progetto fiscale 17" finalizzata a ristabilire il consenso internazionale, conservare l'attrattiva della piazza finanziaria e garantire le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni. Sotto la vigilanza del Consiglio federale, uno specifico organo di coordinamento – composto da rappresentanti della Confederazione e dei Comuni – ha elaborato le proposte di riforma sono state messe in consultazione lo scorso 6 settembre. L'intento del Consiglio federale è quello di deliberare sul nuovo progetto nella primavera del 2018.

quindi importante che l'abolizione degli statuti cantonali privilegiati possa essere compensata con misure mirate. Diversamente, le imprese attualmente sottoposte ad un trattamento fiscale privilegiato potrebbero trasferirsi altrove, con ripercussioni negative sull'economia, l'occupazione e le finanze pubbliche.

Tenuto conto che verosimilmente il nuovo "Progetto fiscale 17" non potrà entrare in vigore, nella migliore delle ipotesi, prima del 2019, lo scrivente Consiglio propone l'implementazione di alcune misure nell'ambito delle persone giuridiche – compatibili con il nuovo progetto di riforma federale – volte a migliorare l'attrattiva fiscale del nostro Cantone nel contesto intercantonale. Ciò permetterebbe di dare un segnale concreto alla piazza economica cantonale e di trovarsi in una miglior posizione di partenza al momento dell'entrata in vigore della nuova riforma federale.³ Questo intervento si rende necessario anche in considerazione del fatto che allo stato attuale il nostro Cantone si trova mal posizionato nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale, come ben illustrato nella Tabella 1 allegata.

1.3. Specificità del sistema fiscale ticinese in ambito di persone fisiche

L'ordinamento tributario del nostro Cantone – sostanzialmente immutato dalla revisione della Legge tributaria del 1976 - ha un'impostazione sociale molto pronunciata. Ciò è da ricondurre principalmente alla marcata progressione della scala delle aliquote dell'imposta sul reddito e alle generose deduzioni fiscali, le quali sono di gran lunga le più elevate in Svizzera. Nel confronto tra Cantoni, il Ticino concede infatti, in particolare per le deduzioni sociali (figli, figli agli studi, persone bisognose a carico e beneficiari AVS-AI) e per le deduzioni generali (oneri assicurativi e doppio reddito), importi ben al di sopra della media svizzera. Ciò è particolarmente evidente dal raffronto intercantonale del cumulo degli importi massimi deducibili (cfr. Tabella 2 degli allegati), il quale ammonta in Ticino a più del doppio (71'800 franchi) rispetto alla media nazionale (32'779 franchi).

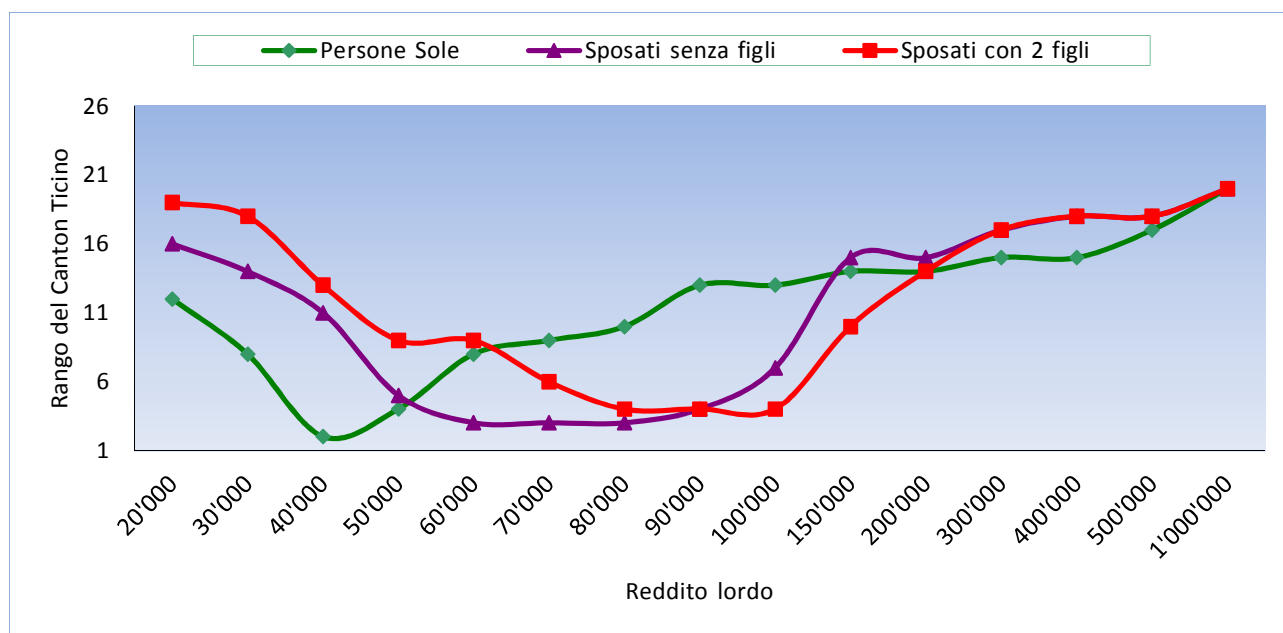
Evidentemente l'ammontare delle deduzioni sociali è solo uno dei criteri che permette di qualificare l'impronta sociale di un ordinamento tributario. Accanto alle deduzioni occorre infatti considerare anche altri elementi, quali ad esempio la progressione delle aliquote d'imposta, le soglie esenti e le diverse aliquote tra coniugati e persone sole. L'analisi comparativa della struttura delle aliquote dell'imposta sul reddito della Legge tributaria cantonale con quelle in vigore negli altri Cantoni conferma la marcata natura sociale del nostro sistema fiscale, il quale risulta particolarmente vantaggioso per le famiglie nelle fasce di reddito basse e medio-basse e particolarmente penalizzante per le fasce di reddito medio-alte e alte. Come si può evincere dal grafico che segue, nelle fasce di reddito basse e medio-basse le persone sole possono beneficiare in Ticino di un trattamento fiscale favorevole sul piano intercantonale fino a dei redditi lordi di 50'000 franchi (4° rango) e nella media svizzera fino a dei redditi lordi di 100'000 franchi (13° rango). Anche per quanto riguarda i coniugati il Ticino risulta favorevole fino a redditi lordi di 100'000 franchi (7° rango per i coniugati senza figli e 4° rango per i coniugati con 2 figli)⁴

³ Un primo passo in questa direzione è già stato compiuto a livello di prassi dalla Divisione delle contribuzioni con la pubblicazione, lo scorso mese di maggio, della Circolare n. 29 "Passaggio da tassazione quale società holding, di amministrazione o ausiliaria a tassazione ordinaria (passaggio di sistema): conseguenze sulle riserve occulte e le perdite riportate".

⁴ È importante rilevare che il rango elevato nelle fasce di reddito più basse (fino circa a 60'000 franchi) deriva dal carico fiscale relativo all'imposta personale comunale che, a differenza di altri Cantoni, in Ticino colpisce indistintamente tutti i

e concorrenziale con il resto della Svizzera fino a 150'000 franchi (15° rango per i coniugati senza figli e 10° rango per i coniugati con 2 figli).⁵ Al contrario, per i redditi molto elevati (pari a 1'000'000 di franchi), il nostro Cantone si colloca ben al di sopra della media nazionale, occupando il 20° rango sia per le persone sole, che per i coniugati (con e senza figli).

Concorrenza fiscale intercantonale: rango del Ticino nel 2016 per fasce di reddito lordo



Fonte: AFC, Charge fiscale en Suisse 2016

La combinazione di questi fattori – progressione delle aliquote e generosità delle deduzioni - ha condotto negli anni ad una situazione caratterizzata da un numero molto elevato di esenti (48'400 casi, pari al 24.7% del totale) e da una forte concentrazione del gettito in pochissimi contribuenti (3'000 casi, pari all'1.5% del totale, pagano il 27% dell'imposta cantonale sul reddito, pari a 173.3 milioni di franchi, cfr. Tabella 3 allegata).

Dal profilo finanziario, la dipendenza del gettito delle persone fisiche in pochi contribuenti facoltosi – associata all'elevata mobilità che solitamente contraddistingue questo genere di persone – è un elemento di grande criticità per il Cantone, anche in considerazione della sua scarsa attrattiva fiscale. Va ricordato infatti che, come illustrato nella Tabella 1 allegata, nel raffronto intercantonale delle aliquote massime della concorrenza fiscale intercantonale il Ticino si trova nelle ultime posizioni sia per l'imposta sul reddito sia per l'imposta sulla sostanza (22° rango in entrambi i casi).

Tali evidenze non possono essere ignorate e rendono necessaria una riflessione sull'attuale impostazione della fiscalità delle persone fisiche. L'immobilismo potrebbe infatti condurre a un'importante perdita di substrato fiscale con conseguenti minori entrate per gli enti pubblici. Al fine di assicurare anche in futuro il finanziamento delle prestazioni

contribuenti (anche gli esenti) a partire dalla maggiore età. Facendo astrazione dell'imposta personale, il Ticino si posizionerebbe nei primissimi ranghi anche per i redditi lordi compresi tra i 20'000 e i 50'000 franchi.

⁵ Con riferimento ai casi domiciliati in Ticino tassati per il periodo fiscale 2012, rientrano in queste categorie circa il 90% dei contribuenti persone sole e l'80% dei contribuenti coniugati.

pubbliche riteniamo sia importante intervenire attuando delle misure mirate con l'obiettivo di migliorare la competitività del Cantone Ticino laddove oggi il quadro normativo tributario risulta essere particolarmente penalizzante.

1.4. I bisogni espressi dalle famiglie in materia di politica familiare

Alla nascita di un figlio la famiglia deve confrontarsi con delle scelte decisive: rinunciare, nel caso in cui entrambi i genitori lavorino e un genitore richieda un congedo, ad una porzione di reddito importante per occuparsi dell'accudimento del neonato o, d'altro canto, sostenere una spesa rilevante relativa alla scelta di conciliare gli impegni lavorativi e quelli genitoriali.

Il DSS già pochi anni dopo l'introduzione della Legge per le famiglie, ha ritenuto importante interrogarsi su quali siano i nuovi bisogni delle famiglie e, di riflesso, quali potessero essere delle risposte adeguate di politica familiare.

A tal fine, ha commissionato due importanti ricerche: lo studio SUPSI "La politica familiare nel più vasto contesto della politica sociale, bilanci e prospettive per il Cantone Ticino" nel 2013 e il sondaggio Tiresia: "Bisogni e necessità delle famiglie ticinesi con almeno un bambino fra 0 e 4 anni" nel 2015. Entrambi gli studi hanno fornito elementi oggettivi di conoscenza che sono stati di riferimento per il presente messaggio.

In particolare, lo studio Tiresia, al quale hanno risposto ben quasi 5'000 famiglie ticinesi con almeno un bambino d'età tra 0-4 anni, ha evidenziato le principali necessità delle famiglie in materia di conciliabilità tra famiglia e lavoro. Un fattore emerso con forza dall'analisi del sondaggio è stato la necessità di un maggiore coinvolgimento dei datori di lavoro e delle aziende, per la promozione e lo sviluppo ulteriore delle condizioni quadro del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla flessibilità degli orari di lavoro, il lavoro a tempo parziale e l'accesso a strutture di custodia collettive. Le famiglie hanno inoltre espresso la preoccupazione per il costo a loro carico nei nidi dell'infanzia auspicandone una maggiore accessibilità. Importante è stata anche la necessità espressa dai genitori di poter disporre di più tempo da dedicare alla crescita dei figli. Oltre al tempo le famiglie hanno espresso il bisogno di poter accedere alle informazioni che le concernono, attraverso una consulenza orientativa.

1.5. Orientamento strategico

La strategia d'intervento sviluppata dal Consiglio di Stato considera in maniera integrata le necessità di rinnovamento sia in ambito fiscale che in ambito sociale, con riferimento in particolare alla politica familiare. Nello specifico, il Consiglio di Stato ha deciso di adottare una strategia articolata in tre tappe.

La prima tappa, concretizzata con il presente messaggio, prevede una serie di misure di competenza cantonale – compatibili con il futuro "Progetto fiscale 17" – che perseguono l'obiettivo di rafforzare la certezza del diritto in questa fase transitoria e, al contempo, migliorare la posizione del nostro Cantone nel raffronto dell'onere fiscale intercantonale. Gli assi su cui si è ritenuto necessario intervenire sono tre e riguardano in particolare:

- la riduzione dell'onere fiscale a carico del capitale delle persone giuridiche;
- la riduzione dell'onere fiscale a carico della sostanza delle persone fisiche;

- l'incentivazione all'investimento nelle società start-up innovative;

In aggiunta a questi interventi di carattere fiscale e in un'ottica complementare si prevede un riorientamento della politica familiare proponendo delle misure di sostegno diretto alle famiglie e delle misure per favorire una politica aziendale rivolta alle famiglie.

- a) Il sostegno diretto alle famiglie si compone delle seguenti misure: sostegno al reddito delle famiglie tramite un assegno parentale che fornisca un aiuto puntuale in funzione delle mutate condizioni finanziarie corrispettive alla nascita di un figlio;
- b) sostegno alle famiglie nel conciliare gli impegni lavorativi e formativi con quelli familiari favorendo l'accessibilità alle strutture e ai servizi tramite delle rette maggiormente sostenibili;
- c) sostegno alle strutture d'accoglienza extrafamiliari favorendo il miglioramento delle condizioni quadro del settore (nr. posti, qualità delle strutture, formazione e stipendi del personale);
- d) sostegno ai familiari curanti al fine di garantire la continuità di questa importante forma di sostegno interfamiliare in un momento di difficoltà oggettiva.

La politica aziendale a favore delle famiglie dal canto suo comporta le ulteriori seguenti misure:

- a) sensibilizzazione accresciuta delle aziende,
- b) creazione di servizi e strutture aziendali e l'aiuto post-maternità al reinserimento professionale tramite degli incentivi finanziari,
- c) introduzione di un marchio di qualità che attesti la sensibilità sociale e familiare delle imprese,
- d) consulenza individuale familiare e di supporto alle aziende per lo sviluppo di iniziative a favore delle famiglie.

Obiettivo ultimo del riorientamento della politica familiare dovrà essere in sostanza quello di promuovere le condizioni quadro affinché il desiderio di avere figli sia incentivato e che, parimenti, il tasso di natalità in Ticino possa essere rilanciato.

Sul piano fiscale la seconda tappa, che avrà luogo presumibilmente nel 2019, riguarderà l'adeguamento della legislazione cantonale alle modifiche federali che verranno introdotte nell'ambito del "Progetto fiscale 17" nonché l'implementazione delle specifiche misure cantonali di accompagnamento, tra cui la diminuzione dell'aliquota sull'utile delle persone giuridiche.

Anche in questa seconda tappa il Consiglio di Stato è intenzionato a proporre delle ulteriori misure di politica sociale finalizzate ad adeguare le risposte ai bisogni emergenti dalla popolazione, sempre con una particolare attenzione alla famiglia, alle relazioni intergenerazionali e all'inserimento sociale e professionale dei cittadini residenti.

In una terza tappa, sarà possibile valutare un'eventuale revisione dell'attuale impostazione della legislazione in materia d'imposte di successione e donazione al fine di aggiornarla alle mutate esigenze della nostra società.

2. MISURE FISCALI

La concorrenza fiscale internazionale e, soprattutto, quella intercantonale risultano una discriminante importante, seppur non l'unica, nella scelta del luogo d'insediamento di un'azienda e del luogo di domicilio delle persone fisiche. Disponendo di condizioni quadro sostanzialmente migliori delle nostre, i Cantoni che negli ultimi anni hanno rinnovato il proprio quadro normativo fiscale possono rappresentare oggi una destinazione più attrattiva sia per i contribuenti più facoltosi che per le aziende. In riferimento a queste ultime, sarebbe fuorviante ritenere che le uniche società soggette a valutare un'eventuale delocalizzazione totale o parziale in un altro Cantone siano solo quelle attualmente al beneficio dello statuto speciale. Queste ultime potranno, infatti, beneficiare del regime privilegiato sino alla sua abolizione oltre che richiedere l'applicazione di determinate soluzioni ponte (che saranno previste dalla futura riforma federale o che possono essere applicate sulla base di prassi amministrative consolidate in quasi tutti i Cantoni) tendenti a mitigare - per un periodo limitato – l'aggravio fiscale derivante dal passaggio da tassazione privilegiata a tassazione ordinaria.

Se l'ipotesi di una delocalizzazione totale risulta essere più remota per le aziende radicate nel nostro territorio, la delocalizzazione parziale in un altro Cantone è invece percorribile. Basterebbe ad esempio trasferire, nel rispetto del diritto fiscale intercantonale, le funzioni chiave dell'azienda in un Cantone con delle condizioni fiscali più favorevoli (sia per l'azienda, sia per il relativo management). La concretizzazione di una simile ipotesi comporterebbe per il Ticino, Cantone di partenza, la perdita:

- di una parte del gettito fiscale diretto delle società che prima era di sua esclusiva pertinenza;
- della totalità del gettito fiscale indiretto derivante dall'imposizione dei redditi e sostanze delle figure manageriali delle aziende parenti.

Se quanto sopra dovesse verificarsi, l'impatto sul tessuto economico (e sociale) del nostro Cantone avrebbe delle ripercussioni considerevoli. Al fine di evitare che ciò accada, con il presente messaggio proponiamo di adottare una serie di misure puntuali finalizzate a migliorare l'attrattiva fiscale del Ticino per le aziende, ma anche per le persone fisiche e per le società start-up innovative.

2.1. Misure nell'ambito delle persone giuridiche

Sulla base dell'odierno ordinamento fiscale tutte le società sono obbligate a corrispondere un'imposta cantonale sul capitale dell'1.5% alla quale deve essere aggiunta la relativa imposta comunale. Il capitale imponibile è composto dal capitale sociale liberato, l'aggio, gli apporti dei soci e le riserve palesi e quelle latenti costituite tramite utili imposti. A questo principio fanno eccezione unicamente le società che beneficiano di una tassazione privilegiata. Esse pagano, sul capitale imponibile determinato come in precedenza, un'imposta cantonale speciale dello 0.15%, ritenuta un'imposta minima di 500.- franchi, a cui si deve aggiungere la relativa imposta comunale.

Considerando l'inevitabile abbandono degli statuti speciali, tutte le società a regime privilegiato dovranno sopportare la decuplicazione dell'imposta sul capitale. Tenuto conto che il futuro "Progetto fiscale 17" non prevede interventi in quest'ambito specifico (l'imposta sul capitale non è infatti prelevata ai fini federali) e considerata la precaria posizione del nostro Cantone nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale (18°

rango, con un onere fiscale massimo del 2.9‰ contro una media nazionale del 2.3‰), al fine di mitigare il rischio di delocalizzazione delle società a statuto speciale fortemente capitalizzate proponiamo di introdurre nella LT due specifiche misure volte ad alleggerire l'onere fiscale sul capitale.

Inoltre, con il presente messaggio cogliamo l'occasione di attuare un'armonizzazione verticale con il diritto superiore per quanto concerne l'imposizione degli investimenti collettivi in capitale con possesso fondiario diretto.

2.1.1 Introduzione del computo parziale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale

Situazione attuale e scelte legislative

A partire dal 1° gennaio 2009, a seguito dell'entrata in vigore sul piano federale delle modifiche legislative legate alla Riforma II dell'imposizione delle imprese, la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID) dà facoltà ai Cantoni di introdurre nella propria legislazione cantonale la possibilità di computare (totalmente o parzialmente) l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale (art. 30, cpv 2 LAID). Ad oggi (periodo fiscale 2016), tale facoltà è stata esercitata da 12 Cantoni: Argovia, Appenzello Interno, Basilea-Campagna, Berna, Ginevra, Glarona, Neuchatel, San Gallo, Soletta, Svitto, Turgovia e Vaud.

Ritenuto che la scelta di introdurre questo sgravio d'imposta era di competenza dei Cantoni, il Consiglio di Stato, in considerazione dell'onere che ne sarebbe derivato, aveva deciso nel 2010 di non adeguare la LT. Oggi, considerate le imminenti riforme sul piano federale e la scarsa concorrenzialità del Ticino in quest'ambito specifico, reputiamo opportuno prevedere questa possibilità.

Con riferimento al periodo fiscale 2012, l'introduzione del computo integrale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale comporterebbe minori entrate per il Cantone di 24.1 milioni di franchi. Al fine di attenuare l'impatto di questa misura sui conti pubblici proponiamo di fissare un limite di computo pari al 10% dell'imposta sull'utile. Con questa soluzione unicamente le società che già partecipano significativamente al gettito fiscale cantonale potranno beneficiare di un'esenzione completa dall'imposta del capitale (4'364 casi nel 2012, pari al 16% del totale), per quelle a bassa redditività tale imposta continuerà ad essere – almeno parzialmente – dovuta, tutelando così il gettito degli enti pubblici. Evidentemente, tale limitazione potrà eventualmente essere rivista in funzione del contenuto del futuro "Progetto fiscale 17" e delle relative ricadute per il nostro Cantone.

Ripercussioni finanziarie

Con riferimento ai dati fiscali 2012, la prevista modifica dell'articolo 87 LT comporterà minori entrate stimate in 12.3 milioni per il Cantone e in 8.9 milioni per i Comuni.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2018. Il computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale sarà quindi possibile a partire dagli esercizi chiusi dopo il 1° gennaio 2018.

2.1.2 Introduzione della riduzione per partecipazioni ai fini dell'imposta sul capitale

Situazione attuale e scelte legislative

L'applicazione del computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale consente uno sgravio fiscale unicamente alle società che pagano un'imposta sull'utile. Tale misura non ha dunque effetto (o ha effetto pressoché nullo) sulle società di partecipazione che oggi non pagano un'imposta sull'utile poiché beneficiano del regime fiscale di holding. Anche qualora tali società non adempissero più alle condizioni per il regime speciale holding e passassero a tassazione ordinaria, l'imposta sull'utile di tali società sarebbe alquanto limitata (se non nulla) per effetto della riduzione per partecipazioni.⁶

Per contenere l'aggravio fiscale sul capitale a seguito del passaggio a tassazione ordinaria delle società la cui attività è prettamente legata alla detenzione di partecipazioni, proponiamo di estendere il meccanismo della riduzione per partecipazioni – attualmente presente unicamente ai fini dell'imposta sull'utile (cfr. art. 77 LT) – anche all'imposta sul capitale, attraverso l'adozione del nuovo art. 83 LT. Questa forma particolare di sgravio – già conosciuta in forme diverse nei Cantoni di Argovia, Appenzello Esterno, Lucerna, San Gallo e Sciaffusa - permetterà quindi di ridurre il capitale imponibile nella proporzione esistente tra il valore contabile fiscale delle partecipazioni qualificate e il valore contabile fiscale degli attivi complessivi, contribuendo così ad accrescere la concorrenzialità fiscale del Cantone in quest'ambito specifico.

Per tutelare il gettito fiscale cantonale e comunale e mitigare gli effetti della tripla imposizione economica anche ai fini dell'imposta sul capitale, si propone di limitare la concessione della riduzione per partecipazioni (1.) unicamente alle società tassate ordinariamente il cui scopo statutario è la detenzione di partecipazioni (requisito formale) e (2.) le cui partecipazioni qualificate rappresentano almeno 2/3 degli attivi o dei ricavi complessivi (requisito materiale).

Questa misura è finalizzata ad evitare la delocalizzazione di tutta una serie di società di partecipazione, strategiche per il nostro Cantone, e anticipa una delle possibili misure cantonali d'accompagnamento del "Progetto fiscale 17".

Ripercussioni finanziarie

In Ticino sono presenti circa 270 società di partecipazione al beneficio dello statuto holding, con un capitale imponibile complessivo di poco inferiore a 3 miliardi di franchi. Nel 2012 queste società hanno pagato circa 0.5 milioni di franchi d'imposta cantonale sul capitale.

Ipotizzando che queste società detengano una quota media di partecipazioni qualificate del 90%, l'applicazione della proposta avrebbe un effetto neutro sul gettito fiscale cantonale e comunale. Ciò in ragione del fatto che l'aumento dell'aliquota sul capitale (dall'attuale aliquota privilegiata dello 0.15‰ all'aliquota ordinaria dell'1.5‰) sarebbe interamente compensato dalla riduzione della base imponibile, la quale passerebbe – grazie al meccanismo proposto - dagli attuali 3 miliardi a circa 300 milioni di franchi.

⁶ Con la riduzione per partecipazioni (cfr. art. 77 LT), l'imposta sull'utile è ridotta della proporzione tra l'utile da partecipazioni qualificate e l'utile complessivo, con conseguente riduzione dell'importo dell'imposta sull'utile da computare nell'imposta sul capitale.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2018.

2.1.3 Riduzione dell'aliquota ordinaria sull'utile per gli investimenti collettivi in capitale con possesso fondiario diretto

Situazione attuale e scelte legislative

Attualmente in Ticino i fondi d'investimento con possesso fondiario diretto sono imposti con l'aliquota ordinaria del 9%, mentre a livello federale gli stessi sono imposti con un'aliquota dimezzata. Al fine di attuare un'armonizzazione fiscale verticale e allinearsi al diritto federale, si propone di abbassare l'aliquota sull'utile al 4%, in analogia con quanto previsto per le associazioni e fondazioni.

Ripercussioni finanziarie

Questa proposta permetterà al nostro Cantone di accrescere la propria competitività fiscale in quest'ambito specifico a costo quasi nullo. Infatti, tenuto conto che in Ticino le casistiche in questione non sono particolarmente numerose, l'impatto sul gettito fiscale di questa misura è contenuto in soli 200'000 franchi per il Cantone e in 150'000 franchi circa per i Comuni.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2018.

2.2. Misure nell'ambito delle persone fisiche

La presenza nell'ordinamento tributario svizzero dell'imposta sulla sostanza – imposta poco diffusa nel resto d'Europa – può condurre a delle situazioni fortemente penalizzanti per i contribuenti con ingenti patrimoni. Può infatti capitare che, per pagare l'imposta sulla sostanza, i contribuenti si vedano costretti a erodere i proventi che traggono da questa sostanza o addirittura si ritrovino costretti ad intaccare il proprio patrimonio. L'esempio seguente, riferito alla situazione ticinese, è particolarmente significativo: un contribuente con 100 milioni di franchi di sostanza che genera un rendimento del 2% (pari a 2 milioni di franchi), paga annualmente in Ticino imposte per complessivi 1.38 milioni di franchi (750'000 franchi sul reddito e 630'000 franchi sulla sostanza), ossia l'equivalente del 70% del proprio reddito, ciò che rappresenta un carico fiscale ben al di sopra della soglia del 60% già riconosciuta come confiscatoria da altri legislatori cantonali.

Evidentemente simili situazioni possono indurre i contribuenti a trasferire altrove il proprio domicilio, anche considerando che in Ticino la pressione fiscale sulla sostanza è tra le più elevate su scala nazionale (22° rango sul piano intercantonale per quanto concerne l'onere fiscale massimo riferito ai capoluoghi).

Sebbene in passato non si sia assistito ad una fuga di massa di contribuenti particolarmente facoltosi, in tempi recenti la Divisione delle contribuzioni ha registrato segnali di insofferenza da parte di questa categoria di contribuenti nonché alcuni casi di partenze. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, rileviamo che sul periodo 2011-2015 il saldo tra arrivi e partenze dei 100 principali contribuenti per sostanza imponibile è

negativo (11 arrivi a fronte di 24 partenze) e ha comportato una perdita di substrato fiscale – a livello di sostanza imponibile – di circa 1.1 miliardi di franchi con conseguenti perdite in termini di gettito fiscale complessivo (imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza) per circa 5.8 milioni di franchi. Questo fenomeno potrebbe addirittura acutizzarsi, non solo in funzione degli effetti delle eventuali delocalizzazioni aziendali menzionate al punto 2, ma anche considerato che le persone che hanno maggiormente contribuito allo sviluppo economico del Cantone degli anni '80 e '90 hanno oramai raggiunto o raggiungeranno presto l'età del pensionamento e dispongono quindi di una maggior mobilità.

Le implicazioni finanziarie per il Cantone – e di riflesso per i Comuni – legate alla possibile partenza di contribuenti facoltosi non sono da sottovalutare. Per rendersene conto basta analizzare la stratificazione dell'imposta sulla sostanza, dalla quale emerge chiaramente come il relativo gettito sia essenzialmente concentrato in pochi contribuenti. Infatti, come illustrato nella Tabella 4 allegata, con riferimento al periodo fiscale 2011 (accertato nella misura del 99.9% a fine giugno 2017), l'1% dei contribuenti più facoltosi (2'000 casi, con una sostanza determinante superiore a 3 milioni di franchi) genera il 57.5% del gettito cantonale dell'imposta sulla sostanza (pari a 56.8 milioni di franchi), mentre l'82% dei contribuenti (160'000 casi) non paga alcuna imposta poiché dispone di una sostanza imponibile inferiore a 200'000 franchi ed è quindi esente d'imposta.

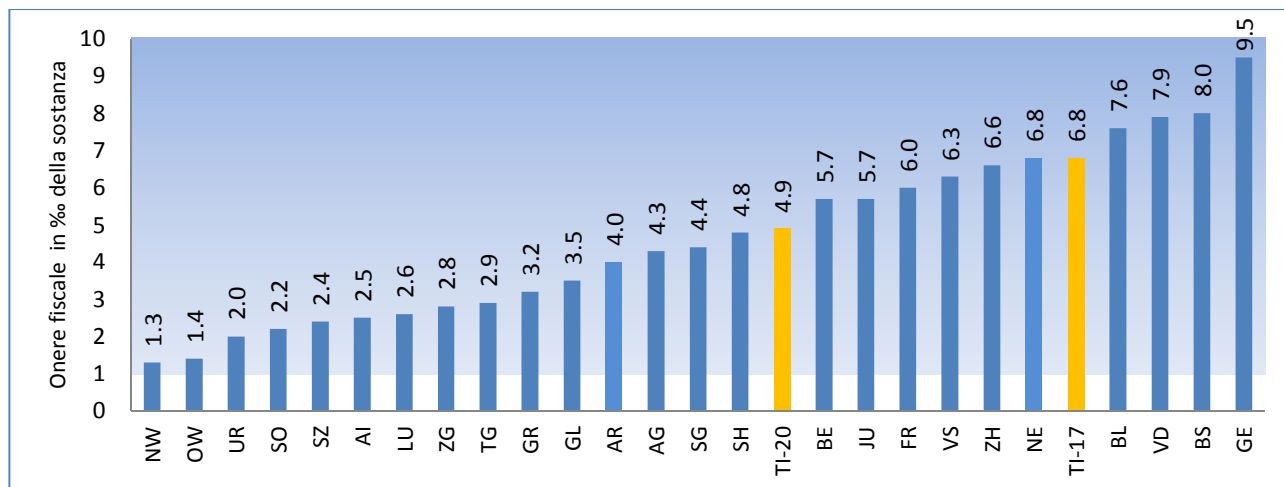
Tenuto conto di quanto precede, al fine di trattenere i residenti con ingenti patrimoni e – allo stesso tempo – incoraggiare i non residenti che dispongono di residenze secondarie a prendere il domicilio effettivo nel nostro Cantone, riteniamo sia importante migliorare le condizioni fiscali per questa categoria di contribuenti attraverso due specifiche misure volte ad attenuare il carico fiscale sulla sostanza.

2.2.1. Riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza

Situazione attuale e scelte legislative

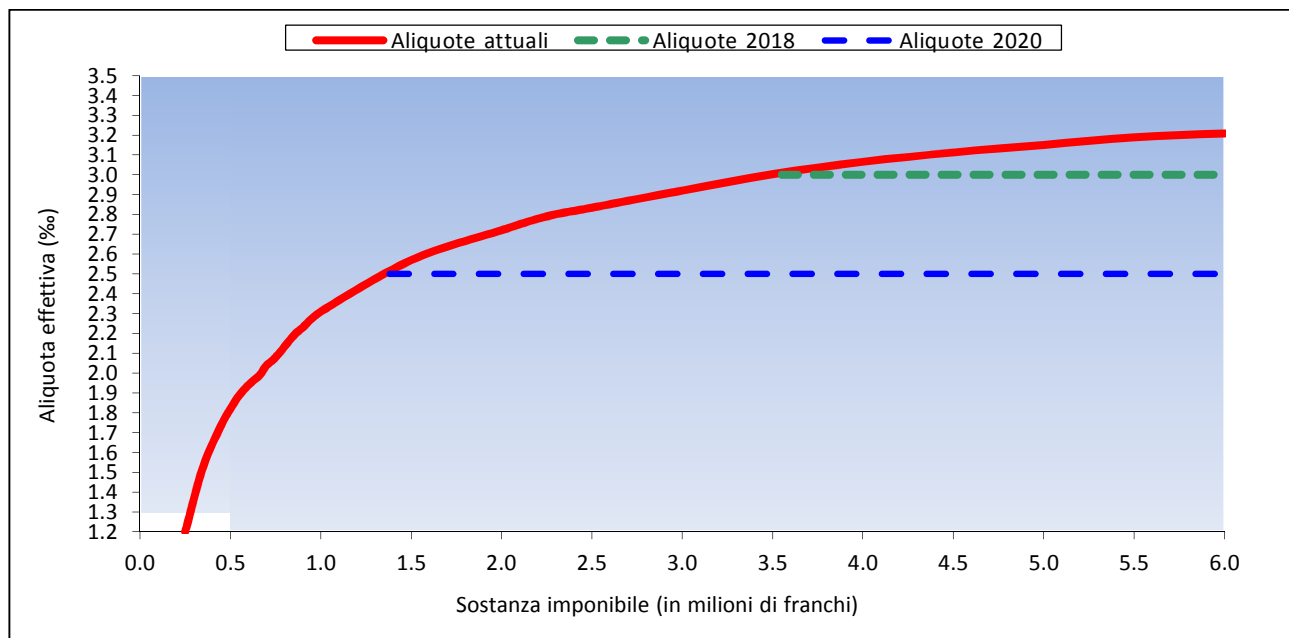
Attualmente l'aliquota marginale massima ascende al 3.5‰ per una sostanza imponibile superiore a 2.8 milioni di franchi. Contestualmente al presente messaggio proponiamo di ridurre l'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza dall'attuale 3.5‰ al 2.5‰. Questo intervento permetterebbe al nostro Cantone di ridurre considerevolmente il proprio onere fiscale massimo ai fini dell'imposta sulla sostanza, passando dall'attuale 6.8‰ al 4.9‰, allineandosi così alla media nazionale (4.7‰) e guadagnando sei posizioni (dal 22° rango al 16°) nell'ambito della concorrenza fiscale intercantonale.

Confronto dell'onere fiscale massimo dell'imposta sulla sostanza nel 2016 (imposta cantonale e comunale riferita al capoluogo)



Per concretizzare questa misura proponiamo di interrompere la progressione dell'aliquota a partire da una sostanza imponibile superiore a 1.38 milioni di franchi, applicando – oltre questa soglia – un'aliquota proporzionale del 2.5%. Ragioni di politica finanziaria ci inducono tuttavia a proporre di raggiungere l'obiettivo di abbassare l'aliquota massima al 2.5% unicamente a partire dal 2020 e di introdurre, per il 2018 e il 2019, un periodo transitorio durante il quale sarà applicata un'aliquota massima del 3.0% (con una riduzione di 0.5 punti rispetto alla vigente aliquota massima del 3.5%).

Rappresentazione grafica della nuova curva delle aliquote dell'imposta sulla sostanza



A questo riguardo e dal profilo legislativo si chiede di già adeguare il vigente articolo 49 LT alla soluzione definitiva che sarà applicata a partire dal 2020 prevedendo un'apposita norma transitoria (nuovo art. 309f LT) che introduce, limitatamente ai periodi fiscali 2018 e 2019, l'aliquota massima del 3.0%. Durante questi due anni transitori l'interruzione della progressione delle aliquote avverrà a partire da una sostanza imponibile di 3'480'000

franchi come meglio risulta dal seguente grafico che indica le interruzioni 2018 e 2020 della vigente scala delle aliquote.

Ripercussioni finanziarie

Le modifiche che interessano l'imposta sulla sostanza comportano una riduzione di gettito valutata in 5.4 milioni di franchi per il Cantone e in 4.1 milioni di franchi per i Comuni nel 2018 e, a partire dal 2020 (applicazione dell'aliquota massima del 2.5%), di ulteriori 9.8 milioni di franchi per il Cantone e 7.4 milioni di franchi per i Comuni. A beneficiare della riduzione dell'aliquota sarebbero complessivamente quasi 7'000 contribuenti, ossia circa il 20% dei contribuenti che – con riferimento al periodo fiscale 2012 - hanno pagato l'imposta sulla sostanza.

Complessivamente, una volta a regime la nuova aliquota massima del 2.5% nel 2020, gli sgravi che interessano l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche provocherebbero dunque una diminuzione di gettito di 15.2 milioni di franchi per il Cantone e di 11.5 milioni di franchi per i Comuni.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2018. Tuttavia, come esposto in precedenza, l'aliquota massima del 2.5% entrerà in vigore unicamente nel periodo fiscale 2020, mentre per i periodi fiscali 2018 e 2019 l'aliquota massima sarà transitoriamente fissata al 3.0%.

2.2.2. Introduzione di un massimale al combinato prelievo d'imposta sul reddito e d'imposta sulla sostanza (freno all'imposta sulla sostanza)

Situazione attuale e scelte legislative

A differenza di altri Cantoni (Argovia, Basilea-Città, Berna, Ginevra, Lucerna, Vallese e Vaud), l'attuale legislazione tributaria cantonale non prevede alcuna disposizione specifica finalizzata ad evitare che il patrimonio di un contribuente venga decurtato dall'imposta sulla sostanza.

Per evitare tali effetti distorsivi, si propone d'introdurre anche in Ticino il cosiddetto "freno" all'imposta sulla sostanza. La soluzione ipotizzata rappresenta una sintesi dei modelli in vigore nei Cantoni Argovia e Ginevra e prevede che, su richiesta del contribuente, il cumulo dell'imposta cantonale e comunale sulla sostanza e sul reddito sia ridotto al 60% del reddito imponibile complessivo, ritenuta una redditività minima della sostanza pari ad almeno l'1% della sostanza netta del contribuente. In caso di rendimento insufficiente della sostanza, la differenza tra il provento netto effettivo e il suo rendimento minimo deve essere aggiunta al reddito imponibile. Questo importo rappresenta la base di riferimento per stabilire il 60% del reddito imponibile complessivo del contribuente⁷.

⁷ Nel caso di coniugi con domicili separati, il limite del 60% dev'esser calcolato sulla base dell'insieme degli elementi di reddito e sostanza della coppia (cfr. TF n. 2C_837/2015 del 23 agosto 2016 = StR n. 71/2016, p. 962 ss.).

Tenuto conto di quanto precede, possono quindi presentarsi i seguenti tre scenari:

Scenari	Applicazione della nuova disposizione
Se totale imposta reddito e sostanza (Cantone + Comuni) < 60% reddito imponibile	Nessun'applicazione possibile del disposto.
Se totale imposta reddito e sostanza (Cantone + Comuni) > 60% reddito imponibile <u>e</u> provento netto sostanza $\geq$ 1% sostanza netta	La disposizione può essere applicata e il contribuente che ne fa richiesta ottiene, ai fini cantonali e comunali, uno sgravio d'imposta che riduce il suo onere fiscale al 60% del proprio reddito imponibile.
Se totale imposta reddito e sostanza (Cantone + Comuni) > 60% reddito imponibile <u>e</u> provento netto sostanza < 1% sostanza netta	La disposizione può esser applicata su richiesta del contribuente ma il reddito imponibile ai fini del calcolo dello sgravio sarà maggiorato della differenza esistente tra il rendimento effettivo della sostanza e il rendimento minimo legale dell'1%.

Al fine di semplificare il più possibile l'applicazione del disposto, il provento netto della sostanza è definito all'art. 49a cpv. 2 LT come la somma dei proventi della sostanza mobiliare e immobiliare, dedotte le spese di amministrazione, di manutenzione e gli interessi passivi.

Ha per contro una definizione più estesa il concetto di reddito imponibile. Infatti, come ha già avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, per una questione di parità di trattamento, la valutazione del carattere confiscatorio di un'imposta deve tenere in considerazione la situazione reddituale e patrimoniale globale del contribuente (cfr. TF n. 2C_1133/2015 dell'11 novembre 2016, consid. 3.5. e 5.2.). Per questa ragione, la disposizione fa riferimento al reddito imponibile complessivo (reddito globale), il quale tiene conto degli elementi di reddito e sostanza ovunque posti.

Benché oggetto di un'imposta sul reddito speciale e determinata in modo separato dagli altri redditi imposti in via ordinaria (imposta sugli utili immobiliari), rileviamo che nel calcolo del reddito imponibile complessivo andranno considerati anche gli utili immobiliari realizzati in seguito all'alienazione di immobili appartenenti alla sostanza commerciale del contribuente. In qualità di proventi da attività lucrativa indipendente, ai fini della presente disposizione anch'essi concorrono, infatti, alla formazione del reddito imponibile complessivo. Ne consegue che sono considerate imposte sul reddito ai sensi dell'art. 49a cpv. 1 LT anche le imposte sugli utili immobiliari pagate in seguito alla vendita di immobili appartenenti alla sostanza commerciale, dopo aver tenuto conto del computo di eventuali perdite aziendali conformemente all'art. 134a LT.

Esempio illustrativo⁸

Contribuente sposato, senza figli, domiciliato a Lugano con un reddito imponibile di 500'000 franchi e una sostanza netta (prima delle deduzioni sociali) di 50 milioni di franchi. Il provento netto della sostanza conseguito dal contribuente è pari a 400'000 franchi.

Nel 2016, le imposte ordinarie (cantionali e comunali) ammontano a 115'741 franchi (aliquota 23.2%) ai fini dell'imposta sul reddito e a 311'493 franchi (aliquota 6.2‰) ai fini dell'imposta sulla sostanza, per un totale di 427'234 franchi.

La disposizione prevede che le imposte complessive, pari a 427'234 franchi, non possano eccedere il 60% del reddito imponibile complessivo del contribuente. Occorre dunque stabilire il reddito imponibile, considerando un rendimento minimo della sostanza calcolato in base all'1% della sostanza netta del contribuente, che equivale a 500'000 franchi (1% di 50 milioni). La differenza tra il rendimento minimo della sostanza e il provento netto della sostanza effettivamente dichiarato rappresenta l'insufficienza del provento netto della sostanza del contribuente, che deve essere sommato al reddito imponibile. Ne consegue che il reddito imponibile ricalcolato è pari a 600'000 franchi e il suo 60% a 360'000 franchi. Quest'ultimo importo rappresenta la somma totale delle imposte cantionali e comunali sul reddito e sulla sostanza che il contribuente dovrà versare all'autorità fiscale, in luogo di 427'234 franchi. Grazie all'applicazione del freno all'imposta sulla sostanza, il contribuente potrà dunque beneficiare di un risparmio d'imposta complessivo di 67'234 franchi, pari al 15.7%.

Calcolo della riduzione delle imposte ordinarie complessive al 60% del reddito netto

Provento netto della sostanza	400'000	fr.			
Provento netto minimo (=1% sostanza netta)	500'000	fr.			
Insufficienza del provento netto della sostanza	100'000	fr.			
Reddito imponibile	500'000	fr.			
Reddito imponibile ricalcolato	600'000	fr.			
60% del reddito imponibile ricalcolato	360'000	fr.	<	Totale imposte ordinarie	427'234 fr.
Imposte dovute in ragione del 60% del reddito imponibile	360'000	fr.			
Risparmio d'imposta complessivo	67'234	fr.			
<i>quota-parte cantonale</i>	<i>37'352</i>	<i>fr.</i>			
<i>quota-parte comunale (moltiplicatore 80%)</i>	<i>29'882</i>	<i>fr.</i>			

Ripercussioni finanziarie

Tenuto conto delle nuove aliquote massime ai fini dell'imposta sulla sostanza (cfr. capitolo precedente) e ipotizzando che tutti i contribuenti il cui carico fiscale eccede il 60% del proprio reddito imponibile richiedano l'applicazione del nuovo art. 49a LT, l'introduzione del meccanismo proposto comporterebbe un minor gettito cantonale stimato in circa 1.8 milioni di franchi per i periodi fiscali 2018 e 2019 e in circa 0.4 milioni di franchi a partire dal 2020. Per i Comuni l'impatto ammonterebbe a 1.4 milioni per il biennio 2018-2019 e a 0.3 milioni a decorrere dal 2020.

⁸ L'esempio prende spunto dall'articolo di Samuele Vorpe "Il freno all'imposta sulla sostanza" in: RtiD II-2010, p. 546.

Complessivamente, considerando anche le riduzioni delle aliquote menzionate nel capitolo precedente, rispetto alla situazione odierna l'impatto finanziario netto per il Cantone delle misure di sgravio sulla sostanza ammonta quindi a 7.2 milioni di franchi (5.5 milioni per i Comuni) per i periodi fiscali 2018 e 2019 e a 15.6 milioni di franchi (11.8 milioni per i Comuni) a partire dal 2020.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2018.

2.3. Misure per incentivare le società di capitali o cooperative innovative (start-up)

Negli ultimi anni il Cantone Ticino si è dotato di una chiara e ampia politica dell'innovazione, alla quale contribuiscono in maniera importante diverse politiche e leggi settoriali, in particolare la politica economica regionale e la rinnovata Legge per l'innovazione economica.

In questo contesto, sulla scorta anche degli auspici emersi dal cosiddetto "Tavolo di lavoro sull'economia ticinese"⁹, il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha promosso di recente una nuova strategia coordinata che permette di sostenere lo sviluppo nel nostro Cantone di progetti di start-up innovative¹⁰.

Le misure fiscali previste nel presente progetto di legge s'inseriscono nella nuova strategia cantonale dedicata alle start-up, completandola e contribuendo a profilare ulteriormente il Cantone Ticino come un territorio particolarmente attrattivo per la nascita e la crescita di start-up innovative.

Al fine di favorire gli investimenti nelle società start-up innovative (qui denominate società di capitali e cooperative innovative), e di riflesso la politica dell'innovazione, con il presente progetto di legge il Consiglio di Stato propone di:

- ridurre l'aliquota dell'imposta sul capitale per le start-up;
- introdurre l'esenzione dall'imposta di donazione per le start-up;
- defiscalizzare gli investimenti effettuati dalle persone fisiche nelle start-up.

Per limitare l'applicazione di tali disposizioni unicamente alle società che si sono distinte nell'ambito dell'innovazione, nella LT è stato introdotto il nuovo concetto di "società di capitali o cooperativa innovativa".

Potranno beneficiare della qualifica di società innovativa, e quindi delle agevolazioni fiscali contenute nel presente messaggio, unicamente le società di capitali o cooperative che sono state selezionate o premiate nell'ambito di determinati programmi o concorsi cantonali, nazionali o internazionali nei quali hanno presentato le loro idee innovative meritevoli.

⁹ Il rapporto di sintesi delle attività del "Tavolo di lavoro sull'economia ticinese" è consultabile alla seguente pagina internet: www4.ti.ch/dfe/de/tavolo-economia/tavolo-di-lavoro

¹⁰ La nuova strategia cantonale per le start-up è stata presentata in conferenza stampa il 17 marzo 2017 (cfr. seguente pagina internet: www4.ti.ch/sala-stampa/comunicati-stampa/cartella-stampa/?idCartella=153650)

Le agevolazioni fiscali saranno concesse, su richiesta, unicamente nei primi tre periodi fiscali dall'ottenimento della qualifica di società innovativa. L'anno di ricezione del premio, rispettivamente l'anno di selezione al programma, conta come primo periodo fiscale.

Per garantire una maggiore flessibilità, tempestività e accuratezza, la lista dei programmi e dei concorsi cantonali, federali o internazionali che valutano la validità delle idee da un punto di vista innovativo, i dettagli sulla definizione di società "innovativa", come pure le norme di procedura, saranno regolate dal Consiglio di Stato separatamente tramite uno specifico regolamento. Il periodo in cui la start-up/l'investitore può beneficiare delle agevolazioni è per contro regolato direttamente nella legge.

2.3.1 Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle società di capitali o cooperative innovative (start-up)

Situazione attuale e scelte legislative

Come indicato al punto 2.1, in base all'odierno ordinamento tutte le società di capitali e le cooperative che non sono al beneficio di uno statuto fiscale privilegiato (holding, ausiliaria o società d'amministrazione) sono obbligate a corrispondere un'imposta cantonale sul capitale dell'1.5‰, alla quale deve essere aggiunta la relativa imposta comunale.

Come prima misura per agevolare le start-up, proponiamo di ridurre l'aliquota dell'imposta sul capitale dall'attuale 1.5‰ allo 0.01‰. La riduzione è concessa, su richiesta, alle sole società di capitali o cooperative che adempiono i requisiti per essere considerate innovative.¹¹

Per evitare abusi, analogamente al recupero d'imposta previsto per le aziende che hanno ricevuto un esonero fiscale ai sensi dell'art. 11 della Legge sull'innovazione economica, è prevista, anche in questo caso, l'applicazione delle norme per il recupero d'imposta se, nei cinque anni seguenti la tassazione del capitale della start-up con l'aliquota agevolata, questa abbandona il territorio cantonale.

Ripercussioni finanziarie

L'impatto finanziario di questa misura è difficilmente quantificabile in quanto la stessa si applica unicamente su richiesta del contribuente, il quale – per poter beneficiare dell'agevolazione – deve comunque essere stato selezionato o premiato nell'ambito dei programmi o concorsi per start-up. Esso può tuttavia essere ritenuto di entità non materiale.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore di questa misura è prevista per l'1.1.2018.

¹¹ Un'analogia misura è stata introdotta nel 2011 nel Canton Ginevra.

2.3.2 Modifica delle condizioni per l'esonero dall'imposta immobiliare minima

Situazione attuale e scelte legislative

Nella sua formulazione attuale, l'art. 89 esenta dal pagamento dell'imposta immobiliare minima¹² tutte le società di capitali di "nuova costituzione" (ma non le cooperative) per l'anno di fondazione e i due anni fiscali seguenti se non risultano da una trasformazione.

Per evitare confusione, il concetto esistente di "nuova costituzione" viene sostituito con il concetto di "società di capitali o cooperativa innovativa" (start-up). Nella nuova formulazione sono pertanto esentate dall'imposta immobiliare minima tutte le società di capitali e le cooperative innovative con possesso immobiliare. Determinante ai fini dell'esonero non sarà più la nuova costituzione (iscrizione a registro di commercio), bensì la selezione o la premiazione a (determinati) programmi o concorsi relativi a progetti innovativi meritevoli. Le società di capitale o cooperative innovative saranno esentate dal pagamento dell'imposta minima solo per la fase (tre periodi fiscali) in cui beneficiano dell'agevolazione come start-up.

Ripercussioni finanziarie

L'abolizione dell'esenzione per tutte le società per l'anno di fondazione e i due anni fiscali successivi comporta un aumento di gettito valutato in circa 1.0 milione di franchi per il Cantone e in 0.8 milioni di franchi per i Comuni. L'introduzione dell'esonero per le start-up è per contro difficilmente quantificabile, anche se sicuramente inferiore all'aumento di gettito derivante dall'abolizione dell'esenzione generalizzata per tutte le società, in quanto la nuova norma risulta più restrittiva e più mirata.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2018.

2.3.3 Nuova esenzione dall'imposta di donazione per le società di capitali o cooperative innovative (start-up)

Situazione attuale e scelte legislative

Secondo la prassi attuale, se un terzo indipendente versa un importo a fondo perso a favore di una società di capitali di cui non è né azionista, né persona vicina, e l'operazione non è accettata quale risanamento, si è in presenza di una liberalità, che viene in linea di principio assoggettata come donazione nei confronti degli azionisti della società (e non della società stessa). Qualora gli azionisti non fossero invece conosciuti, si procede ad intimare la tassazione al donante, effettuata a carico degli azionisti sconosciuti. In tal caso il donante è personalmente responsabile del pagamento della relativa imposta (cfr. Vittorio Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantionale e internazionale, Agno 1995, pag. 156).

Trattandosi di una liberalità di un terzo, l'operazione sarebbe assoggettata ad un'imposizione tra "non parenti", la cui aliquota potrebbe arrivare fino al 41% del valore dei beni ricevuti.

¹² Conformemente all'art. 88 LT, le società di capitali e le società cooperative devono pagare un'imposta minima sugli immobili situati nel Cantone, quando quest'imposta è superiore all'imposta sull'utile e sul capitale imponibile.

Come terza misura d'incentivazione delle start-up, proponiamo di introdurre, all'art. 155 LT, un nuovo caso di esenzione dall'imposta di donazione dei versamenti a fondo perso a favore delle start-up¹³. Il versamento a fondo perso non sarà più oggetto d'imposta di donazione unicamente se corrisposto da un terzo indipendente. Per gli importi versati dal detentore di diritti di partecipazione direttamente alla start-up è invece prevista una normativa speciale, di cui si dirà meglio al punto successivo.

Ripercussioni finanziarie

L'impatto finanziario di questa misura è difficilmente quantificabile. Si ritiene comunque che dovrebbe essere contenuto in quanto le donazioni tra terzi indipendenti non sono usuali.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2018.

2.3.4 Defiscalizzazione degli investimenti effettuati da persone fisiche nelle società di capitali o cooperative innovative (start-up)

Situazione attuale e scelte legislative

L'ultima misura d'incentivazione prevede la possibilità di defiscalizzare gli investimenti di persone fisiche assoggettate nel Cantone Ticino a favore di start-up che hanno sede o amministrazione effettiva nel nostro Cantone.¹⁴ A differenza della disposizione del punto precedente, che ha per oggetto l'esenzione delle liberalità di terzi indipendenti, la presente misura concerne il trattamento fiscale degli investimenti effettuati dai detentori di diritti di partecipazione nelle proprie società di capitali o cooperative innovative.

Secondo la proposta, i redditi equivalenti per importo agli investimenti effettuati nelle suddette start-up sono tassati con un'imposta annua intera dell'1%. Sono considerati investimenti, ai sensi di questa nuova normativa, la liberazione dei diritti di partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni e i versamenti a fondo perso effettuati da una persona fisica che detiene già, o acquista in questo modo, diritti di partecipazione nella start-up.

Per evitare perdite di gettito e costi amministrativi, senza corrispondenti investimenti di rilievo, la tassazione separata è concessa solo (per periodo fiscale) a partire da un investimento minimo di 50'000 franchi e sino ad un investimento massimo pari all'80% del reddito imponibile dell'investitore nel Cantone, dopo tutte le deduzioni. Sempre per evitare eccessive perdite di gettito, si propone di dare facoltà al Consiglio di Stato di stabilire un importo complessivo massimo (indipendente dal periodo fiscale di riferimento) oltre il quale la tassazione separata non è più concessa al singolo investitore. La differenza tra il reddito imponibile nel Cantone e l'importo dell'investimento passibile di tassazione separata viene imposta ordinariamente con l'aliquota corrispondente alla totalità dei redditi.

Affinché la misura abbia l'effetto positivo sperato, la proposta contiene una serie di disposizioni anti-abuso che limitano la portata dello sgravio e che hanno lo scopo di evitare atteggiamenti ed effetti non voluti. Al verificarsi di queste fattispecie, l'autorità

¹³ La misura proposta prende spunto da una disposizione analoga introdotta nel Canton Giura nel 2012.

¹⁴ Come la precedente, anche questa misura prende spunto da una disposizione analoga introdotta con successo nel Canton Giura nel 2012.

competente ha la possibilità di intervenire con la procedura di recupero d'imposta, salvaguardando il gettito fiscale. Le fattispecie ritenute elusive sono elencate al capoverso 5 del nuovo articolo 37c e concernono i casi di:

- a) distribuzione dissimulata o palese di utile o eccedenze di liquidazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.);
- b) rimborso (anche parziale) dell'investimento;
- c) cessione (anche parziale) a titolo oneroso dei diritti di partecipazione della società di capitali o della cooperativa innovativa;
- d) riduzione di capitale con rimborso agli investitori;
- e) recesso o un'esclusione dell'investitore dalla società di capitali o dalla società cooperativa;
- f) abbandono del territorio cantonale da parte della società di capitali o cooperativa innovativa (start-up), prima del decorso di cinque anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui ha beneficiato dell'agevolazione ai sensi del presente progetto di legge.

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie sono di difficile valutazione poiché strettamente influenzate dal numero delle società beneficiarie e soprattutto dal comportamento e dall'attitudine degli investitori. Quel che è certo è che per ogni franco investito nelle start-up l'azionista potrebbe beneficiare di uno sconto d'imposta massimo ai fini cantonali pari a circa il 14.5% (differenza tra aliquota cantonale massima ai fini dell'imposta sul reddito e nuova aliquota attenuata).

Una possibile stima può tuttavia essere operata prendendo in considerazione i dati delle società neo-costituite che, per effetto dell'art. 89 LT, beneficiano dell'esonero dall'imposta minima. Con riferimento al periodo fiscale 2012, il capitale imponibile di queste società ammonta a circa 130 milioni di franchi. Ipotizzando che di tale importo solo il 10% possa in futuro esser riconducibile alle start-up, la possibile contrazione di gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ammonterebbe ad un importo massimo annuo valutato in circa 2.0 mio di franchi per il Cantone e in circa 1.6 milioni di franchi per i Comuni.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa nuova misura all'1.1.2018.

2.4. Misure di parziale compensazione finanziaria

Al fine di parzialmente compensare i minori introiti fiscali originati dalle misure di sgravio contenute nel presente messaggio, proponiamo di aumentare la percentuale d'imposizione parziale dei dividendi al 70% e di prorogare, per un ulteriore quadriennio, la correzione straordinaria delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche.

Inoltre, rileviamo nuovamente che, come già anticipato al capitolo 0, restringendo il campo d'applicazione dell'esonero dall'imposta immobiliare minima alle sole società start-up innovative, la modifica dell'art. 89 LT genererà anch'essa effetti positivi sul gettito fiscale valutati in circa 1.0 milione di franchi per il Cantone e in 0.8 milioni di franchi per i Comuni.

2.4.1 Inasprimento dell'imposizione parziale dei dividendi

Situazione attuale e scelte legislative

L'imposizione parziale dei dividendi è stata introdotta nel 2009 nell'ambito della Riforma II dell'imposizione delle imprese al fine di attenuare la doppia imposizione economica. La norma prevede che i redditi derivanti da partecipazioni che rappresentano almeno il 10% del capitale azionario di una società possano essere imposti in maniera attenuata. In base all'attuale formulazione della LAID i Cantoni sono liberi di decidere se introdurre la procedura d'imposizione parziale e, in caso affermativo, con quali modalità. I Cantoni possono in particolare scegliere se introdurre uno sgravio a livello della base di calcolo oppure dell'aliquota d'imposta nonché l'entità dello sgravio.

Attualmente il Canton Ticino applica lo sgravio sulla base imponibile e per un ammontare del 40%, se le quote di partecipazione vengono detenute nella sostanza privata e del 50% se vengono detenute nella sostanza commerciale.

Al fine di parzialmente finanziare gli sgravi previsti sul fronte dell'imposta sulla sostanza, si propone – seguendo l'esempio di altri Cantoni - di inasprire l'imposizione parziale dei dividendi uniformando la percentuale di sgravio al 30%. Segnaliamo che tale misura è contenuta anche nella proposta del Consiglio federale relativa al Progetto fiscale 17 posta in consultazione lo scorso 6 settembre. Si tratta pertanto di anticipare un adeguamento legislativo che verosimilmente si renderà comunque necessario nell'immediato futuro.

Ripercussioni finanziarie

A condizioni immutate, l'inasprimento dell'imposizione parziale dei dividendi comporterebbe maggiori entrate fiscali valutate complessivamente in circa 7.0 milioni di franchi per il Cantone e in 5.5 milioni di franchi per i Comuni.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2018.

2.4.2 Imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche: proroga del supplemento transitorio delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale

Situazione attuale e scelte legislative

Nell'ordinamento attuale le persone giuridiche pagano un'imposta immobiliare cantonale dell'1‰ per gli immobili appartenenti alle associazioni e fondazioni e del 2‰ per gli immobili appartenenti alle società di capitali e cooperative.

Per motivi di natura finanziaria, dal 2005 a queste aliquote ordinarie è applicato - tramite una norma transitoria - un supplemento d'imposta del 50%. Tale supplemento "transitorio" è stato prorogato a scadenze quadriennali dal 2008. L'ultima proroga, avvenuta nell'ambito del preventivo 2016, giungerà a scadenza nel 2019.

Al fine di regolare il prelievo di questo tributo anche successivamente al 2019, si propone – con effetto all'1.1.2020 – di prorogare di ulteriori 4 anni (2020-2023) il supplemento del 50%.

Ripercussioni finanziarie

Rispetto alla situazione odierna, l'impatto finanziario è neutro. Tuttavia, tenuto conto che l'attuale norma transitoria decadrà dal periodo fiscale 2020, la modifica legislativa proposta permetterà di assicurare gli introiti attuali (valutati in circa 13.5 milioni di franchi) anche per il quadriennio successivo al periodo fiscale 2019.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2018.

3. RAFFORZAMENTO DELLA POLITICA FAMILIARE

“Sostenere chi sostiene!”, questa potrebbe essere l'espressione riassuntiva di tutte le misure che si intendono promuovere nell'ambito del presente messaggio, nella prospettiva di favorire e sviluppare la solidarietà intergenerazionale. Come indicato nell'introduzione del presente messaggio, la citata solidarietà si sviluppa dalle principali componenti della società, ossia i contribuenti, le famiglie e il mondo del lavoro. Tra di esse vi è un evidente potenziale di sinergia positiva, ritenuto come il lavoro costituisce uno degli aspetti fondanti della nostra società e della vita di tutti gli individui.

I cambiamenti a livello sociale intervenuti nel corso degli ultimi decenni hanno modificato le dinamiche familiari. La sensibilità e l'attenzione su questo tema ha subito negli ultimi tempi un'importante evoluzione anche a livello nazionale. Infatti, nella recente consultazione promossa dalla Confederazione sul “Progetto fiscale 17” è previsto, accanto alle proposte di riforma in ambito fiscale, un generalizzato sostegno alle famiglie tramite un innalzamento degli assegni familiari ordinari. Di particolare interesse le argomentazioni a supporto in cui si evidenzia come la situazione economica delle famiglie è fortemente condizionata dalle spese per i figli che portano quest'ultime ad avere una capacità economica mediamente inferiore del 10%-15% rispetto alle famiglie senza figli. Tra i principali costi dei figli a pesare molto sul bilancio di molte famiglie del ceto medio e a essere particolarmente gravosi sono i costi di custodia dei figli, l'abitazione e l'istruzione. Elementi a cui per il tramite del presente messaggio si intende fornire un concreto contributo valorizzando la solidarietà del nostro sistema sociale.

Per poter permettere dunque alla famiglia di continuare a svolgere il proprio ruolo di cellula primaria e fondamentale della nostra società, occorrono misure di sostegno diversificate al fine di poter affrontare al meglio le difficoltà con le quali si vede confrontata. Uno Stato attento allo sviluppo della società del domani non può esimersi dal promuovere e attuare una politica familiare che si adatti in funzione di una società in continua trasformazione, contraddistinta da un costante aumento delle persone anziane, da un tasso di natalità che ha raggiunto dei livelli minimi impensabili solo qualche decennio fa e dall'accresciuta esigenza di migliorare la conciliazione tra necessità familiari e lavorative.

Allo scopo di fornire una concreta risposta alle citate esigenze, con il presente messaggio s'intende rafforzare il sostegno alle famiglie con misure mirate. Esse sono riassunte nel seguente schema e saranno in seguito descritte nel dettaglio:

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MISURE		
Sostegno diretto alle famiglie	1. Assegno parentale	Nuova
	2. Sostegno alla spesa di collocamento del figlio	Potenziamento
	3. Servizi e strutture di accoglienza	Potenziamento
	4. Sostegno ai familiari curanti	Potenziamento
Politica aziendale a favore delle famiglie	5. Sensibilizzazione delle aziende	Nuova
	6. Servizi e strutture aziendali	Nuova
	7. Riconoscimento e certificazione	Nuova
	8. Sviluppo e valorizzazione delle competenze	Nuova

Le forme familiari si diversificano sia nella loro composizione sia nell'organizzazione. Di riflesso anche i bisogni espressi dai nuclei familiari si modificano e si differenziano e, pertanto, anche le risposte alle nuove esigenze devono essere attualizzate sempre nel rispetto dell'autonomia e della libertà di scelta delle singole famiglie.

La politica familiare è un tassello sempre più importante della politica sociale che tocca in modo trasversale molti ambiti della società e della quotidianità. Il progetto di rafforzamento della politica familiare in Ticino si sviluppa in sei ambiti d'intervento che toccano gli aspetti lavorativi, organizzativi, formativi e finanziari. A questo proposito si richiama il capitolo "Bisogni della popolazione e sfida demografica", in particolare la scheda "Riorientamento della politica familiare" delle Linee Direttive e Piano Finanziario 2016 – 2019.

Alcune delle misure previste si intersecano con le riforme in atto nel mondo dell'economia, con la rivisitazione dei rapporti fra i differenti livelli istituzionali e con l'evoluzione della struttura demografica di una comunità.

Ci sono almeno 6 forti argomenti che sostengono il rafforzamento della politica familiare:

1. Garantisce l'autonomia dei genitori nella libera scelta del modello familiare e della sua organizzazione: in uno stato liberale e democratico l'intervento della società e dello Stato non deve orientare le libere scelte degli individui e delle famiglie, ma garantire loro la possibilità e l'opportunità di costituire e organizzare convenientemente la propria famiglia;
2. Favorisce l'economia a mantenere un alto livello di manodopera formata e con esperienza: l'aumento del grado medio di formazione (sia degli uomini ma in particolare delle donne), il progresso tecnologico sempre più spinto e il know how acquisito tramite l'esperienza spingono l'economia a fare il possibile per evitare un'eccessiva rotazione dei collaboratori, in considerazione degli elevati oneri legati all'acquisizione delle competenze e conoscenze necessarie allo svolgimento dei compiti. Le misure di politica familiare favoriscono questa dinamica e permettono di

adeguatamente recuperare nel tempo l'investimento della società nella formazione dei propri cittadini.

3. Favorisce la centralità della famiglia quale perno della società, le misure indicate dal rafforzamento rilevano il valore dell'equità e delle pari opportunità;
4. Genera effetti positivi nel percorso di crescita e nell'integrazione sociale dei bambini: le offerte di formazione (per genitori e bambini), lo sviluppo qualitativo delle strutture preposte all'accoglienza e il consolidamento dei rapporti intergenerazionali contribuiscono all'ampliamento delle opportunità di crescita, di benessere e di inclusione sociale dei bambini, futuri cittadini;
5. Migliora l'autonomia economica delle famiglie, permettendo altresì all'ente pubblico d'incrementare il gettito fiscale: lo sviluppo delle misure che rendono conciliabili lavoro e famiglia favorisce l'inserimento lavorativo dei genitori, generando così nuovi redditi e risorse fiscali aggiuntive, rispettivamente minori oneri a carico della società. Non solo in termini sociali dunque l'investimento nella politica familiare esplica benefici positivi per l'intera società, garantendo nel tempo un interessante ritorno dell'investimento effettuato;
6. Considera l'evoluzione della società, delle strutture familiari e dei loro bisogni: in particolare per quanto riguarda la Svizzera, e ancora di più il Ticino, l'invecchiamento della popolazione e il basso tasso di natalità, unitamente alla possibile diminuzione dell'immigrazione, rendono necessario un adeguamento costante della sicurezza sociale anche a sostegno delle famiglie, al fine di attenuare gli effetti di una piramide demografica che sarà sempre più sbilanciata tra persone attive e non sul mercato del lavoro.

La crescente domanda di conciliazione negli ultimi anni è riconducibile, oltre che al desiderio personale di realizzazione professionale e alla necessità d'incrementare il reddito di molte famiglie, anche alle trasformazioni qualitative e strutturali che coinvolgono le famiglie e il mercato del lavoro. Ne derivano diversi effetti sulla qualità del lavoro in azienda, in termini di adeguata serenità, concentrazione, motivazione, efficienza e della qualità della vita, sul fronte personale, familiare e del benessere psico-fisico.

Oltre a favorire la libera scelta dell'organizzazione familiare, un ruolo attivo delle imprese in quest'ambito rappresenta certamente una delle sfide principali dei prossimi anni, in termini d'innovazione trasversale e competitività sostenibile e responsabile.

Il riorientamento della politica familiare coinvolge pertanto due settori:

- quello del sostegno, diretto o indiretto, alle famiglie con figli minorenni, coordinato e supportato dall'ente pubblico (Confederazione, Cantone e Comuni);
- quello della politica del personale in azienda che favorisca la conciliabilità lavoro e famiglia, coordinato e promosso in collaborazione con enti no profit dalle associazioni di categoria del mondo del lavoro.

Vi è inoltre un ulteriore importante ambito che richiama l'esigenza di conciliare vita privata e lavorativa. Nello specifico ci riferiamo ai familiari curanti i quali, in funzione delle differenti situazioni, in accordo con i propri datori di lavoro potranno individuare delle modalità più flessibili per conciliare le esigenze di cure dei familiari con gli impegni professionali. I

familiari curanti, accanto alla loro attività professionale a tempo parziale o a tempo pieno sono coinvolti durevolmente nella cura dei loro parenti (anziani, invalidi o figli) e ciò allo scopo di sostenerli in quanto “persone di fiducia” e rispettivamente prevenire un precoce processo d’istituzionalizzazione della presa a carico. Il Ticino è pioniere in questo settore e può contare su una comprovata esperienza positiva. Di sicuro con l’invecchiamento della popolazione le necessità aumentano.

Le misure proposte si aggiungono alla riallocazione di risorse finanziarie (oltre 3 Mio di franchi) già decise dal Gran Consiglio nel 2016 nell’ambito del Messaggio 7184 concernente il “Pacchetto di misure di riequilibrio delle finanze cantonali” così riassunte:

- l’introduzione del contributo cantonale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio durante l’esercizio di un’attività lavorativa o formativa. Tale aiuto ammonta al 20% della retta (per una retta massima di fr. 1’200 a tempo pieno). Ne beneficiano le famiglie in cui almeno un membro dell’unità di riferimento del minore sia a beneficio della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMAL). Per tale aiuto, rivolto anche alle famiglie che si affidano non solo ai nidi, ma anche alle famiglie diurne e ai centri extra-scolastici è stata allocata la somma di 1,8 Mio di franchi.
- un supplemento di contributo alle strutture che adempiranno determinati requisiti, tra cui una dotazione di personale formato maggiore e una retribuzione del personale che raggiunga i limiti salariali di riferimento. Tale spesa dovrebbe comportare un aumento del contributo cantonale di circa 0,9 mio di franchi.
- l’estensione del diritto all’assegno di prima infanzia fino all’oggettiva possibilità del figlio di accedere alla scuola dell’infanzia ma al massimo fino alla fine del mese in cui lo stesso compie i 4 anni, momento nel quale l’accesso alla scuola dell’infanzia diviene obbligatorio. Per tale estensione è stato allocato un importo di 0.3 mio di franchi.

3.1. Misure di sostegno diretto alle famiglie

Le misure proposte in questo messaggio, che nel complesso comportano un impegno finanziario a regime a partire dal 2021 di quasi 21 mio di franchi, sono rese possibili grazie alla responsabilità sociale delle imprese ticinesi che le finanziano integralmente tramite un prelievo a loro carico sulla massa salariale, ritenuta la loro complementarietà con il citato primo pacchetto di misure in ambito fiscale.

A tal riguardo è utile ricordare come l’economia da tempo contribuisca in modo sostanziale a sostenere le politiche familiari, finanziando in parte l’assegno integrativo, per il tramite del prelievo di un contributo dello 0.15% sulla massa salariale, ciò che consente al Cantone di intervenire solo in via sussidiaria per questa prestazione (art. 73 cpv. 1 Laf).

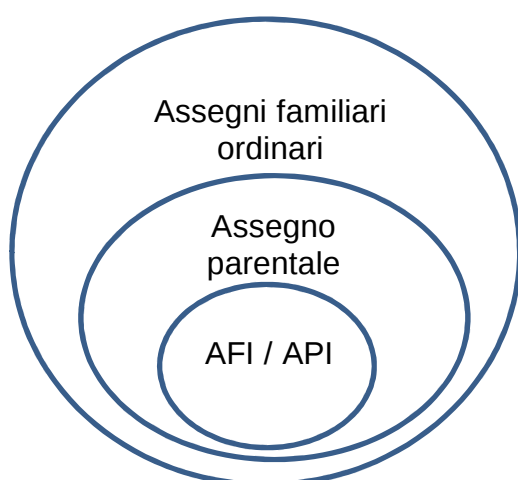
La tabella seguente evidenzia l'ammontare complessivo degli assegni erogati finora con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

Nel 2015	Prestazioni familiari versate (mio CHF)	Di cui a carico	
		Cantone (mio CHF)	Datori di lavoro, indipendenti e persone senza attività lucrativa (PSAL) mio/CHF
(1) Assegni familiari ordinari (figli, formazione)	266.2	0	266.2
	In %	0%	100%
(2) Assegni familiari di complemento (AFI/API)	40.2	18.7	21.5
	In %	47%	53%
Totale (1+2)	306.4	18.7	287.7
	In %	6%	94%

Con il presente messaggio, accanto all'assegno familiare ordinario a carattere universale, agli assegni di complemento AFI/API, che permettono a molte famiglie di evitare il ricorso al sostegno sociale, si propone un nuovo assegno, **l'assegno parentale**, anch'esso mirato e rivolto a un numero di beneficiari più ampio che abbraccia anche il ceto medio, colonna portante della società ticinese anche per quel che riguarda la famiglia.

Con l'introduzione dell'assegno parentale si compie un ulteriore importante passo nel sostegno delle politiche familiari, per il tramite di una politica d'interventi articolata, rafforzando anche l'attuale modello ticinese degli assegni familiari riconosciuto in tutta la Svizzera come molto interessante ed efficace (il cosiddetto "tessiner Modell").

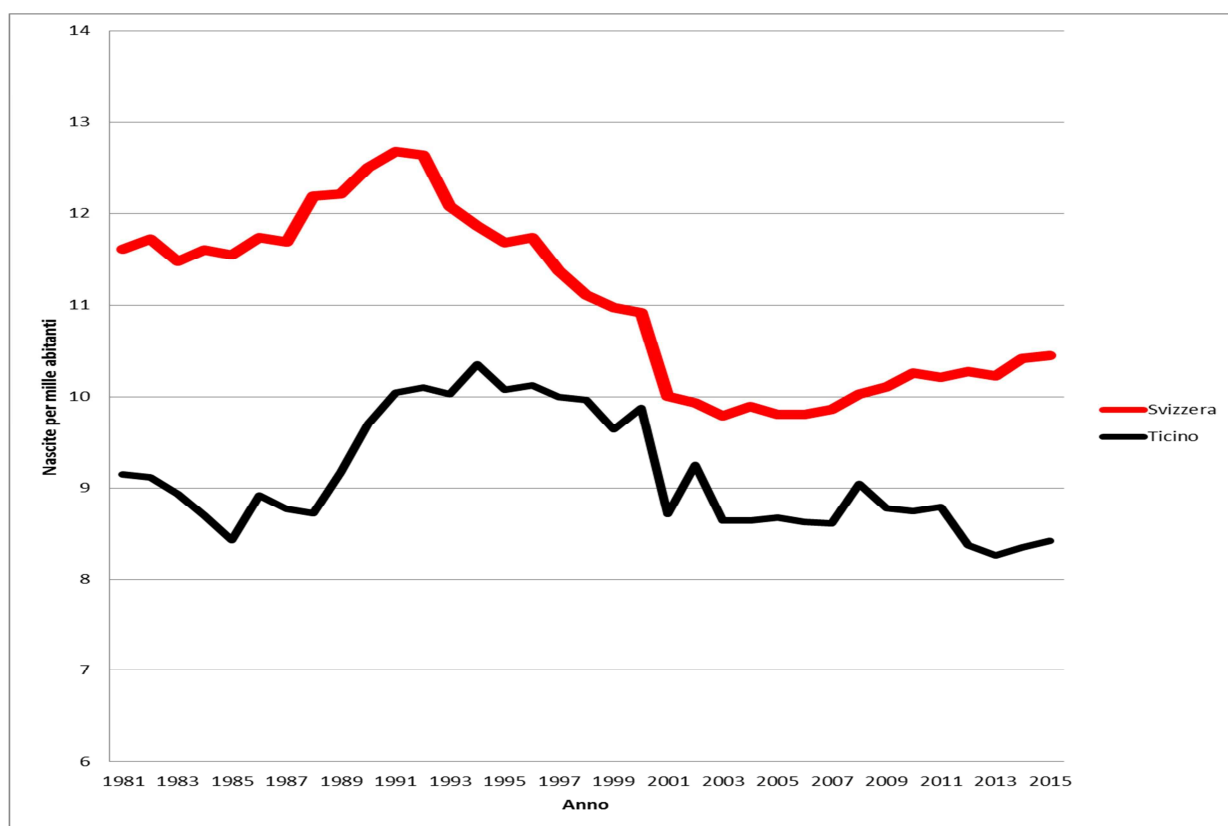
Schema: beneficiari di assegni familiari



I dati statistici evidenziano come il Ticino sia caratterizzato, in un confronto intercantonale, da due particolari situazioni: una bassa natalità e rispettivamente un'importante proporzione di persone anziane sul totale della popolazione. Queste evidenze sono state illustrate dall'Ufficio federale di statistica (UFS) in occasione dell'ultima pubblicazione dei dati sulla popolazione residente in Svizzera a fine agosto 2016 (i dati relativi al 2016 saranno disponibili a fine settembre 2017).

Da questa pubblicazione, per quanto attiene un confronto intercantonale emerge che il Ticino presenta il più basso tasso di natalità a livello svizzero (8.4 nascite ogni 1000 abitanti rispetto alla media nazionale di 10.5 nascite) e che nel 2015 il Ticino, unitamente a Sciaffusa, Basilea-Città e Uri, ha registrato più decessi che nascite (cfr. allegato Tabella 5).

Qui di seguito viene riportato un grafico che evidenzia l'evoluzione della natalità (nascite per 1'000 abitanti) in Svizzera e in Ticino (in allegato il Grafico 1 riporta i valori di tutti i Cantoni svizzeri) dal 1981 al 2015. In generale si è assistito ad una tendenza al ribasso dei valori medi svizzeri nel periodo osservato, con tuttavia una leggera ripresa dal 2005, mentre in Ticino non si è ancora riscontrato una significativa inversione di tendenza. In nero è evidenziato il dato ticinese mentre in rosso quello medio svizzero.



Accanto ai dati sulla natalità, l'UFS ha presentato i dati della popolazione residente per classi d'età calcolando un particolare indice relativo al rapporto di dipendenza tra la popolazione. Esso è calcolato tra la popolazione generalmente inattiva (meno di 20 anni e 65 e più anni) e la popolazione in età lavorativa (20-64 anni). Il risultato è espresso in numero di persone generalmente inattive, e che dunque dipendono da quelle attive, rispetto a 100 persone in età lavorativa. Anche da questa particolare statistica, riportata in allegato alla Tabella 6, si nota che il Ticino nel 2016 presenta un elevato indice di dipendenza per le persone anziane (36.9 rispetto ad una media nazionale di 29.3) mentre che per il rapporto di dipendenza dei giovani la quota è pari a 30.8, leggermente inferiore alla media nazionale di 32.5, conseguente alla bassa quota di natalità.

A tal riguardo è necessario completare e riorientare le politiche di sostegno alle famiglie. Lo scopo è quello di sostenere, migliorandone le condizioni quadro, la libera scelta delle famiglie di mettere al mondo dei figli.

3.1.1 Assegno parentale

Con questo messaggio si propone l'introduzione di un assegno parentale esteso alle famiglie del ceto medio, sempre più confrontate con crescenti oneri a loro carico, in particolare per far fronte alle spese obbligatorie, per riconoscere l'impegno sociale legato alla libera scelta di dare una continuità ed un futuro alla società civile per il tramite della nascita di un figlio. L'assegno parentale vuole altresì essere una forma di supporto alla famiglia anche nel favorire l'adozione di scelte individuali che siano il meno possibile condizionate da situazioni contingenti quali, ad esempio, il vincolo del conseguimento del reddito tramite un'occupazione a tempo pieno da parte di entrambi i genitori o, per le famiglie monoparentali, da parte della madre. Il citato assegno potrà pertanto essere destinato a compensare, seppur parzialmente, la perdita di reddito dovuta all'interruzione / riduzione del grado d'impiego oppure, ad esempio, essere impiegato per cofinanziare il collocamento dei figli in una struttura preposta. Opzione quest'ultima che, in ragione dei costi di custodia di una certa rilevanza, potrebbe risultare di difficile accesso per quelle famiglie che non beneficiano di specifici sostegni finanziari previsti dall'ordinamento giuridico vigente a favore delle fasce della popolazione più fragili, potenziato dal settembre di quest'anno, come descritto nelle considerazioni introduttive di questo capitolo.

Tra le opzioni analizzate allo scopo di definire la proposta di assegno parentale, è stata valutata anche quella di incrementare l'importo dell'assegno familiare ordinario per il primo anno di vita del bambino, assegno che, è utile ricordare, viene versato universalmente a tutti indipendentemente dalle condizioni di reddito. Tale opzione è stata infine scartata. L'obiettivo perseguito dall'assegno parentale è quello di dare un tangibile contributo estendendolo esclusivamente sino al ceto medio, nell'ottica di contribuire a sostenere la scelta delle famiglie che decidono di avere un figlio, contrastando di riflesso la bassa natalità nel nostro Cantone.

Per meglio contestualizzare la proposta di entrata in vigore di un nuovo strumento di sostegno alle famiglie, è opportuno ricordare quanto già esiste. Le famiglie con figli beneficiano attualmente del dispositivo federale degli assegni familiari. Con la modifica della LAFam intervenuta dal 1. gennaio 2009, per ogni figlio è garantito il diritto ai cosiddetti assegni familiari ordinari (assegno per figli fino a 16 anni o assegno di formazione fino a 25 anni), indipendentemente dalla situazione professionale del genitore o dei genitori (salariato, indipendente o persona senza attività lucrativa) e indipendentemente dalla situazione economica della famiglia. La LAFam ha concretizzato il principio "un figlio un assegno".

In Ticino le famiglie con figli che si trovano nel bisogno sono sostenute, oltre che dagli assegni familiari federali, dagli assegni familiari di complemento: l'assegno familiare integrativo, che garantisce il fabbisogno dei figli fino a 15 anni e l'assegno familiare di prima infanzia che copre il fabbisogno dell'intero nucleo familiare se all'interno dello stesso vi è un figlio non ancora in età scolare ma al massimo fino a 4 anni di età. Queste prestazioni rappresentano un valido strumento di prevenzione e di lotta contro possibili situazioni di povertà delle famiglie ed hanno suscitato peraltro l'interesse di altri Cantoni e della Confederazione: il cosiddetto "modello ticinese" di assegni familiari introdotto nel 1997 (e, dal 2003, come modello integrato ed armonizzato con altre prestazioni sociali cantonali tramite la Laps, tranne gli aiuti allo studio) ha, infatti, consentito di disgiungere la politica familiare da quella assistenziale, concretizzando il principio che la nascita di un figlio non deve diventare causa di povertà. Questa politica è stata di recente completata

con un'iniziativa volta a sostenere i beneficiari di assegni di prima infanzia nel reinserimento professionale, allo scopo di favorire l'indipendenza economica dell'unità di riferimento al più tardi entro la conclusione del periodo quadro di copertura del fabbisogno del nucleo familiare (un figlio che ha al massimo 4 anni, limite d'età aggiornato da 3 a 4 anni a partire dal 2017) ed evitare pertanto di dover ricorrere all'assistenza.

Un'ulteriore sostegno finanziario per molte famiglie è garantito tramite la riduzione dei premi nell'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie (Ripam) che, da un lato, avvantaggia i figli minorenni e giovani adulti in formazione nel meccanismo di ripartizione di detta prestazione all'interno dell'unità di riferimento (art. 65 cpv. 1^{bis} LAMal) e, dall'altro, avvantaggia le famiglie con figli rispetto alle altre tipologie di beneficiari (art. 32a cpv. 3 LCAMal).

Accanto agli aiuti per le famiglie bisognose con incentivi per renderle finanziariamente meno dipendenti dagli aiuti sociali, riteniamo necessario estendere la politica familiare in sintonia con le tendenze in atto a livello europeo che hanno ridefinito la politica familiare, che non è più intesa esclusivamente come prevenzione alla povertà delle famiglie e sostegno alla conciliazione famiglia-lavoro ma pone al centro il benessere e lo sviluppo del bambino quale finalità ultima, indipendentemente dalla situazione economica dei genitori. In questo senso la politica familiare promossa dal Cantone ha voluto di recente rafforzare il sostegno a strutture di accoglienza dei bambini condizionandolo al raggiungimento di criteri gestionali che favoriscano lo sviluppo della qualità della presa a carico.

Campo di applicazione personale, materiale e procedura

In termini di sostegno supplementare alle famiglie, si propone dunque di riconoscere questa nuova prestazione che aiuti i genitori nel poter concretizzare il loro obiettivo primario della cura dei figli, potendo beneficiare di maggiore autonomia nell'operare le proprie scelte. Diversi ambiti della società già prevedono una solidarietà fra individui e fra generazioni; ad esempio i giovani genitori che sono chiamati a partecipare solidalmente al pagamento dei premi di cassa malati, pur rientrando nella fascia della popolazione che non è una grande consumatrice di prestazioni sanitarie.

Lo scopo è di dare un tangibile segnale di sostegno da parte della società alle famiglie ticinesi confrontate con l'arrivo di un figlio. Evento che, sul piano organizzativo e finanziario – in termini di riduzione dell'attività lucrativa dei genitori, come pure di compensazione di maggiori oneri legati alla crescita dei figli, in particolare per le famiglie escluse dal diritto agli AFI-API – comporta delle difficoltà che questa nuova prestazione intende contribuire ad attenuare.

L'assegno parentale è accordato ai genitori che sono attivi professionalmente come salariati o come indipendenti e anche a quelli che non lavorano (persone senza attività lucrativa): in questo senso, il campo di applicazione personale è sufficientemente ampio ma mirato con un limite di reddito verso l'alto.

L'aiuto è concesso alle famiglie in caso di nascita di un figlio e anche in caso di adozione, ad eccezione dell'adozione del figlio del coniuge (e, in ragione della modifica del Codice civile che entrerà in vigore il 01.01.2018, anche in caso di adozione del figlio del partner

registrato e del figlio del convivente di fatto¹⁵), analogamente a quanto previsto dalla legislazione cantonale per l'indennità di adozione. In caso di adozione, la prestazione è però accordata se l'adottando – al momento dell'accoglimento in famiglia – è minorenni. Ricordiamo che la prestazione intende essere indipendente dalle scelte dei genitori, in particolare quella della madre di profittare di un congedo non pagato dopo aver beneficiato dell'indennità per maternità secondo la legislazione federale o l'indennità di adozione secondo la legislazione cantonale: in questo senso, essa sostiene ed agevola le famiglie nelle loro scelte di vita. Per questo motivo l'erogazione dell'assegno parentale è prevista in un unico versamento dopo 8 mesi dal momento della nascita del figlio rispettivamente dell'accoglimento dell'adottando affinché tale prestazione possa essere impiegata dai beneficiari della stessa coerentemente con le citate scelte.

Massimale di reddito

L'assegno parentale non è una prestazione a garanzia del fabbisogno vitale come gli assegni familiari di complemento (AFI e API) o una prestazione a copertura di una determinata spesa come la riduzione dei premi (Ripam), il cui diritto dipende dalla situazione economica della famiglia in termini di redditi e spese. L'obiettivo è quello di fornire un sostegno economico ai genitori dopo l'arrivo di un figlio. L'assegno parentale intende aiutare, in particolare, le famiglie confrontate con una diminuzione di reddito nel primo anno di vita del figlio, segnatamente dopo che la madre ha esaurito il diritto alle indennità per maternità, che è una prestazione sostitutiva di reddito. L'assegno è orientato soprattutto ai genitori che lavorano allo scopo di agevolarli e sostenerli nella conciliazione lavoro/famiglia, senza dimenticare, considerate le finalità, anche i genitori che non lavorano (in particolare le famiglie monoparentali). Esso è riconosciuto fino a un determinato massimale di reddito lordo annuo da attività lucrativa (salario da dipendente o reddito da indipendente) determinante ai fini dell'AVS percepito dopo la nascita del figlio o dell'accoglimento dell'adottando.

Per l'assegno parentale un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale).

Ritenuto come il reddito lordo da attività indipendente non è immediatamente disponibile, il diritto alla prestazione è accordato in via provvisoria; qualora dovesse essere successivamente appurato che il reddito da indipendente, così come determinato dalla notifica di tassazione dell'anno di riferimento, superi il massimale, il genitore è tenuto a restituirla.

Oltre al reddito da lavoro, sono considerate anche eventuali prestazioni sostitutive, quali l'indennità di disoccupazione e di insolvenza ai sensi della LADI, l'indennità per perdita di guadagno ai sensi della LAINF, della LAM e dell'assicurazione malattie.

Il reddito considerato è quello percepito dopo 5 mesi dalla nascita del figlio o dell'accoglimento dell'adottando; ciò consente di considerare le scelte lavorative dei genitori che dopo l'evento decidono di ridurre il loro grado d'occupazione per dedicarsi al figlio.

¹⁵ Cfr. nuovo art. 264c CCS.

Massimale di sostanza

Il diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera 400'000 di franchi al momento dell'accertamento del massimale di reddito.

Unità di riferimento

In caso di famiglia bi-parentale, il reddito lordo e la sostanza netta determinanti, per gli importi sopra descritti, sono calcolati considerando entrambi i genitori, indipendentemente se coniugati, partner registrati o partner conviventi. In questo senso, ci si ispira al concetto di unità di riferimento prevista dall'art. 4 Laps; diversamente dall'art. 4 Laps, non sono però presi in considerazione i redditi dei figli (minorenni dei quali i genitori detengono l'autorità parentale o maggiorenni ancora economicamente dipendenti dai genitori).

Residenza

La prestazione spetta ai genitori che sono domiciliati ed effettivamente residenti in Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all'accoglimento in famiglia dell'adottando, a condizione che anche il figlio (nato o adottato) sia domiciliato ed effettivamente residente nel nostro Cantone a quel momento. Di fatto, la prestazione non è quindi esportabile e, in quest'ottica, essa differisce dall'assegno di nascita e adozione che i Cantoni, stante la LAFam, hanno facoltà di prevedere nelle loro legislazioni cantonali di applicazione e complemento della LAFam, in aggiunta ai cosiddetti assegni familiari ordinari (assegno per figli e assegno di formazione).

Periodo di carenza

Nell'ottica di accordare la prestazione alle famiglie che hanno acquisito un legame con il nostro territorio, analogamente agli AFI-API, il diritto è subordinato ad un periodo di carenza, inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno determinante per il diritto, cioè il verificarsi dell'evento (nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione).

Se il genitore (famiglia monoparentale) o i genitori (famiglia bi-parentale) sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3 anni. Se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di carenza è di 5 anni. In caso di situazione mista (un genitore svizzero e l'altro straniero), si applica la regola valida per i cittadini svizzeri.

Importo

L'importo dell'assegno parentale è uguale per tutti gli aventi diritto e ammonta a 3'500 franchi.

Per poter beneficiare dell'assegno i richiedenti dovranno rispettare i massimali di reddito e di sostanza definiti. Si ricorda che l'assegno parentale sarà erogato *una tantum* otto mesi dopo la nascita del figlio o dell'accoglimento dell'adottando.

Coordinamento con altre prestazioni sociali di complemento e legislazione fiscale

Onde evitare che lo Stato dia con una mano e tolga con l'altra, la prestazione non è considerata quale reddito nel calcolo di altre prestazioni sociali di complemento che dovessero spettare ai genitori quali le prestazioni complementari all'AVS/AI, gli assegni familiari di complemento e la prestazione assistenziale.

Allo stesso scopo, l'assegno parentale, come già oggi gli AFI e API, non sarà imponibile fiscalmente (cfr. modifica ad art. 23 lett. d) LT).

Richiesta

A livello procedurale, la prestazione è concessa su richiesta (previo invio dell'apposito formulario alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari) e a condizione che sia inoltrata entro 12 mesi dalla nascita del figlio rispettivamente entro 12 mesi dal momento in cui l'adottando è accolto a casa. Trascorso questo termine, il diritto alla prestazione non è più dato.

Allo scopo di rendere accessibile la nuova prestazione al maggior numero possibile di genitori potenzialmente beneficiari, si prevede di adottare una strategia d'informazione attraverso differenti canali.

Organo d'esecuzione

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è l'organo incaricato della determinazione del diritto e del versamento della prestazione familiare (parte relativa alle prestazioni).

Ripercussioni finanziarie:

Considerato l'effetto del periodo di carenza e dei massimali di reddito e sostanza, si stima che l'assegno parentale venga erogato annualmente per circa 2'000 bambini, con un impatto finanziario pari a circa 6.9 mio di franchi annui.

Anno	2016
Numero di figli nati in Ticino	2'806
Numero di figli per i quali non si adempie al periodo di carenza	250
Numero figli per i quali si supera il massimale di reddito	500
Numero figli per i quali si supera il massimale di sostanza	60

Si segnala che, dal profilo del gettito fiscale, l'introduzione dell'assegno parentale tra i redditi esenti (cfr. modifica art. 23 lett. d LT) non comporterà alcuna ripercussione in quanto si andrà ad esonerare un reddito che fino a oggi non è mai stato tassato poiché inesistente.

Entrata in vigore:

L'entrata in vigore di questa misura è prevista dall'1.1.2019.

3.1.2 Sostegno alla spesa per il collocamento del figlio

L'assegno parentale testé descritto persegue lo scopo di poter fornire un sostegno finanziario alle famiglie con il massimale di reddito e sostanza sopra indicati. A fianco di questo aiuto si ritiene necessario garantire un ulteriore aiuto finanziario alle famiglie monoparentali o biparentali che hanno una situazione economica precaria e che devono collocare i figli presso un nido dell'infanzia oppure una famiglia diurna durante l'esercizio di un'attività lucrativa (o attività sostitutiva) o per poter seguire una formazione.

Questo obiettivo viene perseguito riconoscendo alle famiglie, a condizione che siano al beneficio di prestazioni sociali (Indennità straordinarie di disoccupazione per ex-

indipendenti, API o assistenza sociale), una prestazione mirata a contribuire finanziariamente al pagamento della retta dovuta al collocamento del figlio. Questa misura è supplementare all'aiuto soggettivo introdotto a seguito della modifica del 2016 nell'ambito del Messaggio (n.7184) concernente il "Pacchetto di misure di riequilibrio delle finanze cantonali" (vedi punto 3).

La prestazione è accordata se il figlio è collocato presso un nido dell'infanzia oppure una famiglia diurna che adempie i requisiti previsti dalla legge per le famiglie.

È considerata attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi della legislazione federale sull'AVS; sono equiparate ad un'attività professionale remunerata, in particolare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi della LADI, la partecipazione a provvedimenti d'ordine professionale ai sensi della LAI e la partecipazione alle misure mirate all'inserimento sociale e professionale dei beneficiari di AFI-API o dell'assistenza sociale.

Gli aspetti operativi saranno disciplinati nel relativo regolamento di applicazione. In funzione delle differenti casistiche sarà valutata l'eventualità di porre i costi di custodia a carico delle singole basi legali settoriali.

Ripercussioni finanziarie:

Tenuto conto che questa prestazione è limitata ai beneficiari di prestazioni sociali che svolgono un'attività professionale o sono in formazione, sulla base delle attuali pratiche attive, si valuta che l'impatto finanziario di questo provvedimento sarà di 0.2 milioni di franchi annui.

Entrata in vigore:

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2018, per garantire continuità allo specifico decreto esecutivo che scadrà il prossimo 31 dicembre 2017.

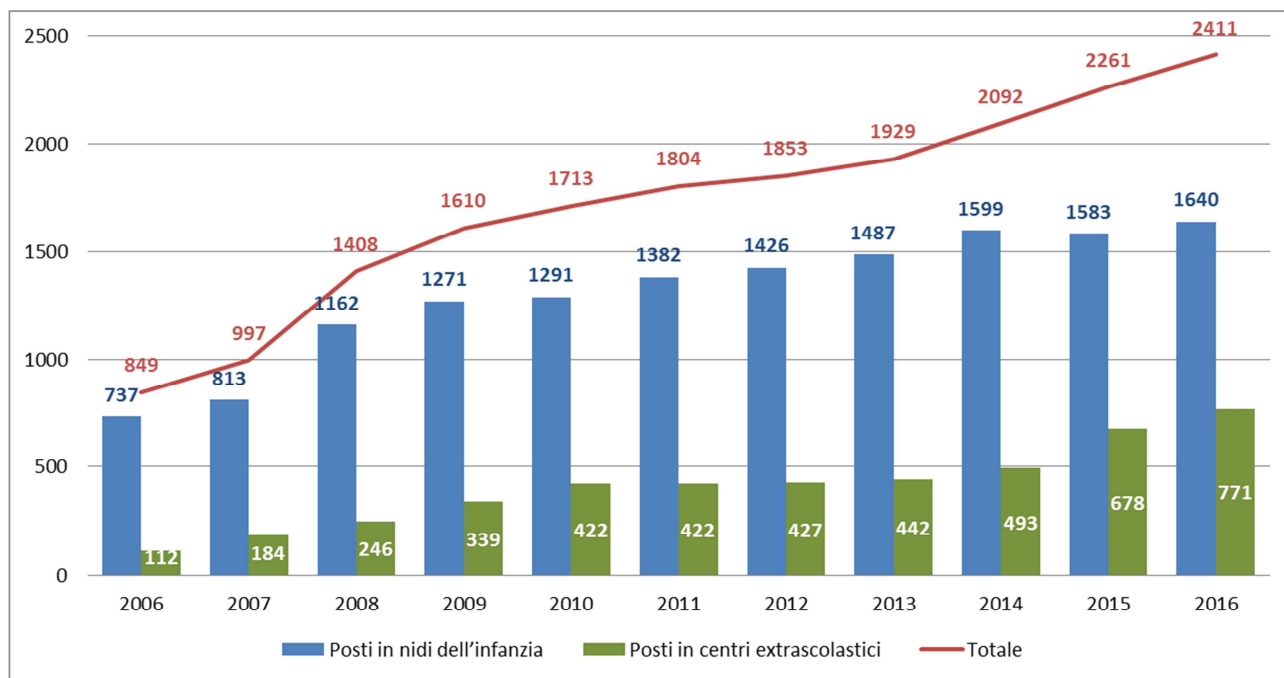
3.1.3 Servizi e strutture di accoglienza

Dall'entrata in vigore della Legge per le famiglie nel 2006 le attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola si sono notevolmente sviluppate, sia come offerta quantitativa sia nella qualità delle prestazioni pedagogiche e educative. In Ticino negli ultimi anni sono stati fatti molti sforzi per favorire lo sviluppo di queste strutture e incrementare il numero di posti a disposizione delle famiglie. La politica del sostegno alle famiglie sta ancora vivendo un'importante fase di sviluppo. Le dinamiche positive e virtuose di questo settore hanno permesso nel tempo una sua significativa evoluzione recuperando un certo ritardo iniziale e posizionando il nostro Cantone ad un buon livello in un confronto intercantonale. In quest'ottica, con le misure proposte con il presente messaggio e rispettivamente con quanto si intende ulteriormente proporre con la prevista seconda tappa di riforma fiscale e sociale, il nostro Cantone potrà raggiungere un invidiabile posizionamento in questa importante politica di sostegno alle famiglie sia sul piano nazionale sia europeo.

Tornando agli aspetti quantitativi, qui di seguito sono presentati alcuni grafici che confermano l'importante crescita dell'offerta di questo settore finalizzato a sostenere i genitori nel conciliare famiglia e lavoro o formazione, come pure evidenziano il fatto che l'evoluzione dell'offerta ha potuto soddisfare la crescente domanda di posti.

Il grafico sottostante rappresenta l'evoluzione del numero di posti autorizzati in nidi dell'infanzia e nei centri extra scolastici dal 2006 al 2016. I primi sono passati dai 737 del 2006 ai 1'640 del 2016 (+903 posti), mentre i secondi hanno visto un incremento di 659 posti, passando dai 112 del 2006 ai 771 del 2016.

Evoluzione del numero di posti autorizzati in nidi dell'infanzia e centri extrascolastici, in Ticino, 2006 - 2016

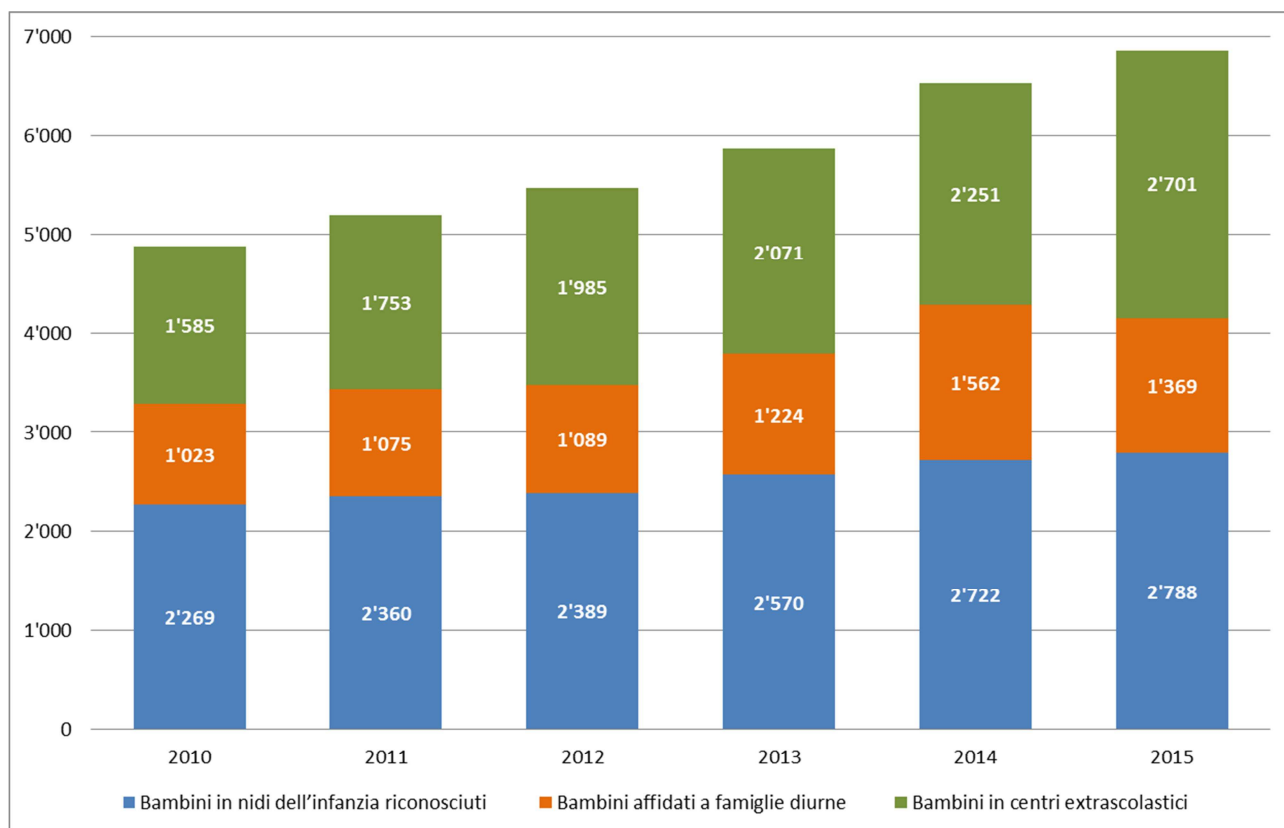


Fonte: Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio dei giovani, della maternità e dell'infanzia, Bellinzona

L'incremento dei posti autorizzati ha permesso di aumentare in modo considerevole il numero di bambini che, in forme differenziate a dipendenza delle disponibilità locali, delle necessità e delle preferenze della famiglia, sono accolti in strutture di accoglienza extra-familiare.

Il grafico sottostante evidenzia come tra il 2010 e il 2015 il numero di bambini complessivamente accolti è passato da 4'877 a 6'858 (+1'981 bambini, +41%). L'incremento maggiore in termini assoluti e percentuali è rilevato nei centri extrascolastici (+1'116 bambini, +70%).

Evoluzione del numero di bambini accolti in nidi dell'infanzia riconosciuti^(*), centri extrascolastici e famiglie diurne, in Ticino, 2010 - 2015



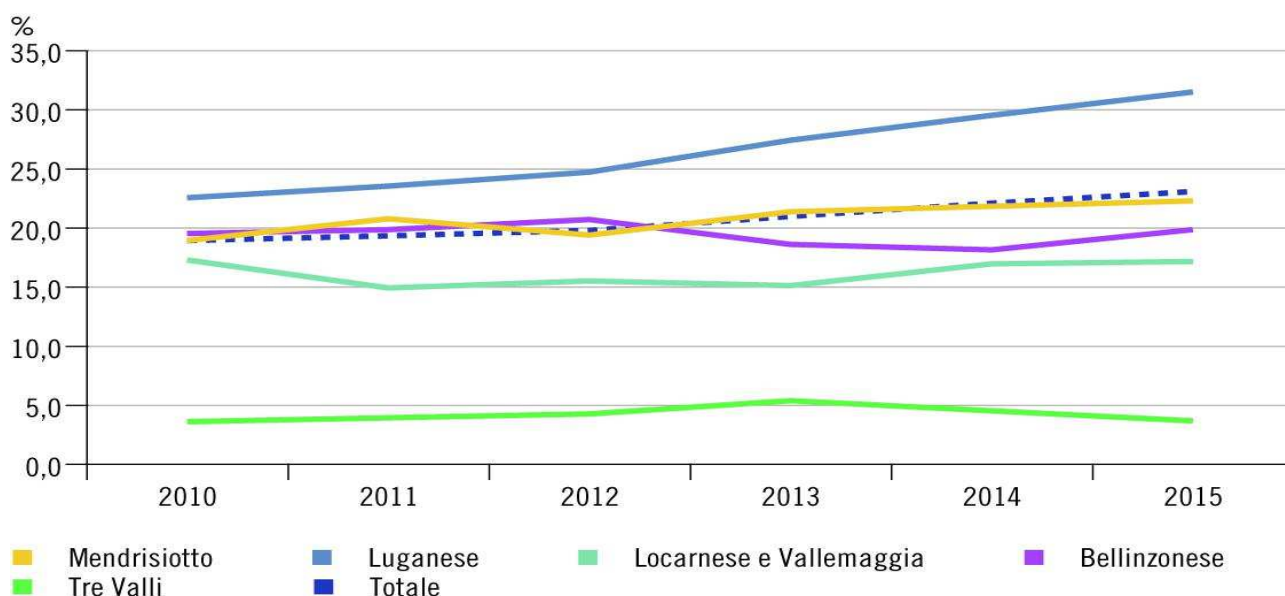
(*) Senza nidi autorizzati

Lo sviluppo di questi servizi, in particolare per quanto concerne i nidi dell'infanzia, ha garantito nel tempo il raggiungimento di un adeguato equilibrio fra domanda e offerta, in particolare nei comprensori del Cantone maggiormente urbanizzati, anche in ragione della concentrazione dei posti di lavoro in questi contesti. Ciò è stato possibile anche grazie alle diverse iniziative che vengono promosse e sostenute a livello locale. Nelle zone meno urbanizzate e con un numero di abitanti limitato, pensiamo in particolare alle valli, solitamente la necessità di conciliare le cure familiari e l'attività professionale è risolta con il servizio offerto dalle famiglie diurne, un servizio capillare che risponde alle esigenze individuali delle famiglie. Tenendo conto della caratteristica della domanda, in prospettiva si intende sviluppare una nuova forma di accoglienza di bambini della prima infanzia (0 – 3 anni) denominata “Nido-famiglia” o “Micro nido”. Si tratta della possibilità di accogliere fino a 5 bambini e fino ai tre anni in un ambiente adeguato, da parte di persone che abbiamo competenze e esperienza di accudimento di bambini.

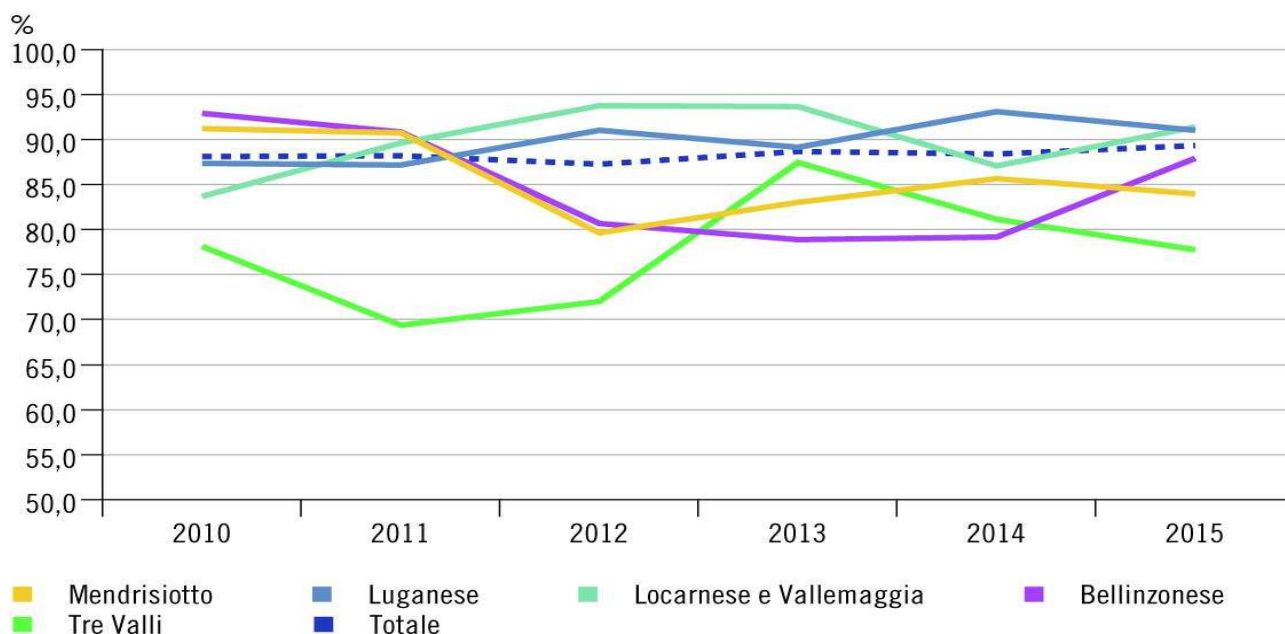
Quanto precedentemente indicato, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza dell'offerta di posti nei nidi dell'infanzia, trova conferme nella recente pubblicazione dell'Ufficio di statistica intitolata LE FAMIGLIE IN TICINO, un ritratto statistico dei nuclei familiari con figli, edizione 2017¹⁶.

Riportiamo qui di seguito alcuni grafici che evidenziano quanto sopra indicato:

Tasso di frequenza dei nidi dell'infanzia (in%), per regione, in Ticino dal 2010



Tasso di occupazione dei nidi dell'infanzia (in%), per regione, in Ticino, dal 2010



Fonte: UFaG

¹⁶ Consultabile al sito http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/61941le_famiglie_in_ticino.pdf.

In numerosi paesi europei, così come in diversi Cantoni in Svizzera, questo genere di servizi ha dato prova di efficacia e efficienza. Negli ultimi tre anni anche in Ticino, grazie a dei partner riconosciuti e disponibili, abbiamo potuto testare delle esperienze pilota che si sono dimostrate molto interessanti. Con la presente riforma, si propone di dare un quadro giuridico-legislativo specifico che permetterà in seguito, attraverso il regolamento di applicazione, di meglio definire le condizioni di autorizzazione e di vigilanza per questa nuova forma di accoglienza complementare alla famiglia. In particolare si propone la modifica dell'art. 7, cpv. 1 della Legge per le famiglie.

Resta per contro necessario procedere, con il coinvolgimento delle autorità comunali, ad un ulteriore sviluppo dell'offerta di posti presso centri extrascolastici, ovviamente in modo coordinato e complementare ai servizi offerti dal sistema scolastico (refezioni, doposcuola, sezioni a orario prolungato,...), segnatamente per la scuola dell'infanzia e per la scuola elementare. Questi centri, complementari alle famiglie e alla scuola, permettono di sostenere i genitori nella conciliabilità famiglia-lavoro, durante tutto l'anno civile (vacanze scolastiche comprese) e coprono cumulativamente tutti i momenti della giornata al di fuori dell'orario scolastico (il mattino presto, nella pausa di mezzogiorno e nel tardo pomeriggio). Più in generale, nel rispetto del principio della sussidiarietà istituzionale, il ruolo dei Comuni in questo ambito dovrà in un futuro prossimo essere adeguato, ritenuto che si tratta di prestazioni di prossimità. Per questo motivo con questo messaggio è proposto l'ampliamento della possibilità per i Comuni di fare capo al dispositivo previsto dall'art. 30 della LFam, estendendolo al sostegno alle famiglie finalizzato al contenimento dell'onere finanziario (retta) a loro carico. Ci si attende pertanto un più ampio utilizzo da parte dei Comuni della facoltà di riversare il 50% delle spese di protezione a favore dell'attività di sostegno alle famiglie.

Oltre alla citata modifica legislativa per permettere la realizzazione di micro-nidi in determinate aree geografiche del Cantone, per lo sviluppo, l'estensione e l'ottimizzazione dell'offerta dei servizi di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola, si è resa necessaria un'ulteriore modifica legislativa rispetto a quella adottata nel 2016 nell'ambito del "Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali" (cfr. Messaggio no 7184 del 20 aprile 2016).

Concretamente il contributo fisso previsto dall'art. 14 della legge per le famiglie viene aggiornato e potrà quindi ammontare al massimo al 55% dei costi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale educativo e delle famiglie diurne, in funzione del vincolo della disponibilità finanziaria e dell'adeguamento da parte delle strutture alle condizioni richieste. Particolare attenzione andrà posta alla destinazione finale di queste risorse aggiuntive accordate al settore le quali dovranno, ad eccezione di quelle destinate a scopi di sviluppo della qualità e delle condizioni quadro del settore, favorire ulteriormente l'accessibilità alle strutture. È infatti auspicabile che ci si avvicini sempre più all'indipendenza della scelta di un collocamento in strutture di accoglienza per bambini da fattori di tipo economico (libera scelta volontaria se collocare o meno il proprio bambino).

Considerata l'evoluzione delle modalità di organizzazione di buona parte dei settori del mondo del lavoro, questi servizi dovranno sempre più, pur mantenendo al centro degli interessi il benessere del bambino e i bisogni delle famiglie, adeguare le proprie prestazioni in funzione degli orari e della flessibilità richiesta in molti ambiti e professioni.

A questo proposito, come diremo in seguito (cfr. cap. 3.2.2 del presente messaggio), si prevede un sostegno puntuale ai progetti che orienteranno l'organizzazione e le modalità esecutive delle attività di accoglienza d'intesa con le esigenze espresse anche dai datori di lavoro. A titolo di esempio citiamo un nido dell'infanzia che prevede l'apertura con orari flessibili, oltre a quelli usuali, per far fronte alle esigenze di chi lavora a turni, la mattina presto o il tardo pomeriggio e la sera. Parimenti si potranno sviluppare dei progetti che considerino chi lavora anche durante i giorni festivi, in particolare nel settore sociosanitario.

Ripercussioni finanziarie:

La realizzazione delle misure indicate comporta complessivamente un impatto annuo a regime (a partire dal 2021) di 7.9 mio di franchi, comprendenti anche le risorse necessarie (1.5 unità) per tradurre in termini operativi questa e le altre misure di politica familiare integrate nel presente messaggio, da assegnare all'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFAG).

Entrata in vigore:

Si propone l'entrata in vigore di queste misure, in modo progressivo, a partire dall'1.1.2018.

3.1.4 Sostegno ai familiari curanti

Secondo la "carta" dei familiari curanti, adottata anche in Ticino, la solidarietà intergenerazionale fra parenti è riconosciuta come una risorsa sovente indispensabile per permettere a una persona dipendente da terzi nell'esecuzione degli atti della vita quotidiana, di continuare a mantenere una certa autonomia e prevenire una presa a carico istituzionale.

Con il termine di *familiare curante*, o *caregiver*, s'intende definire una persona che solitamente ha un vincolo di parentela con chi necessita di cure e che presta quotidianamente, a titolo non professionale e in maniera parziale o totale l'assistenza, la sorveglianza e l'accompagnamento dei quali la persona dipendente da terzi ha bisogno per continuare a vivere a domicilio.

Assumere il ruolo di *famigliare curante* è spesso una realtà che deriva dall'invecchiamento segnato da una malattia o una perdita progressiva di autonomia, un lutto o un evento invalidante accaduto a un congiunto che rivoluziona le dinamiche, le attese e i contenuti del ruolo di ciascuno all'interno della famiglia. Questo fenomeno è in continuo aumento poiché si vive sempre più a lungo spesso per molti anni con autonomia limitata. Nella maggior parte dei casi, il ruolo di familiare curante è declinato al femminile, perché sono proprio le donne (mogli, madri o figlie) che, dibattendosi tra amore e senso di dovere, assumono principalmente questo lavoro di assistenza e cura non remunerato.

L'opinione pubblica e le politiche sociali s'interessano ai *familiari curanti* sotto un doppio angolo di lettura:

- da un lato, essi sono riconosciuti come una risorsa preziosa per la vita a domicilio delle persone dipendenti;

- dall'altro, proprio perché sono preziosi, sono da sostenere, ponendo l'attenzione sull'impatto psicosociale che il ruolo di familiare curante può avere sulla persona che lo esercita in termini di solitudine, stanchezza e fatica, di paura, nonché di difficoltà nella gestione di una pluralità di ruoli.

La riflessione porta pertanto sulle misure che possono essere sviluppate per rispondere ai bisogni dei familiari curanti, come pure sulle possibilità di poterli almeno parzialmente sgravare nel loro importante compito d'assistenza e cura, affinché possa essere promossa la qualità di vita per entrambi i membri della diade familiare, curato e familiare curante.

L'attività volontaria dei familiari curanti può essere declinata a favore di persone anziane, invalide, ma anche bambini, vale a dire in modo trasversale a favore di qualsiasi persona con un'autonomia propria limitata. In tal senso la Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010, rappresenta un valido riferimento giuridico per l'implementazione di provvedimenti a sostegno dei familiari curanti, secondo il principio della sussidiarietà rispetto alle risorse personali e familiari degli utenti, con pochi oneri amministrativi e massima efficacia.

L'indirizzo dei provvedimenti che saranno realizzati, in particolare con la formula del partenariato e del mandato di prestazioni a enti senza scopo di lucro attivi sul territorio cantonale, è orientato verso i seguenti obiettivi:

- Promuovere l'estensione di misure di sostegno al mantenimento a domicilio al fine di supportare e sostenere i parenti nello svolgimento della loro attività di cura;
- Valorizzare progetti che prevedano il supporto di personale per permettere ai familiari di garantire nel tempo le cure e rispettivamente di conciliare quest'ultime con il lavoro (work and care); coordinare l'attività svolta dai familiari curanti e dal personale assunto per sgravare parzialmente il loro impegno;
- Collaborare con le aziende e i datori di lavoro per l'adozione di nuove modalità di sostegno dei familiari curanti, attraverso norme contrattuali a favore della conciliabilità e compatibilità tra le attività professionali e le attività di familiare curante, ad esempio tramite congedi per compiti di assistenza;
- Sviluppare e consolidare i servizi di appoggio ai familiari curanti promuovendo nuovi progetti nell'ambito del mantenimento a domicilio, in collaborazione con gli operatori di settore;
- Sostenere i familiari curanti dei malati di Alzheimer sviluppando ulteriormente e sostenendo finanziariamente il progetto che prevede l'intervento di professionisti e volontari specializzati connessi con i centri diurni;
- Colmare il deficit informativo su tutte le forme di aiuto esistenti attraverso dei progetti promossi dal gruppo interdisciplinare familiari curanti. Oltre il tema dell'informazione i progetti toccheranno anche l'ambito della sensibilizzazione dell'opinione pubblica e del coordinamento degli enti già ora attivi sul territorio (info-workcare, servizi di volontariato,...).
- Coordinare gli interventi in questo ambito coerentemente con il piano d'azione federale per chi presta cure ai congiunti (<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/aktionsplan-pflegende-angehoerige.html>), parte integrante del progetto "Sanità2020".

- Sostenere la creazione del “Centro di informazione e contatto per i gruppi di auto-aiuto in Ticino”, quale antenna regionale operativa della fondazione Auto-aiuto Svizzera.

Tutte le misure indicate sono coerenti con quanto si sta elaborando a livello federale. Infatti, il 1° febbraio 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno DFI di elaborare, d'intesa con altri dipartimenti, adeguamenti legislativi per una migliore certezza del diritto e per il riconoscimento di chi assiste i propri congiunti.

Il DFI allestirà, d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP e con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR, gli avamprogetti per i seguenti disciplinamenti:

- adeguamento della legge sul lavoro per ampliare la cerchia di persone interessate, affinché in situazioni acute sia possibile ottenere a breve termine alcuni giorni di congedo per assistere una persona cara;
- introduzione nel codice delle obbligazioni di una variante che preveda la continuazione della corresponsione del salario per la durata del congedo ed elaborazione di un'analisi d'impatto della regolamentazione sui costi;
- introduzione nel codice delle obbligazioni di un congedo di assistenza per chi esercita un'attività lucrativa e ha figli minori gravemente malati o vittime di incidenti, eventualmente prevedendo l'assicurazione della perdita di salario del genitore che presta assistenza tramite la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno;
- ampliamento del diritto agli accrediti per compiti assistenziali a partire da una grande invalidità di grado medio dei congiunti, nonché esame di un'estensione di questo diritto ai rapporti di concubinato nella legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Ripercussioni finanziarie:

La realizzazione delle misure indicate comporta complessivamente un impatto annuo di 1.7 milioni di franchi (a partire dal 2019). Considerato che si tratta di provvedimenti da realizzare su tutto il territorio cantonale, a prescindere dalla peculiarità regionali, e tenuto conto della fonte del finanziamento tramite il prelievo della massa salariale, il finanziamento di queste misure sarà neutro sia per il Cantone e sia per i Comuni.

Entrata in vigore:

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2019.

3.2. Politica aziendale a favore delle famiglie

Il mondo dell'economia, le aziende, i datori di lavoro, sono delle componenti importanti per lo sviluppo di una politica familiare che favorisca la conciliabilità. L'interesse di un coinvolgimento attivo in quest'ambito è determinato anche dalle esigenze dei datori di lavoro stessi di poter fare riferimento a collaboratori adeguatamente formati, con esperienze specifiche alla funzione esercitata e in grado di garantire continuità ai processi di produzione.

Il Manuale per le PMI «Lavoro e famiglia». Misure per la conciliabilità tra lavoro e famiglia nelle piccole e medie imprese, pubblicato dalla SECO in collaborazione con l'Unione svizzera delle arti e mestieri e l'Unione svizzera degli imprenditori, ha evidenziato che le

aziende che propongono soluzioni adatte ai dipendenti che hanno responsabilità familiari traggono a loro volta dei vantaggi. Un'analisi costi – benefici effettuata in Svizzera presso alcune grandi aziende ha mostrato come una politica del personale favorevole alla famiglia sia pagante: l'istituto Prognos stima che il ritorno dell'investimento in quest'ambito è pari all'8%.

Anche un recente sondaggio promosso dal Dipartimento della sanità e della socialità (http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/Rapporto_Sondaggio_Neo_Mamm_e_Versione_Def.pdf) ha confermato che in Ticino i genitori con un figlio da 0 a 4 anni lavorano tendenzialmente il papà a tempo pieno e la mamma (oltre il 50%) a tempo parziale, con la necessità di definire modalità organizzative e contrattuali che rendano possibile la conciliabilità famiglia e lavoro.

Nel nostro Cantone una misura concreta è già attiva da più di vent'anni; si tratta della partecipazione dei datori di lavoro al finanziamento dei dispositivi cantonali previsti dalla Legge sugli assegni familiari.

Nell'ambito del pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (Messaggio n. 7184) sono stati aggiornati alcuni criteri per poter beneficiare degli assegni familiari di complemento.

Favorire una politica aziendale a favore della conciliabilità lavoro e famiglia è nell'interesse delle aziende e occorre pertanto che siano quest'ultime a sostenerla e promuoverla. Al fine di favorire questo processo è necessario garantire coordinamento e promozione della conciliabilità lavoro e famiglia da parte delle associazioni economiche, in sinergia con il Cantone.

3.2.1 Sensibilizzazione delle aziende

La misura proposta riguarda il supporto allo sviluppo di norme contrattuali flessibili a sostegno di genitori/lavoratori con figli minorenni (promozione lavori a tempo parziale, distribuzione ore annuali, ampliamento orari di lavoro, congedi genitoriali non remunerati, congedi prolungati, tempi lavorativi, formazione come tempo di lavoro, telelavoro parziale, agevolazioni rientro lavorativo delle madri dopo il congedo,...). Le modalità operative per realizzare le misure indicate concernono l'aggiornamento dei contratti collettivi, dei contratti normali o dei contratti di lavoro, con possibilità di erogare degli incentivi finanziari una tantum alle aziende che promuovono tali misure.

Concretamente per il tramite delle associazioni di categoria, dotate delle risorse e delle competenze necessarie, sarà assicurata una consulenza e un supporto alle aziende e datori di lavoro che intendono realizzare dei progetti nuovi o degli aggiornamenti degli strumenti già in essere, per affinare le regole e le modalità operative finalizzate allo sviluppo della conciliabilità indicata. Saranno incentivati dei veri e propri programmi aziendali che rientrano nel quadro più generale della responsabilità sociale delle imprese e che, fra le altre cose, favoriranno i collaboratori ad accedere ai servizi di welfare esistenti.

Per un'efficace sensibilizzazione sarà necessario elaborare, analogamente a quanto indicato per i familiari curanti, una strategia di comunicazione che permetta di colmare il deficit informativo su tutte le forme di aiuto esistenti, rispettivamente le differenti condizioni e le procedure di accesso.

Ripercussioni finanziarie:

La realizzazione delle misure indicate comporta complessivamente un impatto annuo di 0.5 milioni di franchi.

Entrata in vigore:

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2019.

3.2.2 Servizi e strutture aziendali

Laddove vi fosse una carenza di servizi e strutture (cfr. misura 3.1.3) saranno sostenute iniziative o progetti volti allo sviluppo di servizi e strutture aziendali o interaziendali preposti all'accoglienza dei bambini, preferibilmente tramite convenzioni o accordi tipo con enti che organizzano tali servizi (nidi dell'infanzia, mamme diurne, centri extrascolastici,...), attraverso un incentivo finanziario subordinato ad un significativo e tangibile impegno da parte dell'azienda o del datore di lavoro.

In questo ambito si propone inoltre di assicurare un incentivo finanziario alle aziende e ai datori di lavoro che favoriscono concretamente il (re)inserimento professionale per madri al rientro dopo maternità o escluse dal mondo del lavoro o che favoriscono il mantenimento dell'occupazione al termine del congedo non remunerato. L'incentivo potrebbe corrispondere ad una percentuale una tantum del salario annuo accordato dopo il rientro o l'inserimento. Le modalità di attuazione devono essere ulteriormente affinate allo scopo di favorire le finalità attese, coerentemente con una logica compensativa di oneri sostenuti a tale scopo.

Ripercussioni finanziarie:

La realizzazione delle misure indicate comporta complessivamente un impatto annuo a regime di 2.2-2.7 mio di franchi.

Entrata in vigore:

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2019.

3.2.3 Riconoscimento e certificazione: progetto family score e family friendly

La misura consiste nel riconoscimento, dopo un'analisi e valutazione della fattibilità di un sistema di certificazione, di un marchio di qualità distintivo che attesti le misure di welfare familiare e la responsabilità sociale di un'impresa, promosso attraverso uno strumento già collaudato da Pro Familia Svizzera.

Pro Familia Svizzera offre la preziosa opportunità di valutare in che misura un datore di lavoro sia considerato favorevole alle famiglie da parte dei suoi collaboratori. Il Family Score è un'inchiesta elaborata scientificamente e fornisce un punteggio che definisce il grado di conciliabilità tra lavoro e famiglia offerto da parte di un'organizzazione. Tramite un breve questionario i dipendenti possono esprimere in modo anonimo le loro aspettative e le loro necessità riguardo alla conciliabilità lavoro-famiglia e valutare l'offerta già presente nell'organizzazione da parte del loro datore di lavoro. Il Family Score non si riferisce

soltanto a genitori e figli ma considera tutti gli oneri famigliari in generale, come ad esempio l'accudimento di genitori anziani o gli impegni e le cure di parenti infermi o bisognosi.

Il processo di certificazione e le relative risultanze permettono di esprimere una valutazione circa punti di debolezza e di forza dell'organizzazione aziendale per quanto attiene la conciliabilità famiglia e lavoro e pertanto favorire dapprima la consapevolezza del proprio posizionamento e rispettivamente l'adozione di misure concrete volte a promuoverne la conciliabilità.

Oltre al sostegno finanziario dell'implementazione del progetto in Ticino da parte di Pro Familia, per un periodo limitato di tre anni si prevede di partecipare con un contributo ai datori di lavoro che intraprendono questo processo di certificazione pari al 50% dei costi di valutazione, fino a un massimo di 5'000.- franchi per azienda, e di un incentivo una tantum per l'attuazione di misure concrete derivanti dalla valutazione espressa dai collaboratori dell'azienda stessa.

Ripercussioni finanziarie:

La realizzazione delle misure indicate comporta complessivamente un impatto annuo di 0.4 mio di franchi.

Entrata in vigore:

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2019.

3.2.4 Conciliabilità lavoro e famiglia: sviluppo e valorizzazione delle competenze

D'intesa e con la partecipazione attiva delle associazioni di categoria, e parallelamente al lavoro di sensibilizzazione (cfr. capitolo 3.2.1) si prevede lo sviluppo di iniziative di accompagnamento per la pianificazione/implementazione delle politiche di conciliabilità famiglia/lavoro. Si tratterà in particolare di definire quali saranno gli attori che favoriranno questo sviluppo, ritenuta tuttavia l'esigenza che i settori economici siano protagonisti attivi in prima linea.

Al fine di favorire la conciliabilità lavoro e famiglia sono da prevedere forme di consulenza individuale familiare e di supporto alle aziende per l'adozione di misure orientate al raggiungimento degli obiettivi indicati.

La costituzione di un "Centro di competenza e consulenza lavoro e conciliabilità", affidato alla gestione di un'associazione senza scopo di lucro attraverso un mandato di prestazioni, permetterà di offrire delle prestazioni tempestive e di qualità, finalizzate ad orientare le persone e le aziende che lo richiedono, verso un processo di mediazione e di risoluzione dei problemi evidenziati, ma anche per lo sviluppo di progetti e processi innovativi.

Questa misura rappresenta l'evoluzione dei due consultori femminili, parzialmente finanziati fino alla fine del 2018 dalla Confederazione e ad oggi gestiti da due associazioni distinte (Associazione "Dialogare" e FAFT Plus (Federazione delle Associazioni Femminili Ticino)).

A partire dal 2018 un unico progetto cantonale, con due sedi operative regionali, garantirà, un pacchetto di prestazioni:

Alle persone:

- Consulenza giuridica (diritto del lavoro e di famiglia), sociale e psicologica
- Orientamento e accompagnamento verso altri servizi sociali
- Percorsi formativi

Alle aziende:

- Accompagnamento per la pianificazione/implementazione politiche di genere
- Consulenza giuridica (maternità, mobbing, molestie sessuali,...)
- Mediazione conflitti
- Bilanci di genere
- Consulenza per introduzione di strumenti finanziari a impatto sociale

Il progetto indicato darà un seguito alla situazione venutasi a creare con la decisione dell'autorità federale. Lo scrivente Consiglio è stato sollecitato già nel mese di ottobre 2016 dai comitati di riferimento delle organizzazioni responsabili dei due consultori citati. L'esecutivo cantonale, dopo attenta valutazione della situazione e considerata l'urgenza determinata dalla stretta tempistica, ha risolto di stanziare un credito di fr. 45'000.- per il finanziamento dell'attività 2017 del *consultorio giuridico Donna & Lavoro* e del *consultorio Sportello Donna* qualora fosse confermata la diminuzione degli attuali contributi della Confederazione (cfr. RG n. 5399 del 7 dicembre 2016). Questo importo, d'intesa e con l'accordo dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e della Commissione della gestione e delle finanze, ha comportato il rinvio di un anno (2018) del progetto pilota di bilancio di genere deciso dal Gran Consiglio il 18 aprile 2016.

Nel contempo le due associazioni, che da anni collaborano attivamente tra di loro, hanno inoltrato all'Ufficio federale per l'uguaglianza tra uomo e donna (UFU) una nuova iniziativa denominata "Progetto conciliabilità aziende TI". Il progetto, in linea con il nuovo ordine di priorità per la concessione di aiuti finanziari federali, è stato accolto e finanziato. Il principale obiettivo di questa iniziativa è di verificare la fattibilità di esecuzione di un progetto volto a favorire la conciliabilità famiglia e lavoro nelle aziende, con particolare riferimento alle Piccole medie imprese (PMI) del Cantone Ticino. L'analisi verrà condotta in collaborazione con i partner istituzionali e con le principali associazioni di categoria professionali.

Tenuto conto di questo nuovo orientamento, si ritiene importante e prioritario garantire continuità all'attività svolta dai consultori affinché possa essere assicurata un'efficace attività a favore delle famiglie, dei lavoratori e delle aziende, anche in considerazione delle mutate esigenze del mercato del lavoro e di tutti gli attori coinvolti.

Ripercussioni finanziarie:

La realizzazione delle misure indicate comporta complessivamente un impatto annuo di 0.2 – 0.3 milioni di franchi.

Entrata in vigore:

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2018.

3.3. Sviluppo previsto della politica di sostegno diretto alle famiglie (aiuto soggettivo) e alle strutture e servizi di accoglienza di bambini i cui genitori sono attivi professionalmente

Prima di entrare nel merito degli sviluppi previsti con il presente Messaggio rammentiamo quanto di recente già effettuato a sostegno della politica a favore delle famiglie.

In una prima fase del riorientamento della politica familiare sono infatti già state messe in atto quattro misure concrete per un investimento complessivo di 3.3 mio CHF finanziate riallocando parte del contenimento della spesa ottenuto con l'adeguamento delle soglie Laps (- 6.3 mio, cfr. messaggio n. 7184):

- a) Aumento da 3 a 4 anni del limite di età del figlio per il diritto all'assegno di prima infanzia, in vigore dal 1° gennaio 2017, per un ammontare di CHF 0.3 mio;
- b) Estensione delle misure di inserimento sociale e professionale ai beneficiari di AFI-API, in collaborazione con la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie e la Sezione del lavoro del DFE; in vigore dal 1° dicembre 2016, per un ammontare di CHF 0.2 mio;
- c) Sostegno finanziario a copertura parziale del costo delle rette per il collocamento dei figli presso nidi dell'infanzia, famiglie diurne e centri che organizzano attività extra-scolastiche, in vigore dal 1° settembre 2017 (1.9 mio);
- d) Da gennaio 2018, sarà erogato un contributo supplementare alle strutture e ai servizi che favoriscono lo sviluppo della qualità della presa a carico impiegando profili adeguatamente formati (0.9 mio).

In questa seconda fase del riorientamento della politica familiare, con il presente messaggio sono previsti a regime ulteriori 7.9 mio di aiuti diretti alle strutture e servizi e 2.7 mio indiretti, tramite nuove iniziative promosse d'intesa con le aziende per un totale di 10.6 mio.

Sul piano istituzionale è desiderio del Cantone favorire un accresciuto coinvolgimento degli enti locali di prossimità a sostegno del settore, con particolare riferimento a due ambiti: il sostegno individuale alle famiglie e allo sviluppo del settore extra-scolastico ritenuta la forte sinergia con le scuole comunali (infanzia ed elementari) per quanto attiene in particolare l'utilizzo d'infrastrutture esistenti e il contenimento di spostamenti logistici di bambini. Questi aspetti andranno discussi e condivisi con i Comuni nelle modalità definite tra i due livelli istituzionali, dialogo su questo fronte peraltro già previsto nell'ambito del progetto Ticino 2020 attualmente in corso. A titolo indicativo a tendere, con una diversa ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni, il sostegno complessivo al settore garantito dai Comuni dovrebbe assestarsi attorno ad un terzo della spesa a carico dell'ente pubblico (1/3 Comuni e 2/3 Cantone).

Sulla base dello sviluppo delle nuove iniziative e progetti citati, entro il 2020 i contributi finanziari in questo settore raddoppieranno sull'arco di 5 anni e questo a comprova della chiara volontà politica, supportata dall'economia, di investire in questo importante ambito dal quale è ragionevole attendersi degli importanti ritorni positivi su più fronti (in particolare su quello socio-economico).

Misure a sostegno della politica familiare (nidi, famiglie diurne e centri extrascolastici)	Mio CHF
Contributi cantonali alle attività di sostegno (C 2016)	9.8
Incentivi di protezione riversati dai Comuni per attività di sostegno (C 2016)	4.1
TOTALE 2016	13.9
Risorse aggiuntive nell'ambito del pacchetto di risanamento delle finanze cantonali (Messaggio n. 7184)	2.8
TOTALE 2017	16.7
Risorse supplementari DIRETTE proposte nell'ambito del presente messaggio nel 2018	1.6
<i>Sostegno diretto alla spesa di collocamento del figlio</i>	0.2
TOTALE 2018	18.5
Risorse supplementari DIRETTE proposte nell'ambito del presente messaggio nel 2019	3.3
Risorse supplementari INDIRETTE (tramite le aziende) proposte nell'ambito del presente messaggio nel 2019	1.2
TOTALE 2019	23.0
Risorse supplementari INDIRETTE (tramite le aziende) proposte nell'ambito del presente messaggio nel 2020	0.5
TOTALE 2020	23.5
Risorse supplementari DIRETTE proposte nell'ambito del presente messaggio nel 2021	3.0
Risorse supplementari INDIRETTE (tramite le aziende) proposte nell'ambito del presente messaggio nel 2021	1.0
TOTALE COMPLESSIVO 2021 (a regime)	27.5

Al fine di meglio comprendere la proporzione dei citati aiuti, proponiamo qui di seguito la situazione di consuntivo 2016 per quanto attiene la spesa complessiva del settore, vale a dire i costi d'esercizio totali delle strutture preposte alla conciliabilità famiglia - lavoro:

	Mio CHF
Asili nido	30.60
Famiglie diurne	1.95
Centri extrascolastici	4.90
Totale	37.45

A consuntivo 2016 i contributi cantonali alle attività di sostegno unitamente agli incentivi di protezione riversati dai Comuni ammontavano a 13.9 milioni di franchi, pari al 37.1% del totale dei costi. Con le risorse aggiuntive del pacchetto di risanamento il sostegno complessivo al settore si assesta a 16.7 milioni, pari a circa il 44% dei costi del settore. Con gli aiuti supplementari previsti dal presente messaggio, pari a 10.8 mio a regime (diretti e indiretti), il finanziamento complessivo si assesterà attorno al 70% delle spese del settore (per determinare le citate percentuali si è tenuto conto di una verosimile evoluzione della spesa complessiva del settore come pure dell'evoluzione della massa salariale cantonale complessiva). A tal riguardo, con riferimento all'iniziativa popolare del 26 marzo 2013 "Asili nido di qualità per le famiglie", si ritiene che con le misure già implementate nell'ambito della politica a sostegno delle famiglie e con l'adozione del presente messaggio si sia compiuto un significativo passo a favore di un accresciuto sostegno

finanziario al settore, cogliendo le finalità attese dagli iniziativaisti. Si precisa infine che la seconda tappa della riforma fiscale e sociale permetterà di raggiungere pienamente gli obiettivi posti dall'iniziativa.

3.4. Finanziamento

Conseguentemente all'alleggerimento fiscale che interessa pure le aziende, proposto dalla riforma fiscale cantonale, si propone una contropartita finanziaria, di natura contributiva, destinata allo sviluppo delle misure di politica familiare e sociale. La riforma fiscale, a favore delle persone giuridiche e delle persone fisiche, con le misure volte ad accrescere la competitività fiscale del Cantone è quindi integrata da misure a sostegno delle famiglie anche della classe media, coerentemente con l'evoluzione dei bisogni della società. Ciò consente di attuare un intervento equilibrato nel rispetto della coesione sociale. In altre parole la politica familiare, che discende dai precedenti indirizzi contemplati dalle linee direttive di legislatura, potrà essere finanziata dall'economia tramite il prelievo di un'aliquota contributiva supplementare sulla massa salariale.

I lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi non saranno assoggettati all'obbligo contributivo.

Coerentemente con le linee direttive di legislatura, per gli oneri finanziari supplementari generati è quindi stato individuato un corrispondente finanziamento. In questo modo è garantita la neutralità finanziaria per i conti dello Stato.

3.4.1 Fonte di finanziamento

Sul piano teorico le possibili fonti di finanziamento possono essere di natura fiscale oppure da altra fonte. Per il finanziamento delle misure proposte con il presente messaggio, in accordo con le Associazioni economiche, si è optato per un finanziamento vincolato di tipo contributivo. Pertanto, le prestazioni e le misure sono finanziate tramite il prelievo di un contributo sulla massa salariale dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e alle Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari. Con questa modalità il contributo per il finanziamento è assunto dai datori di lavoro.

Il finanziamento è vincolato ad una determinata spesa sociale, in particolare assicura le prestazioni ed i servizi a sostegno delle famiglie. La fonte di finanziamento fiscale non si addice infatti tenuto conto del principio del divieto del vincolo delle risorse derivanti da imposte, sancito dall'art. 8 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato. In altri termini determinate quote fisse del gettito d'imposta non possono essere vincolate al finanziamento di singole spese.

3.4.2 Aliquota contributiva e gettito contributivo

L'aliquota contributiva corrisponde al rapporto fra il costo complessivo delle misure di sostegno familiari e la massa salariale complessiva.

Con la prima tappa della riforma fiscale e sociale cantonale qui proposta, l'aliquota contributiva corrisponde allo 0.12% dei salari determinanti ai fini dell'AVS corrisposti ai

salariati attivi sul territorio del Cantone. Dal 2021, l'aliquota contributiva aumenta di 0.03%, raggiungendo così lo 0.15%.

A partire dall'entrata in vigore della seconda tappa della riforma fiscale e sociale cantonale (Progetto fiscale 17) l'aliquota contributiva aumenta ulteriormente di 0.05%, raggiungendo così lo 0.20%.

Nella prima tappa il gettito contributivo si assesterà prima a circa 16.8 mio di franchi annui e dopo a circa 21 mio di franchi, mentre con la seconda tappa esso raggiungerà circa 28 mio di franchi annui.

3.4.3 Modalità di prelievo

Per il prelevamento del contributo si applica il consolidato modello in uso da anni in Ticino per l'assegno familiare integrativo (AFI). Si può in questo modo usufruire della rodada e collaudata organizzazione che fa capo alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e alle Casse di compensazione per gli assegni familiari professionali e interprofessionali, per riscuotere e riversare il contributo necessario a finanziare la prestazione.

Il contributo è quindi prelevato in analogia a quello dell'AFI. È necessario, in applicazione delle esigenze dettate dalla Confederazione per la contabilità finanziaria dell'AVS, poter ventilare anche questo ulteriore prelievo contributivo.

3.4.4 Organi d'esecuzione

Il prelievo contributivo è affidato alle Casse di compensazione per gli assegni familiari professionali e interprofessionali e alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, alla quale competono pure la fissazione, l'erogazione dell'assegno parentale, la gestione e l'amministrazione del fondo che le è attribuito.

3.4.5 Autorizzazione federale

Il prelievo contributivo, l'erogazione dell'assegno parentale e la gestione del fondo sono ulteriori compiti ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 LAVS, la cui attribuzione soggiace ad autorizzazione da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), come da art. 131 OAVS e direttive vigenti emanate dalla medesima autorità¹⁷.

3.4.6 Indennizzo

Tutte le Casse di compensazione per gli assegni familiari, autorizzate ad esercitare in Ticino, devono essere indennizzate, in virtù dell'art. 132 cpv. 1 OAVS, per l'attività di prelievo contributivo. La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dovrà pure essere indennizzata per la gestione dell'erogazione dell'assegno parentale e per la gestione del fondo.

¹⁷ Cfr. Directives sur la remise d'autres tâches aux caisses de compensation (DRAT) rispettivamente Weisungen über die Übertragung weiterer Aufgaben an die Ausgleichskassen (WÜWA).

L'indennizzo, che sarà annualmente corrisposto alle casse, dovrà essere concordato in particolare con l'Associazione svizzera delle casse professionali e interprofessionali di compensazione AVS/AI/IPG per le Casse di compensazione per gli assegni familiari gestite da una Cassa di compensazione AVS e dall'Associazione professionale fondatrice per le altre.

3.4.7 Fondo cantonale di compensazione

I contributi riscossi per il finanziamento dell'assegno parentale, delle misure di sostegno alle famiglie e per la politica aziendale a favore delle famiglie confluiscono in un fondo cantonale di compensazione. Al fondo sono accreditate tutte le entrate e addebitate tutte le spese per l'assegno parentale, per le misure a sostegno delle famiglie e quelle di politica aziendale a favore delle famiglie.

Il fondo è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. In tal senso, è necessario chiedere l'autorizzazione all'UFAS anche per questo specifico compito.

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari attinge dal fondo l'ammontare necessario per coprire la spesa per l'assegno parentale (capitolo 3.1.1), le spese amministrative per l'erogazione della prestazione e la gestione del fondo ed, infine, l'indennizzo versato a tutte le Casse.

La differenza è versata al Cantone e accreditata in un conto di bilancio adibito al finanziamento delle altre misure a sostegno delle famiglie (capitoli da 3.1.2 a 3.1.4) e della politica aziendale a favore delle famiglie (capitolo 3.2).

Il Cantone registra i versamenti dal fondo di compensazione su di un conto deposito (passivo di bilancio) denominato "deposito finanziamento misure di politica familiare e sociale".

Ai differenti crediti ordinari previsti per il finanziamento degli attuali compiti nei vari CRB dello Stato sono aggiunti i crediti necessari al finanziamento delle differenti iniziative. Allo stato attuale risulta difficile determinare con precisione la suddivisione fra crediti da attribuire ai vari CRB di competenza e i crediti necessari per l'implementazione delle nuove misure.

Nei singoli CRB interessati dalle nuove iniziative e dei rispettivi crediti aggiuntivi sarà inserito un nuovo conto d'entrata denominato "finanziamento misure di politica sociale e familiare". Per quanto attiene le nuove prestazioni, esse saranno registrate a carico di specifiche nuove voci di costo. Per quanto attiene il potenziamento di politiche già in essere, sarà valutata d'intesa con i servizi centrali preposti la modalità ottimale per garantire da un lato una corretta lettura delle spese settoriale e dall'altro garantire una trasparenza circa le spese supplementari sostenute dal presente messaggio, ritenuto che esse sono comunque desumibili dal citato conto d'entrata (finanziamento).

Quanto indicato sarà effettuato sia in sede di preventivo (allocazione delle risorse) e di consuntivo (consumo effettivo delle risorse e relativo prelievo del finanziamento vincolato a tale scopo).

Per quanto attiene l'anno 2018 vi sono due particolarità che è utile evidenziare. La prima concerne l'anticipo di crediti tramite addebito al citato conto di deposito ritenute le misure che entreranno in vigore già nel 2018 per complessivi 2.0 milioni di franchi (cfr. capitolo 4.2 Tabella C) e dunque in modo anticipato rispetto al prelievo sulla massa salariale

previsto a partire dal 1.1.2019 (tale anticipo verrà recuperato negli anni successivi tenuto conto di un leggero saldo positivo previsto tra entrate ed uscite). La seconda è di carattere amministrativo e concerne il fatto che a preventivo 2018 non sono ancora previsti i citati crediti aggiuntivi per un totale di 2.0 milioni integralmente compensati da corrispondenti entrate. Non appena approvato il presente messaggio e trascorsi i consueti termini referendari il Consiglio di Stato procederà con i necessari aggiustamenti dei crediti sulle differenti voci contabili interessate. Si precisa infine che gli importi della presente riforma sociale non sono stati considerati a piano finanziario per i citati motivi, occorre tuttavia ribadire che essi sono neutri sul risultato complessivo in ragione del loro autofinanziamento.

3.4.8 Effetto aggravio-sgravio

Il prelievo di un contributo supplementare prima dello 0.12% e poi dello 0.15% operato presso i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, pari rispettivamente a 11.3 mio e a 14.1 mio (18.8 mio con lo 0.20%), è compensato con una corrispettiva diminuzione dell'aliquota contributiva della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, ritenuto che l'attuale risultato di ripartizione ne permette una sua riduzione. I datori interessati ed affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari rappresentano l'87% degli affiliati ed i 2/3 dell'intera massa salariale ticinese.

Il prelievo di un contributo supplementare prima dello 0.12% e poi dello 0.15% presso i datori di lavoro affiliati alle altre Casse di compensazione professionali per gli assegni familiari ammonta rispettivamente a 5.5 mio e a 6.9 mio (9.2 mio con lo 0.20%). La possibilità di riduzione o meno dell'aliquota della rispettiva Cassa di appartenenza dipenderà dalla situazione finanziaria delle medesime (volume dei prelievi rispetto al versamento degli assegni).

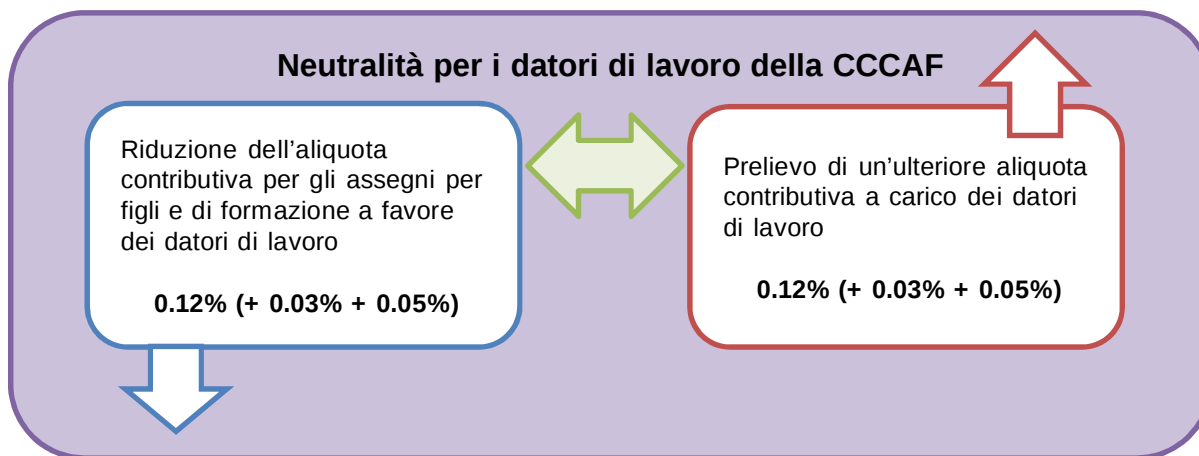
In ogni caso le aziende affiliate alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e alle Casse professionali beneficiano in buona misura degli sgravi fiscali previsti dalla riforma fiscale cantonale.

3.4.9 Raffigurazione delle modalità

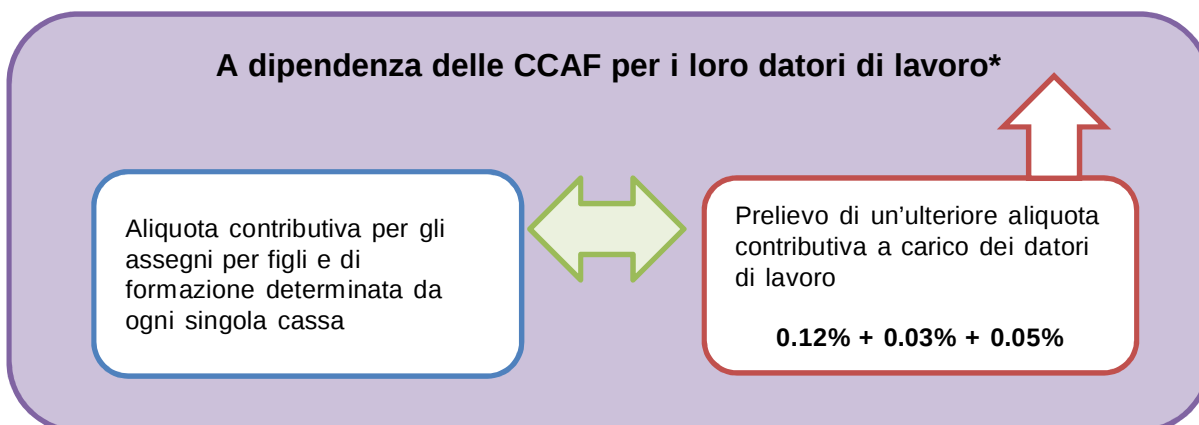
Sgravio fiscale previsto dalla riforma fiscale cantonale
e
prelievo di un contributo supplementare sulla massa salariale
a favore delle misure di sostegno alla politica familiare

+ 0.12% (all'entrata in vigore della riforma fiscale cantonale) + 0.03% (dal 2021)
+ 0.05% (successivamente) = 0.20%

Contributo dei DL affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (CCCAF)



Contributo dei DL affiliati alle casse professionali e interprofessionali



3.5. Altre modifiche

Approfittiamo dell'occasione per apportare una modifica alla Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (Lipga).

Secondo il diritto vigente, soltanto le coppie sposate possono adottare il figlio del partner. A seguito della revisione del diritto federale in materia di adozione, dal 1° gennaio 2018 l'adozione del figliastro sarà consentita anche alle coppie (omosessuali) vincolate da unione domestica registrata e alle coppie (eterosessuali o omosessuali) che convivono di fatto.

In relazione all'indennità di perdita di guadagno in caso di adozione, prevista dalla relativa normativa cantonale (Lipga; legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015; RL 6.4.1.3), si rende così necessario adeguare l'art. 6 Lipga, di modo da escludere il diritto a detta indennità non solo in caso di adozione del figlio del coniuge, ma anche del figlio del partner registrato o del partner convivente.

La modifica non comporta un aumento di spesa per il Cantone.

Apportiamo anche un correttivo formale nella Laf, concernente il computo della pensione alimentare ipotetica per il figlio quando la madre ha rinunciato ad introdurre, senza giustificati motivi, l'azione di accertamento della paternità oppure ha rinunciato a stipulare un contratto di mantenimento presso la competente Autorità regionale di protezione od il competente Giudice civile.

In settembre 2016, il Gran Consiglio ha approvato la modifica dell'art. 66 cpv. 1 Laf, che interessa le famiglie monoparentali (in particolare le madri), proposta dal Consiglio di Stato con il M7184 del 20 aprile 2016 (cfr. capitolo 5.1.5. pag. 27). Detta normativa, in vigore dal 1° gennaio 2017, prevede che se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità oppure ha rinunciato a stipulare un contratto di mantenimento presso la competente Autorità regionale di protezione o il competente Giudice civile, senza giustificati motivi, nel calcolo degli AFI-API è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

Per una svista, nel contesto dell'adeguamento dell'art. 66 cpv. 1 Laf, non si è modificato anche il cpv. 2. In effetti, tale normativa dispone (ancora) che l'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito previsto dalla Laps per la seconda e terza persona supplementare dell'unità di riferimento (che, applicando le soglie 2016, era di CHF 9'150, e che corrispondeva – e corrisponde tuttora – all'importo massimo di AFI erogabile).

Ora, con le nuove soglie Laps, dal 2017, non vi è più una sola soglia Laps per la seconda e terza persona supplementare dell'unità di riferimento, bensì due parametri diversi, e meglio uno per la seconda persona supplementare (CHF 6'402) e un altro per la terza persona supplementare (CHF 4'896), importi che, evidentemente, nell'ottica di una pensione alimentare ipotetica per il figlio, non sono adeguati. È così necessario, per poter continuare ad applicare l'importo precedente anche dal 2017, cioè CHF 9'150 all'anno quale pensione alimentare ipotetica per il figlio, laddove ne sono date le condizioni nel senso del cpv. 1, di adeguare l'art. 66 cpv. 2 Laf.

Si propone di porre in vigore la modifica retroattivamente al 1° gennaio 2017 considerato che, anche dal 2017, l'Amministrazione ha coerentemente già considerato il parametro di CHF 9'150.- a titolo di pensione alimentare per il figlio.

Il correttivo formale dell'art. 66 cpv. 2 Laf non ha alcuna conseguenza finanziaria per il Cantone; come già detto, anche dal 2017 – a titolo di pensione alimentare ipotetica per il figlio – l'Amministrazione ha coerentemente già considerato il parametro di CHF 9'150.-.

4. RIASSUNTO DELLE RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

4.1. Misure fiscali

Le misure contemplate nel presente messaggio interverranno in modo scaglionato nel tempo. Per quanto concerne i provvedimenti che interessano le persone giuridiche, rispettivamente le agevolazioni per le start-up, proponiamo l'entrata in vigore a partire dal periodo fiscale 2018. Per le seguenti misure proponiamo per contro l'entrata in vigore secondo la seguente tempistica:

- l'introduzione del freno all'imposta sulla sostanza (nuovo art. 49a LT) a partire dal periodo fiscale 2018;
- la riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche in due tappe: una prima riduzione, al 3.0‰ (nuovo art. 309f LT), a partire dal periodo fiscale 2018 e un'ulteriore riduzione, al 2.5‰, dal periodo fiscale 2020 (modifica art. 49 LT);
- la proroga del supplemento transitorio dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (nuovo Art. 314c cpv. 2^{quinquies}) a partire dal periodo fiscale 2020.

Come risulta dalla tabella riassuntiva che segue, le conseguenze finanziarie delle modifiche legislative contenute nel presente messaggio comportano, a partire dal 2020, minori entrate legate agli sgravi fiscali stimate in complessivi 30.1 milioni per il Cantone, rispettivamente 22.4 milioni per i Comuni (Tabella A).

Tabella A: Impatto delle misure di sgravio

	2018		2019		2020	
	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni
Imposta sull'utile: riduzione aliquota per fondi immobiliari	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
Imposta sul capitale: computo parziale (10%) imposta utile su imposta capitale	-12.3	-8.9	-12.3	-8.9	-12.3	-8.9
Imposta sul capitale: introduzione riduzione per partecipazioni per le holding	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imposta sul capitale: riduzione aliquota per le start-up	n. q.	n. q.	n. q.	n. q.	n. q.	n. q.
Imposta di donazione: esonero per le start-up	n. q.	0.0	n. q.	0.0	n. q.	0.0
Imposta sul reddito: defiscalizzazione investimenti in start-up	-2.0	-1.6	-2.0	-1.6	-2.0	-1.6
Imposta sulla sostanza: riduzione aliquota massima al 3.0‰ (dal 2018) e ulteriore riduzione al 2.5‰ (dal 2020)	-5.4	-4.1	-5.4	-4.1	-15.2	-11.5
Imposta sulla sostanza: introduzione freno	-1.8	-1.4	-1.8	-1.4	-0.4	-0.3
Totale	-21.7	-16.1	-21.7	-16.1	-30.1	-22.4

Alle minori entrate legate agli sgravi fiscali fanno da contraltare maggiori introiti derivanti dalle misure di parziale compensazione finanziaria (Tabella B), valutati in 8 milioni per il Cantone e in 6.2 milioni per i Comuni. Inoltre, si rileva che la proroga del supplemento per l'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche comporterà il mantenimento del maggiore introito per il Cantone stimato in 13.5 milioni a partire dal 2020. Si segnala, infine, che le misure di sgravio saranno anche in parte finanziate dalle maggiori entrate ordinarie ricorrenti generate nell'ambito delle autodenunce esenti da pena sul fronte dell'imposta sulla sostanza (mini amnistia fiscale federale), le quali sono valutate in circa 11 milioni di franchi sul periodo 2010-2017, ma che sicuramente esplicheranno ulteriori effetti positivi fino almeno al 2019-2020.

Tabella B: Impatto delle misure di parziale compensazione finanziaria

	2018		2019		2020	
	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni
Imposta minima: modifica delle condizioni per l'esonero	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7
Imposta sul reddito: aumento imposizione parziale dei dividendi al 70%	7.0	5.5	7.0	5.5	7.0	5.5
Totale	8.0	6.2	8.0	6.2	8.0	6.2

In aggiunta, la proroga del supplemento per l'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche comporterà il mantenimento del maggiore introito per il Cantone stimato in 13.5 milioni a partire dal 2020.

4.2. Misure sociali di politica familiare

Tabella C: Impatto delle misure di riorientamento della politica familiare per area tematica¹⁸

MISURE \ ANNO	2018	2019	2020	2021
Assegno parentale	-	6.9	6.9	6.9
Misure di sostegno alle strutture e alle famiglie:	1.8	6.3	6.8	10.8
• Servizi e strutture di accoglienza	1.6	4.9	4.9	7.9
• Servizi e strutture aziendali	-	1.2	1.7	2.7
• Sostegno alla spesa per il collocamento del figlio	0.2	0.2	0.2	0.2
Sostegno ai familiari curanti	-	1.7	1.7	1.7
Sensibilizzazione delle aziende	-	0.5	0.5	0.5
Riconoscimento e certificazione: progetto family score e family friendly	-	0.4	0.4	0.4
Conciliabilità lavoro e famiglia: sviluppo e valorizzazione delle competenze	0.2	0.3	0.3	0.3
Totale (mio CHF)	2.0	16.1	16.6	20.6

Si ricorda che le misure contemplate dalla tabella, si aggiungeranno ad altre misure nel frattempo messe in vigore (cfr. capitolo 3.3. del presente messaggio).

Le tempistiche di approvazione del presente messaggio non consentiranno di mettere in vigore il meccanismo di finanziamento tramite il prelievo sulla massa salariale a partire dal 1.1.2018. Come evidenziato dalla tabella precedente, alcune misure saranno attivate dal 2018, si aggiungeranno a quelle già in vigore e saranno addebitate al conto deposito

¹⁸ L'impatto finanziario delle misure indicate non incide sulla spesa finanziaria ordinaria dell'amministrazione cantonale. Tutti i provvedimenti previsti sono finanziati tramite il prelievo di un'aliquota contributiva sulla massa salariale.

indicato nel sistema di finanziamento. Tale importo sarà compensato negli anni tramite il versamento dei prelievi contributivi che saranno accreditati al conto di deposito.

5. CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI

Unitamente alle proposte contenute nel presente messaggio, cogliamo l'occasione per rispondere ai seguenti atti parlamentari.

5.1. Mozioni

5.1.1 *Mozione del 21 ottobre 2008 di G. Salvadè e cofirmatari "Introduzione a livello cantonale di un assegno di nascita e di adozione"*

Con questa mozione, poi evasa e accettata dal Gran Consiglio, si chiedeva al Consiglio di Stato di introdurre assegni di nascita e di adozione dell'importo di fr. 1'000.-, una tantum indicizzati.

L'assegno parentale, quale aiuto soggettivo alle famiglie, risponde agli intendimenti dall'autore della mozione, nonché alla richiesta formulata dalla Commissione della gestione e delle finanze con il suo rapporto del 24 aprile 2012 n. 6587R (conseguente al messaggio del Consiglio di Stato del 15 dicembre 2011 n. 6587), in quanto rappresenta una valida alternativa all'assegno di nascita e di adozione che, con il citato rapporto, detta Commissione aveva chiesto al Consiglio di Stato di introdurre in Ticino. Diversamente dall'assegno di nascita e di adozione, la nuova prestazione familiare non è però esportabile.

Per i motivi che precedono, riteniamo che con le proposte indicate nel presente messaggio sia ottemperata la citata richiesta della Commissione della gestione e delle finanze.

5.1.2 *Mozione del 26 gennaio 2009 di R. Ghisletta, ripresa da P. Kandemir Bordoli, "Minimo vitale garantito per tutte le famiglie con figli"*

Con questa mozione si chiede al Consiglio di Stato di introdurre un dispositivo che garantisca un minimo vitale a tutte le famiglie con figli che hanno fra 0 a 3 anni e che sono beneficiarie di assegno integrativo, in particolare per le famiglie monoparentali. Allo scopo, la mozione chiede di rivedere i limiti di reddito Laps. Le soglie d'intervento Laps sono state adeguate come proposto con il M7184 del 20 aprile 2016 relativo al pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali: nonostante l'adeguamento, dal 2017 esse sono ancora sensibilmente superiori, di ca. il 30%, rispetto a quelle previste per l'assistenza sociale. D'altro canto, sono stati mantenuti gli importi massimi di assegno integrativo, proprio allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulla prestazione assistenziale. Le misure messe in atto dal 2017, combinate con le misure di riorientamento della politica familiare proposte con il presente messaggio, consentono di raggiungere l'obiettivo posto dalla mozione.

In tal senso, per i motivi sopra esposti, proponiamo al Gran Consiglio di considerare evasa questa mozione.

5.1.3 Mozione del 31 maggio 2010 della Commissione petizione e ricorsi “Rivedere le modalità di finanziamento dei nidi d’infanzia”

La mozione, promossa dalla Commissione petizioni e ricorsi durante i suoi lavori di approfondimento della petizione “Sì all’aumento degli asili nido! Basta con il dumping salariale” (del 17 giugno 2008), chiede al Consiglio di Stato:

1. Di organizzare in modo più efficiente il meccanismo di erogazione dei sussidi previsti per i nidi dell’infanzia, con l’obiettivo di riequilibrare gli apporti finanziari del Cantone, dei comuni e delle famiglie;
2. Di modificare il regolamento Lfam (art. 28 “Determinazione del sussidio”), affinché l’incentivo federale della durata di due anni (deciso in base ai posti messi a disposizione) erogato al momento della creazione di nidi dell’infanzia non venga “ritornato” al Cantone.

Per quanto riguarda il meccanismo di erogazione dei sussidi ai nidi dell’infanzia riteniamo che la recente modifica approvata dal Gran Consiglio e applicata a partire dal 1° settembre 2017, unitamente alle proposte contenute nel presente messaggio, vadano nella direzione auspicata dalla Commissione parlamentare.

Quanto invece chiesto dal punto due della mozione è già diventato realtà, anche a seguito di un ricorso approvato dal tribunale amministrativo. In tal senso l’art. 28 del Regolamento della legge per le famiglie è già stato modificato.

Per i motivi che precedono, proponiamo al Gran Consiglio di considerare questa mozione evasa.

5.1.4 Mozione del 17 ottobre 2011 di L. Quadri (ripresa da M. Guerra) e S. Morisoli “Azioni di marketing per convincere i globalisti in partenza dai Cantoni dove l’imposizione forfetaria per gli stranieri ricchi è stata (o verrà) abolita a domiciliarsi in Ticino”

La mozione, depositata in un periodo in cui l’istituto dell’imposizione secondo il dispendio era sotto pressione in vari Cantoni¹⁹, chiede al Consiglio di Stato di “*mettere in campo delle azioni di marketing con l’obiettivo di attirare in Ticino i globalisti in partenza da Cantoni dove l’imposizione forfetaria è stata (o verrà) abolita*”.

Reputiamo che, in ambito fiscale, il marketing sia già svolto in maniera professionale ed efficace dal mondo della consulenza. Ciò che può fare lo Stato è piuttosto impegnarsi al fine di garantire delle condizioni quadro stabili, credibili e interessanti per gli la piazza economica in generale e, di riflesso, per i suoi contribuenti. L’attenuazione dell’onere fiscale sulla sostanza operato nel presente messaggio mediante la riduzione dell’aliquota massima e l’introduzione del freno all’imposta sulla sostanza s’inserisce in questo contesto ed è finalizzato a rendere maggiormente attrattivo il nostro Cantone per le categorie di

¹⁹ Nel frattempo, l’imposizione secondo il dispendio è stata confermata in votazione popolare il 30 novembre 2014 e i Cantoni che hanno abolito questa particolare forma impositiva sono stati soltanto cinque (Zurigo, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Sciaffusa e Appenzello esterno).

contribuenti facoltosi. Rientrano in tale categoria anche i globalisti, i quali a decorrere dal periodo fiscale 2016²⁰ – a seguito dell'adeguamento della LT alla Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio (cfr. Messaggio n. 7120) – devono pagare l'imposta sulla sostanza, commisurata ad almeno cinque volte il dispendio derivante dall'imposta sul reddito.

Per i motivi che precedono, riteniamo che le misure oggetto del presente messaggio riguardanti l'ambito delle persone fisiche rispondano anche alle richieste della mozione e proponiamo al Gran Consiglio di considerarla evasa.

5.1.5 Mozione del 6 maggio 2013 di Gianni Guidicelli e Luca Pagani “Per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per una politica familiare a 360 gradi”

La mozione chiede al Consiglio di Stato di predisporre le misure necessarie per la riforma della politica familiare ticinese affinché:

1. consenta ai genitori di concretizzare l'obiettivo primario della cura dei figli, godendo di autonomia nella scelta dei propri intendimenti. La realizzazione di una tale capacità non passa solo attraverso misure di finanziamento di strutture, ma anche dall'adozione di provvedimenti che consentano di prendersi cura dei figli, senza che ciò comporti svantaggi significativi in termini finanziari e di carriera;
2. consideri il lavoro di cura una prestazione altrettanto importante quanto le attività economiche remunerate e non sia disgiunta da una politica che persegue la parità fra uomo e donna;
3. sia attenta al benessere del bambino e del suo sviluppo. Essa dovrebbe pertanto prestare maggiore attenzione all'aumento della capacità e della disponibilità delle famiglie ad impiegare proprie risorse nell'educazione dei figli in tenera età;
4. sia coordinata anche con la presa a carico di persone e parenti bisognosi;
5. sia in armonia con le politiche aziendali a favore della conciliazione lavoro-famiglia, e perciò sviluppata in collaborazione con gli attori economici nell'intento anche di favorire il reinserimento professionale dopo eventuali interruzioni delle attività consacrate alla cura dei figli;
6. sia finanziariamente sostenibile, fermo restando che in generale una politica attenta al benessere del bambino e del mantenimento del capitale umano è un investimento per il futuro dell'intera società.

Reputiamo che i contenuti delle proposte del presente Messaggio, unitamente alle riforme già adottate negli ultimi anni in quest'ambito, siano effettivamente orientati verso gli obiettivi indicati dall'atto parlamentare.

²⁰ Segnaliamo che ai globalisti tassati secondo il dispendio prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (1.1.2016) l'imposta sulla sostanza sarà esigibile unicamente a partire dal periodo fiscale 2021 in quanto potranno beneficiare del regime transitorio che proroga la validità del diritto anteriore fino al periodo fiscale 2020.

Anche in prospettiva il riorientamento e lo sviluppo della politica familiare rimarrà, a mente del Consiglio di Stato, un settore prioritario nel quale investire a favore delle future generazioni.

Per i motivi che precedono, proponiamo al Gran Consiglio di considerare questa mozione evasa.

5.1.6 Mozione del 14 ottobre 2013 di F. Maggi per il Gruppo dei Verdi “Attivare anche in Ticino una rete di “nonni in affitto” ”

Con questa mozione si chiede al consiglio di Stato di attivarsi, in collaborazione con ATTE, Pro Senectute, Generazione Più, eccetera, per implementare anche in Ticino un servizio di nonni in affitto.

Questa iniziativa, già consolidata in Germania, permette di fare riferimento alle risorse spontanee in ambito familiare sia per far fronte a delle situazioni di emergenza, imprevisti o altre situazioni che vedono coinvolti i genitori attivi professionalmente con figli in tenera età. Il presente messaggio, in particolare con le proposte indicate al punto 3.1.4 Sostegno ai familiari curanti, intende fra le altre misure attivare i diversi partner già riconosciuti per la valorizzazione e lo sviluppo di forme di solidarietà familiare e inter-familiare, offrendo il supporto finanziario e gli strumenti operativi per un efficace coordinamento dei progetti cantonali o che si sviluppano nelle diverse regioni del Cantone.

In tal senso, per i motivi che precedono, proponiamo al Gran Consiglio di considerare questa mozione evasa.

5.1.7 Mozione del 23 febbraio 2015 di Milena Garobbio e cofirmatari “Sostenere le strutture di accoglienza per i bambini per favorire la conciliabilità tra lavoro e famiglia”

La mozione chiede al Consiglio di Stato di sviluppare questo ambito con una strategia complessiva che veda anche il coinvolgimento dei Comuni ed eventualmente dei datori di lavoro e che permetta di rispondere in modo esaustivo alle esigenze delle famiglie con la creazione o il potenziamento di strutture di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola.

Le modifiche misure adottate dallo stesso Gran Consiglio in relazione al “Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali” (cfr. Messaggio no 7184 del 20 aprile 2016), in particolare con la riallocazione parziale di oltre 3 milioni a favore dello sviluppo della politica familiare, unitamente alle proposte contenute nel presente Messaggio, vanno nella direzione auspicata dai mozionanti, fatto salvo il coinvolgimento attivo dei Comuni in questo settore, previsto nell’ambito del progetto “Ticino 2020”. Il presente messaggio costituisce inoltre un ulteriore passo per il rafforzamento di questa politica.

Per i motivi che precedono, proponiamo al Gran Consiglio di considerare la mozione evasa.

5.1.8 Mozione del 19 settembre 2016 di M. Delcò Petralli “Affiancare gli sgravi fiscali previsti dalla Riforma III della fiscalità per le imprese, con misure sociali a favore delle famiglie residenti”

La mozione, presentata prima della votazione federale in materia di sgravi fiscali previsti dalla Riforma III della fiscalità per le imprese, in seguito respinta dal popolo e cantoni (ad eccezione di 4 cantoni fra i quali il Ticino), conseguentemente ad un referendum, chiede di controbilanciare i prospettati sgravi fiscali con misure volte a sostenere la socialità di questo paese, attivando la responsabilità sociale delle imprese.

Si ritiene che il presente messaggio, anche se non più connesso direttamente alla riforma fiscale federale delle imprese, proponga delle misure nella direzione auspicata dalla mozione, quanto meno per ciò che concerne l'ambito della politica familiare. Inoltre, nel caso di successive riforme fiscali, è già stata anticipata la destinazione di ulteriori fondi a tale politica.

Per questo motivo proponiamo al Gran Consiglio di considerare evasa la mozione in oggetto.

5.1.9 Mozione del 19 settembre 2016 di M. Pronzini “Finanziamenti ai consultori femminili”

Questo atto parlamentare è conseguente alla decisione del Consiglio federale di abolire i finanziamenti ai consultori femminili presenti sul territorio svizzero.

Con la mozione si chiede al consiglio di Stato di:

- Farsi garante dei mancati finanziamenti della confederazione ai due consultori femminili presenti sul territorio ticinese a partire dal 2017;
- Permettere un potenziamento della presenza di questi consultori in tutti i distretti del Cantone.

La misura descritta al punto 3.2.4 “Conciliabilità lavoro e famiglia: sviluppo e valorizzazione delle competenze”, va nel senso indicato dalla mozione, estendendo l'attività di consulenza anche a favore delle aziende.

Per i motivi che precedono, proponiamo al Gran Consiglio di considerare questa mozione evasa.

5.2. Iniziative parlamentari elaborate

5.2.1 *Iniziativa parlamentare elaborata del 23 gennaio 2012 di G. Pinoja e cofirmatari “Defiscalizzare gli investimenti nelle società innovative ai sensi della L-inn”*

L'iniziativa presentata da Gabriele Pinoja e cofirmatari chiede, sulla scorta del modello giurassiano introdotto nel 2012 citato in precedenza, la modifica degli art. 37c e 154 LT e dell'art. 8 del regolamento di applicazione della legge per l'innovazione economica con l'obiettivo di defiscalizzare gli investimenti nelle società innovative ai sensi della L-inn.

A mente degli iniziativisti, il quadro giuridico del Cantone favorisce l'insediamento di nuove società innovative in Ticino, ma mancano gli incentivi in favore degli investitori. Facendo leva sul principio del federalismo fiscale e, più precisamente, sulla libertà in materia di aliquota di cui godono i Cantoni, sulla base dell'art. 129 cpv. 2 della Costituzione federale gli iniziativisti propongono concretamente le seguenti misure:

- a) La creazione di un nuovo art. 37c LT che disciplina l'imposizione separata dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative ai sensi della L-inn. L'aliquota proposta è dell'1%;
- b) L'esenzione dall'imposta di successione e di donazione delle società al beneficio della L-inn con l'introduzione della nuova lett. g) nell'art. 154 cpv. 1 LT. Questo per fare in modo che le donazioni a favore di queste società non debbano sottostare all'imposizione tra "non parenti", la cui aliquota potrebbe arrivare fino al 41%;
- c) inserire un ulteriore requisito nel Regolamento di applicazione della L-inn per le società innovative relativo al divieto di distribuire dei dividendi agli azionisti o rimborsare il capitale nei 5 anni che seguono l'investimento (art. 8 cpv. 3^{bis} Regolamento L-inn).

Le proposte relative all'incentivazione delle start-up contenute in questo messaggio sono pressoché identiche alle proposte degli iniziativisti e, in alcuni punti vanno addirittura oltre completando quanto da loro auspicato.

Oltre agli art. 37c e 155 cpv. 4, che riprendono sostanzialmente il concetto proposto dagli iniziativisti, il Consiglio di Stato ha aggiunto infatti due misure (gli art. 87 cpv. 1bis e 1tris e 89) relative all'imposta sul capitale e all'imposta minima immobiliare, che spesso rappresentano l'unico onere fiscale (spesso gravoso) delle start-up che, almeno in fase iniziale, non realizzano alcun utile imponibile.

Con la proposta, contenuta in questo messaggio, dei nuovi art. 37c e 155 cpv. 4 LT riteniamo l'iniziativa di cui sopra evasa.

5.2.2 Iniziativa parlamentare elaborata del 25 novembre 2013 di C. Vitta per il Gruppo PLR "Rilancio fiscale 2015-2018"

L'iniziativa presentata dal Gruppo PLR è finalizzata anch'essa a migliorare la concorrenzialità fiscale del Ticino nel contesto nazionale. Per raggiungere questo obiettivo, gli iniziativaisti propongono tre interventi dilazionati sul quadriennio 2015-2018, segnatamente:

- una riduzione, in maniera scaglionata sull'arco del triennio 2015-2017, dell'aliquota dell'imposta sull'utile dall'attuale 9% al 7.5%;
- una riduzione, in due tappe tra il 2016 e 2017, dell'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche dall'attuale 3.5‰ al 2.5‰;
- una nuova scala delle aliquote per l'imposta sul reddito delle persone fisiche che prevede la correzione degli scalini esistenti nelle attuali curve delle aliquote, uno sgravio generalizzato minimo del 3% per tutti i contribuenti e l'introduzione di un'aliquota marginale massima del 13.5% a partire da un reddito imponibile superiore a 218'700 franchi (sia per i coniugati che per le persone sole).

La modifica dell'art. 49 LT contenuta in questo messaggio è essenzialmente analoga a quella proposta dal Gruppo PLR. Per quanto riguarda l'intervento auspicato ai fini dell'imposta sull'utile esso sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Stato nell'ambito del messaggio cantonale di adeguamento al messaggio federale relativo al "Progetto fiscale 17". Per quanto concerne invece la riduzione dell'aliquota sul reddito delle persone fisiche, il Consiglio di Stato ha per il momento preferito rinunciare ad intervenire in ragione soprattutto del considerevole impatto finanziario. Il Governo rimane tuttavia sensibile alla questione, la quale potrà essere rivalutata in futuro compatibilmente con le esigenze finanziarie del Cantone.

Alla luce delle considerazioni che precedono riteniamo che l'iniziativa in oggetto possa considerarsi evasa per i punti sopraelencati.

5.2.3 Iniziativa parlamentare elaborata del 13 marzo 2017 di P. Pamini e S. Morisoli "Pacchetto fiscale per persone fisiche e giuridiche ticinesi"

L'iniziativa si prefigge di rilanciare la competitività fiscale del Canton Ticino sia sul piano delle persone fisiche sia su quello delle persone giuridiche. Per raggiungere questo obiettivo gli iniziativaisti propongono dodici interventi, segnatamente:

1. limitare l'impatto del valore locativo ai fini della tassazione del reddito;
2. limitare le deduzioni sociali ai soli residenti svizzeri;
3. ridurre l'aliquota marginale massima sul reddito al 13%;
4. adottare anche a livello cantonale la modalità di imposizione degli utili di liquidazione ai fini dell'imposta federale diretta;
5. porre un limite all'imposta sulla sostanza in assenza di particolari redditi da sostanza.
6. permettere alle società con statuto cantonale speciale (holding, amministrazione e ausiliarie) di attivare nel bilancio fiscale al momento dell'uscita dal regime fiscale privilegiato le riserve latenti compreso il goodwill originario e di consumare tali riserve fiscali tassate nel corso degli anni successivi, mitigando pertanto gli effetti della

transizione all'imposizione ordinaria; allo Stato sarebbe garantito un gettito d'imposta annuo addirittura superiore a quello attuale;

7. fissare nella LT l'imposizione delle riserve occulte al momento della fine dell'assoggettamento;
8. fissare nella LT l'interpretazione delle ristrutturazioni secondo una valutazione economica orientata al risultato, la quale permette di prescindere dai passi secondo il diritto civile e pubblico; si tratta di una misura per esempio utile nel caso di successioni aziendali;
9. progressivamente ridurre l'aliquota dell'imposta sull'utile dall'attuale 9% al 5% entro il 2025;
10. fissare nella LT la determinazione del capitale proprio occulto coerentemente con la prassi pubblicata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, ossia valutando l'eventuale superamento di un debito massimo con finanziamenti da parti vicine anziché pretendere un capitale proprio minimo;
11. computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale;
12. estendere la portata del diritto a reclamare contro una decisione di tassazione, segnatamente in merito all'ammontare delle perdite fiscali riportate anche in assenza di un reddito o di un utile imponibile; questa proposta riguarda anche i contribuenti persone fisiche con attività lucrativa indipendente.

Gli aspetti relativi alla concorrenza fiscale trovano ampio riscontro nel presente messaggio. Reputiamo che gli interventi auspicati dagli iniziativaisti ai punti 5 e 11 possono considerarsi evasi con le modifiche di cui agli artt. 49a LT e 89 cpv. 3 LT. Allo stesso tempo, rileviamo che la misura relativa alla problematica dello step-up per le società a statuto speciale – proposta 6 – è già stata implementata a livello di prassi dalla Divisione delle contribuzioni con la pubblicazione, lo scorso mese di maggio, della Circolare n. 29 *“Passaggio da tassazione quale società holding, di amministrazione o ausiliaria a tassazione ordinaria (passaggio di sistema): conseguenze sulle riserve occulte e le perdite riportate”*.

Seppur interessanti e condivisibili, il Consiglio di Stato ha per il momento preferito rinunciare ad entrare nel merito delle altre proposte finalizzate ad accrescere la competitività fiscale del Cantone poiché - almeno quelle con l'effetto più significativo a livello fiscale, ossia la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche (proposte 3 e 9) nonché la regolamentazione delle riserve occulte alla fine dell'assoggettamento (proposta 7) - saranno comunque tematizzate nel messaggio di adeguamento alla prossima riforma fiscale federale *“Progetto fiscale 17”*.

Tenuto conto di quanto precede, e considerato che le principali misure oggetto del presente messaggio hanno la stessa finalità delle richieste dell'iniziativa parlamentare elaborata, invitiamo il Gran Consiglio a volerla considerare evasa.

5.3. Iniziative parlamentari generiche

Anche se il Consiglio di Stato non è, almeno in una prima fase, chiamato ad esprimersi sulle iniziative generiche (art. 98 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato), rileviamo per completezza che le modifiche della LT oggetto del presente messaggio che riguardano gli sgravi concernenti l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche rispondono – in modo adeguato – anche alle richieste delle seguenti iniziative parlamentari generiche:

5.3.1 *Iniziativa parlamentare generica del 14 dicembre 2009 di G. Pinoja e cofirmatari "Per una modifica della LT (maggior concorrenzialità fiscale del Ticino sul piano intercantonale)"*

Gli iniziativaisti, sulla scorta dello studio commissionato dal DFE alla SUPSI e presentato nel 2009, chiedono infatti che:

- il prelievo fiscale per i redditi modesti e medio bassi rimanga favorevole e concorrenziale a livello intercantonale;
- per le persone fisiche, l'aliquota massima proporzionale sia ridotta all'11% partendo da uno scaglione di 200'000 / 250'000 franchi per le persone sole e da uno scaglione di 250'000 / 300'000 franchi per i coniugati;
- per le persone fisiche, l'aliquota massima sulla sostanza sia ridotta al 2.5‰ a partire da una sostanza di 1 milione di franchi.

Con l'accettazione delle modifiche della LT che riguardano gli articoli 49 e 49a, l'iniziativa può considerarsi evasa per i punti sopraelencati. Possibili interventi in ambito d'imposta sul reddito potranno essere valutati in futuro, se sostenibili dal profilo finanziario.

5.3.2 *Iniziativa parlamentare generica del 25 novembre 2013 di N. Ghisolfi e cofirmatari "Per la modifica della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge famiglie) e l'istituzione di un fondo cantonale per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola"*

L'iniziativa, partendo da differenti problematiche, sollevate da diversi atti parlamentari, inerenti il finanziamento, le condizioni di lavoro del personale e il numero di queste strutture, considerata l'importanza delle prestazioni offerte, chiede una modifica della citata legge famiglie che preveda l'istituzione di un Fondo cantonale per il finanziamento delle attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola, alimentato da Cantone, Comuni, e aziende, che permetta di finanziare secondo criteri equivalenti le strutture riconosciute presenti sul territorio ticinese.

Le proposte contenute nel presente messaggio vanno nella direzione auspicata dall'iniziativa, fatta eccezione della partecipazione dei Comuni al finanziamento delle strutture e servizi indicati. Questa prospettiva verrà esaminata nell'ambito del progetto "Ticino 2020". Riteniamo pertanto che l'iniziativa possa ritenersi nella sostanza evasa.

5.3.3 Iniziativa parlamentare generica del 6 giugno 2016 di G. Frapolli “Per un’imposta sulla sostanza ragionevole e in linea con le aliquote degli altri Cantoni”

L’iniziativa, sottolineando la precaria posizione del Ticino nel raffronto intercantonale dell’onere fiscale massimo ai fini dell’imposta sulla sostanza, propone – contestualmente all’aggiornamento intermedio dei valori di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare, (entrato in vigore l’1.1.2017) - una revisione completa della scala delle aliquote dell’imposta sulla sostanza con una nuova aliquota massima del 2.0‰ a partire da una sostanza imponibile superiore a 700’000 franchi.

Considerato, come nel caso della precedente iniziativa generica, che le misure riguardanti l’imposta sulla sostanza oggetto del presente messaggio rispondono agli stessi obiettivi della riforma proposta dai promotori, riteniamo che l’iniziativa possa ritenersi evasa.

5.3.4 Iniziativa parlamentare generica del 14 febbraio 2017 di R. Ghisletta “Più reddito a disposizione per le famiglie: creazione di un’indennità di fr. 2’000.- annui per le famiglie residenti in Ticino con figli a carico”

La famiglia è la cellula primaria della nostra società e deve essere sostenuta, affinché possa affrontare al meglio gli impegni con i quali deve confrontarsi. Uno Stato attento allo sviluppo della società del domani non può esimersi dall’attuare una politica familiare che consideri le dinamiche sociali in atto. Da diversi anni la famiglia è in costante evoluzione: aumentano le forme familiari, sia nella loro composizione sia nell’organizzazione; di riflesso, anche i bisogni espressi dai nuclei familiari si modificano e si differenziano e, pertanto, anche le risposte alle nuove esigenze devono essere riorientate al rispetto dell’autonomia e delle scelte responsabili individuali. Inoltre la famiglia non termina con il raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli o con il raggiungimento dei 25 anni degli stessi: la famiglia continua ad essere tale anche dopo e, con l’invecchiamento della popolazione, vi sono forme di aiuto intra-familiare che lo Stato non può esimersi dal tenere in debita considerazione.

La politica familiare, che è parte della politica sociale, tocca in modo trasversale molti ambiti della società e della quotidianità. Due sono i settori coinvolti:

- le misure di sostegno diretto alle famiglie, fra le quali sono da annoverare le prestazioni pecuniarie e
- la politica aziendale a favore della conciliabilità lavoro/famiglia.

Nel capitolo “Bisogni della popolazione e sfida demografica” e, in particolare, nella scheda n. 40 delle Linee Direttive e Piano Finanziario 2015-2019, il Consiglio di Stato ha gettato le basi strategiche del riorientamento della politica familiare in Ticino; le sue intenzioni sono ulteriormente state precisate nel contesto del messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 sul pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali.

L’iniziativa in esame propone di riconoscere un’indennità cantonale (*una tantum*) di almeno CHF 2’000 all’anno alle famiglie che risiedono in Ticino (quindi, non esportabile), se hanno figli fino a 25 anni non ancora indipendenti economicamente, allo scopo di aumentare il loro reddito a disposizione.

Per le famiglie con più figli a carico, si propone che l’importo sia aumentato di 1/5 per ogni figlio a carico, a contare dal secondo figlio.

Secondo l'autore dell'iniziativa, tenuto conto del numero delle famiglie (con figli) residenti nel Cantone (ca. 58'000 nel 2014), l'erogazione della nuova indennità cantonale comporterebbe un costo annuo stimato di circa CHF 120 mio.

Per finanziare l'indennità, si propone, *in primis*, di allineare la deduzione fiscale cantonale per figli a carico (attualmente di CHF 11'100 all'anno) all'importo previsto ai fini dell'imposta federale diretta (CHF 6'500 all'anno) e utilizzare le conseguenti maggiori entrate fiscali (cantionali e comunali) a questo scopo.

In subordine, qualora il finanziamento tramite le imposte dovesse risultare insufficiente, l'autore dell'iniziativa propone di introdurre un prelievo, di natura contributiva, specifico sui redditi determinanti assoggettati all'AVS.

Rileviamo, inoltre, che il modello di finanziamento fiscale proposto solleva due importanti criticità.

In primo luogo, la proposta viola il principio del divieto del vincolo delle risorse derivanti da imposte, sancito dall'art. 8 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) e dall'art. 6 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, normative in virtù delle quali determinate quote fisse del gettito d'imposta non possono essere vincolate al finanziamento di singole spese. In secondo luogo, rileviamo che i Comuni godono di piena autonomia nella destinazione delle proprie risorse fiscali, motivo per il quale il Cantone non può imporre alcun vincolo in quest'ambito specifico.

Inoltre, qualora si decidesse di adeguare l'importo cantonale della deduzione per figli a carico a quello federale, il maggior gettito che ne conseguirebbe ammonterebbe a circa CHF 24 mio per l'imposta cantonale rispettivamente a circa CHF 19 mio per l'imposta comunale (considerato un moltiplicatore comunale medio dell'80%); per finanziare la nuova indennità occorrerebbe, quindi, reperire almeno ancora CHF 77 mio tramite un prelievo sui redditi determinanti assoggettati all'AVS: un simile intervento comporterebbe tuttavia l'effetto collaterale di ridurre la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, con conseguente contrazione del gettito fiscale per un importo valutato in circa CHF 7-9 mio per il Cantone e CHF 6-8 mio per i Comuni.

Con questo messaggio si propone di estendere in modo significativo gli interventi di politica familiare.

Preso atto delle proposte formulate con il presente messaggio, coadiuvato dal disegno di legge di modifica della Laf, il Consiglio di Stato ritiene che l'iniziativa possa quindi ritenersi nella sostanza evasa.

5.4. Iniziativa popolare legislativa generica

5.4.1 Iniziativa popolare del 26 marzo 2013, prima proponente Linda Cortesi, Muzzano "Asili nido di qualità per le famiglie"

Il Consiglio di Stato propone al parlamento di considerare il presente messaggio nell'ambito dell'evasione di detto atto parlamentare.

6. CONCLUSIONI

Con il presente messaggio il Consiglio di Stato propone un primo pacchetto di misure fiscali e sociali finalizzato, da un lato, ad adattare il quadro legislativo fiscale cantonale all'evoluzione in atto a livello federale e internazionale e, d'altro lato, a rafforzare la politica di sostegno alle famiglie.

La strategia adottata, che coniuga in maniera complementare obiettivi di natura fiscale e sociale, permette di attuare un intervento mirato, equilibrato e trasversale alle varie componenti della società. Sono pertanto interessate da misure fiscali le categorie di persone giuridiche e fisiche maggiormente penalizzate dall'attuale quadro normativo tributario cantonale, così come le società start-up innovative. Per contro, a favore delle famiglie, sono previste delle misure di carattere sociale volte a un loro sostegno e ad agevolare la conciliabilità tra lavoro e famiglia. In ragione della citata complementarità delle misure proposte, così come dei risvolti di carattere finanziario (in effetti grazie al finanziamento esterno delle misure sociali vi sono i margini di manovra finanziari per attuare la riforma fiscale), i disegni di legge annessi al presente messaggio sono strettamente connessi tra loro. In questo senso l'entrata in vigore delle modifiche legislative relative al pacchetto di misure sociali è subordinata all'entrata in vigore delle modifiche legislative relative al pacchetto di misure fiscali e viceversa.

Con gli interventi proposti in ambito fiscale si concretizza una prima serie di misure di competenza cantonale in un'ottica di rinnovamento del sistema fiscale cantonale che potrà avvenire a tappe nel corso dei prossimi anni, con riferimento particolare all'evoluzione in atto a livello federale contestualmente al "Progetto fiscale 17". Nello specifico, l'intervento fiscale qui proposto permette di migliorare la competitività del Cantone Ticino per quanto riguarda l'onere fiscale a carico del capitale delle persone giuridiche e della sostanza delle persone fisiche. In aggiunta, saranno attuate delle misure fiscali volte a favorire gli investimenti nelle società start-up e di riflesso la politica dell'innovazione adottata dal Cantone.

Parallelamente alle modifiche fiscali sono previste delle misure di politica sociale di sostegno alle famiglie e a favore della conciliabilità tra famiglia e lavoro, estendendo gli interventi di sostegno anche ai familiari curanti. Queste misure si aggiungono a quelle entrate in vigore nel corso del presente anno a sostegno delle famiglie (sostegno alle strutture, aiuto individuale al finanziamento del costo del collocamento dei bambini in strutture di accoglienza, estensione a 4 anni del assegno di prima infanzia e finanziamento del progetto d'inserimento professionale dei beneficiari di prestazioni API). Un primo importante passo nella giusta direzione che ora, grazie al previsto finanziamento delle nuove misure tramite uno specifico prelievo sulla massa salariale inizialmente dello 0.12% e successivamente dello 0.15%, può vivere un'importante accelerazione e garantire alle famiglie residenti in Ticino e più in generale alla politica familiare un livello di presa a carico di elevata qualità (introduzione di un assegno parentale, misure di sostegno alle strutture, alle famiglie e ai familiari curanti e misure di promozione della conciliabilità famiglia e lavoro nelle aziende).

Con l'insieme delle citate misure si ritiene di aver compiuto un primo e concreto passo verso un rinnovamento del quadro normativo fiscale e nel sostegno delle famiglie residenti in Ticino. La sensibilità e l'attenzione su questo tema ha subito negli ultimi tempi un'importante evoluzione nazionale. Infatti, nella recente consultazione promossa dalla Confederazione sul "Progetto fiscale 17" è previsto, accanto alle proposte di riforma in

ambito fiscale, un generalizzato sostegno alle famiglie tramite un innalzamento degli assegni familiari ordinari.

In quest'ottica di complementarietà, anche in futuro, contestualmente alle previste modifiche connesse al "Progetto fiscale 17", è intenzione del Consiglio di Stato proporre un ulteriore insieme di misure di politica sociale e familiare. Ciò permetterà al Cantone Ticino di mostrarsi competitivo dal punto di vista fiscale e solidale dal punto di vista sociale.

Con queste considerazioni si chiede al Gran Consiglio di approvare gli allegati disegni di legge volendo considerare la presente riforma fiscale e sociale come un insieme organico di modifiche legislative complementari tra loro e con l'indicazione che per l'attuazione di alcune delle misure indicate non si rende necessaria nessuna modifica di legge in quanto sussistono già le basi legali di riferimento.

I decreti legislativi allegati sono approvati secondo il principio della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

Vogliate gradire, Signor Presidente, Signore e Signori Deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 17b cpv. 1

¹I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

Art. 19 cpv. 1bis

^{1bis}I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

Art. 23 lett. d)

d) i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia e l'assegno parentale, le allocazioni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale.

Articolo 37c (nuovo)

Imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative

¹I redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative, assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con un'imposta annua intera dell'1 per cento. L'agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.

²Costituiscono investimenti la liberazione di diritti di partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni e i versamenti a fondo perso effettuati dalla sostanza privata di persone fisiche assoggettate illimitatamente nel Cantone.

³L'investimento deve essere di almeno 50'000 franchi per periodo fiscale e non può superare l'80% del reddito imponibile nel Cantone. Il Consiglio di Stato può stabilire un importo complessivo massimo, oltre il quale la tassazione separata non è più concessa.

⁴La differenza tra il reddito imponibile nel Cantone e l'importo dell'investimento è imposta ordinariamente con l'aliquota corrispondente al reddito complessivo.

⁵Gli articoli 236-238 sono applicabili se nell'anno della concessione della tassazione separata o nei cinque anni successivi avviene:

- a) una distribuzione dissimulata o palese di utile o eccedenze di liquidazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc);
- b) un rimborso (anche parziale) dell'investimento;
- c) una cessione (anche parziale) a titolo oneroso dei diritti di partecipazione della società di capitali o della cooperativa innovativa;
- d) una riduzione di capitale con rimborso agli investitori;
- e) un recesso o un'esclusione dell'investitore dalla società di capitali o dalla società cooperativa.

Aliquote

Art. 49 cpv. 1

¹L'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di ogni categoria ‰	Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria ‰
fino	a fr.	200'000		1.000	200.00	1.000
da fr.	201'000 a fr.	280'000		2.000	360.00	1.285
da fr.	281'000 a fr.	700'000		2.500	1'410.00	2.014
da fr.	701'000 a fr.	1'380'000		3.000	3'450.00	2.500
da fr.	1'381'000 In avanti			2.500		

Art. 49a (nuovo)

Freno all'imposta sulla sostanza

¹Le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. Ai fini di questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l'1 per cento della sostanza netta.

²Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a).

³Lo sgravio è imputato sull'imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d'imposta.

Art. 79

L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 4 per cento dell'utile netto.

Art. 83 (nuovo)

3. Riduzione per partecipazioni

¹Il capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera, può essere ridotto nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile se, a lunga scadenza, gli attivi qualificati o il reddito dagli stessi rappresentano almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi. Sono considerati attivi qualificati:

a) le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;

b) le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o

c) la detenzione di diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Art. 87 cpv. 1bis, 1ter, 3 (nuovi)

^{1bis}L'imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative innovative è dello 0,01 per mille del capitale imponibile. L'agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.

^{1ter}Gli articoli 236-238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell'agevolazione di cui al capoverso 1bis.

³Il 10 per cento dell'imposta sull'utile è computato nell'imposta sul capitale.

Art. 89

Possono essere esonerate dal pagamento dell'imposta minima le società di capitali o cooperative innovative. L'esonero è concesso solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236-238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell'esonero.

Art. 155 cpv. 4 (nuovo)

⁴Sono esenti dall'imposta di donazione i versamenti a fondo perso effettuati da un terzo a favore di società di capitali o cooperative innovative. L'esonero è concesso solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236-238 sono applicabili se la società di capitali o cooperativa innovativa abbandona il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui era al beneficio dell'esonero.

Imposta sulla sostanza, aliquote transitorie

Art. 309f (nuovo)

In deroga all'articolo 49 cpv. 1, per i periodi fiscali 2018 e 2019 l'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di Imposta dovuta ogni per la sostanza categoria massima di % ogni categoria		Aliquota effettiva del massimo di categoria %
				Fr.		
fino		a fr.	200'000	1.000	200.00	1.000
da fr.	201'000	a fr.	280'000	2.000	360.00	1.285
da fr.	281'000	a fr.	700'000	2.500	1'410.00	2.014
da fr.	701'000	a fr.	1'400'000	3.000	3'510.00	2.507
da fr.	1'401'000	a fr.	2'800'000	3.250	8'060.00	2.878
da fr.	2'801'000	a fr.	3'480'000	3.500	10'440.00	3.000
da fr.	3'481'000	In avanti		3.000		

Art. 314c cpv. 2 quinquies (nuovo)

²quinquies Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'art. 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al cpv. 2.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. La sua entrata in vigore fissata per il 1° gennaio 2018 è condizionata alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi delle modifiche del ... delle seguenti leggi:

- legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008
- legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie)
- legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD).

Disegno di

LEGGE

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

Art. 1 lett. d (nuovo)

d) il diritto all'assegno parentale.

Art. 66 cpv. 2

²L'importo della pensione alimentare ammonta all'importo massimo dell'assegno per il primo ed il secondo figlio di cui all'art. 49 cpv. 1 lett. a) della legge.

Capitolo sesto - Assegno parentale

Art. 71a (nuovo)

A. Aventi diritto **I. Condizioni** **generali**

¹Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all'assegno:
a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per ogni minorenni accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l'autorizzazione dell'autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l'adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

²Non hanno diritto all'assegno i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

³Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all'assegno se al momento della nascita oppure dell'accoglimento a casa del minore:
a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

II. Condizioni economiche

Art. 71b (nuovo)

¹Il diritto all'assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell'unità di riferimento esistente cinque mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, cinque mesi dopo l'accoglimento a casa del minore.

²Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l'unità di riferimento è costituita:

- a) dal titolare del diritto;
- b) dal coniuge o dal partner registrato;
- c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.

³Il diritto all'assegno è vincolato alle condizioni seguenti:

- a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell'unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 140'000 franchi;
- b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell'unità di riferimento non deve eccedere 400'000 franchi.

⁴È fatta salva la richiesta di restituzione dell'assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall'autorità fiscale. I membri dell'unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione.

Art. 71c (nuovo)

B. Importo

¹L'assegno è una prestazione unica ed ammonta a 3'500 franchi.

²In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a casa.

Art. 71d (nuovo)

C. Concorso di diritti

¹Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione.

²In caso di disaccordo o qualora il diritto all'assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre.

Art. 71e (nuovo)

D. Esercizio del diritto, determinazione e pagamento dell'assegno

¹L'avente diritto fa valere l'assegno tramite il formulario ufficiale.

²Il diritto all'assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale.

³L'assegno è pagato all'avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l'accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale.

Art. 71f (nuovo)

- E. Prescrizione** Il diritto all'assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un anno dopo l'accoglimento a casa del minore.

Art. 71g (nuovo)

- F. Rapporto con altre prestazioni cantonali** L'assegno non è computato nel calcolo delle prestazioni sociali ai sensi della Laps.

Capitolo settimo - Aspetti organizzativi

Art. 72 cpv. 2 lett. c (nuovo)

- c) la determinazione del diritto e il pagamento dell'assegno parentale;

Capitolo ottavo - Finanziamento (nuovo)

Art. 75 (nuovo)

- C. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie**
- ¹Sono finanziati dai datori di lavoro tramite un contributo percentuale unico prelevato sui salari determinanti ai fini dell'AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone:
- a) l'assegno parentale;
 - b) le misure di sostegno alle famiglie;
 - c) le misure di politica aziendale a favore delle famiglie.
- ²Il contributo è riscosso dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari e ammonta allo 0.12% per gli anni 2019 e 2020 e allo 0.15% a partire dall'anno 2021. È applicabile la legislazione federale sull'AVS.

Art. 76

- D. Fondo di compensazione**
I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia

Art. 76 cpv. 1

- ¹Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di compensazione.

Art. 76a (nuovo)

II. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie

¹Per il finanziamento dell'assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie, delle relative spese amministrative e dell'indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari è istituito un fondo di compensazione.

²Le Casse di compensazione per gli assegni familiari versano al fondo di compensazione il contributo prelevato ai sensi della legge.

³Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

⁴La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari preleva dal fondo di compensazione l'importo necessario per finanziare l'assegno parentale, le spese amministrative e l'indennizzo per le Casse di compensazione per gli assegni familiari. L'eccedenza è versata al Cantone per il finanziamento delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie.

II. - Disposizione transitoria della modifica del... (BU 201X, XXX)

Le disposizioni di cui alla presente modifica si applicano nei casi in cui la nascita oppure l'accoglimento del minore a casa avvengono successivamente all'entrata in vigore della modifica stessa.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. L'art. 66 cpv. 2 entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2017. L'entrata in vigore delle altre disposizioni è fissata al 1° gennaio 2019 ed è condizionata alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi della modifica del ... della legge tributaria del 21 giugno 1994.

Disegno di

LEGGE

**sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 è modificata come segue:

Art. 6

II. Adozione del figliastro

Il diritto all'indennità è escluso in caso di adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Disegno di

LEGGE

sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. a)

- a) gli affidamenti durante il giorno presso i nidi dell'infanzia e i micro-nidi (nidi-famiglia) che accolgono di regola bambini fino ai 3 anni;

Art. 7 cpv. 2

²Queste attività sono di regola finalizzate a sostenere i genitori nel conciliare famiglia e lavoro o formazione; in casi particolari possono essere finalizzate al perseguimento di altri scopi di carattere sociale.

Art. 14 cpv. 1

¹Il contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell'art. 7 ammonta al massimo al 55% dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale educativo e delle famiglie diurne.

Art. 30 cpv. 3

³Il singolo Comune può beneficiare di uno sconto fino al massimo del 50% sulla somma complessiva del contributo in base al cpv. 2, se partecipa ai costi di esercizio delle attività di sostegno alle famiglie o partecipa al contenimento dell'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio a servizi o strutture riconosciute ai sensi dell'art. 7 e se garantisce un accesso a questi servizi equo, differenziato e alla portata di tutti, e fino al massimo del 25% per le attività ai sensi dell'art. 9.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. La sua entrata in vigore fissata per il 1° gennaio 2018 è condizionata alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi della modifica del ... della legge tributaria del 21 giugno 1994.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD) è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 lett. f)

f) concede contributi per le spese d'esercizio e quelle di cui agli art. 43 e 43a della presente legge;

Art. 43a (nuovo)

Familiari curanti

¹Il Cantone può finanziare progetti e attività promossi da enti che non perseguono scopo di lucro destinati a sostenere l'attività dei familiari curanti dell'utente e a valorizzare il loro ruolo.

²Il finanziamento viene erogato nella forma del contributo fisso e stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato. Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese preventivate.

³Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti necessari per l'ottenimento del finanziamento e la procedura da seguire.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. La sua entrata in vigore fissata per il 1° gennaio 2019 è condizionata alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi della modifica del ... della legge tributaria del 21 giugno 1994.

7. ALLEGATI

Tabella 1: Raffronto intercantonale dell'onere fiscale massimo (imposta federale, cantonale e comunale) nei capoluoghi nel 2016

	Utile		Capitale		Reddito		Sostanza	
	Onere in %	Rango	Onere in ‰	Rango	Onere in %	Rango	Onere in ‰	Rango
AG	22.9	16	2.1	15	34.2	14	4.3	15
AI	16.5	5	0.5	3	25.0	6	2.5	6
AR	15.0	4	0.7	5	30.5	7	4.0	13
BE	27.6	23	1.4	10	41.4	23	5.7	17
BL	26.1	19	3.8	21	42.2	26	7.6	24
BS	17.5	7	5.3	26	37.5	20	8.0	26
FR	24.8	17	3.1	19	36.0	16	6.0	19
GE	31.9	26	4.0	22	44.8	27	9.5	27
GL	18.6	11	2.5	17	32.6	9	3.5	11
GR	20.0	14	5.2	25	32.4	11	3.2	9
JU	26.0	18	3.7	20	40.1	25	5.7	17
LU	14.1	1	1.9	12	31.2	8	2.6	5
NE	18.5	10	5.0	23	39.0	19	6.8	22
NW	14.5	2	0.1	2	25.6	4	1.3	1
OW	14.6	3	2.0	14	24.3	3	1.4	2
SG	21.1	15	0.7	4	33.5	13	4.4	14
SH	19.1	12	2.1	16	30.8	10	4.8	16
SO	28.0	24	1.8	13	34.5	15	2.2	10
SZ	18.0	9	1.7	8	28.2	2	2.4	3
TG	19.7	13	0.8	7	32.5	12	2.9	8
TI	26.1	19	2.9	18	40.9	22	6.8	22
UR	17.7	8	0.0	1	25.5	5	2.0	4
VD	28.4	25	0.7	9	41.5	24	7.9	25
VS	27.5	22	5.1	23	36.5	17	6.3	20
ZG	17.1	6	0.7	6	22.9	1	2.8	7
ZH	26.8	21	1.7	11	39.8	21	6.6	21
media	21.5		2.3		34.0		4.7	

Tabella 2: Raffronto intercantonale del cumulo delle principali deduzioni massime accordate dai Cantoni e dalla Confederazione nel 2016

					Deduzioni sociali			Totale
	Oneri assicurativi	Doppio reddito	Custodia figli	Figli a carico	Figli agli studi	Persona a carico	Beneficiari AVS-AI	
TI	10'500	7'700	10'000	11'100	13'400	11'100	8'000	71'800
GR	8'700	600	10'000	9'300	9'300	5'200	0	43'100
BE	4'800	9'300	8'000	8'000	6'200	4'600		40'900
ZG	6'600	4'400	5'000	18'000	0	3'300	3'300	40'600
JU	5'100	2'500	3'200	5'200	9'800	2'200	8'200	36'200
GE	3'326	504	4'031	10'078	0	10'078	10'078	38'095
NW	3'500	1'100	7'900	5'400	5'400	5'400	3'800	32'500
NE	4'800	1'200	19'200	8'000	0	3'000	0	36'200
GL	4'800	10'000	10'100	7'000	0	2'000	2'000	35'900
FR	8'790	500	6'000	8'500	0	1'000	9'000	33'790
VS	6'000	6'020	3'000	11'410	5'000	1'850		33'280
BS	4'000	1'000	10'000	7'800	0	5'500	3'300	31'600
SZ	6'400	2'100	6'000	9'000	2'000	0	3'200	28'700
ZH	5'200	5'900	10'100	9'000	0	2'700		32'900
OW	3'300	3'400	10'000	6'200	5'100	2'400	0	30'400
LU	4'900	4'700	6'700	7'200	5'300	2'600		31'400
AG	4'000	600	10'000	9'000	2'000	2'400	3'000	31'000
AR	4'000	5'000	10'000	6'000	6'000	0	0	31'000
UR	3'300	3'500		8'000	12'900	3'000	0	30'700
AI	5'800	500	6'000	6'000	8'000	0	0	26'300
SH	3'000	800	9'400	8'400	0	1'300	4'700	27'600
SO	5'000	1'000	6'000	6'000	0	4'200	5'000	27'200
TG	6'200	0	4'000	8'000	2'000	2'600	4'000	26'800
SG	4'800	500	7'500	10'200	2'800	0	0	25'800
VD	4'000	1'700	7'100		0	3'200	0	16'000
BL	4'000	1'000	5'500		0	2'000		12'500
Media CH	5'185	2'905	7'789	8'450	3'662	3'140	3'218	32'779
IFD	3'500	13'400	10'100	6'500	0	6'500	0	40'000

Tabella 3: Stratificazione dell'imposta cantonale sul reddito (anno fiscale 2012)

Classi di reddito determinante	Contribuenti			Reddito imponibile		Imposta sul reddito		Aliquota media	Reddito imponibile	Imposta
	N. casi	%	% cum	CHF	%	CHF	%	%	CHF per caso	CHF per caso
Esenti	48'371	24.7%	24.7%	236'571'500	2.5%	0	0.0%	0.0%	4'891	0
Fino a 20'000	12'036	6.2%	30.9%	191'340'400	2.0%	2'732'584	0.4%	1.4%	15'897	227
20'001 - 30'000	21'366	10.9%	41.8%	530'889'900	5.6%	11'448'817	1.8%	2.2%	24'847	536
30'001 - 40'000	23'290	11.9%	53.7%	804'128'800	8.5%	27'023'371	4.2%	3.4%	34'527	1'160
40'001 - 50'000	21'649	11.1%	64.8%	959'836'600	10.1%	42'001'609	6.5%	4.4%	44'336	1'940
50'001 - 60'000	17'807	9.1%	73.9%	959'583'300	10.1%	48'443'798	7.5%	5.0%	53'888	2'720
60'001 - 70'000	12'999	6.6%	80.5%	825'899'200	8.7%	46'546'195	7.2%	5.6%	63'536	3'581
70'001 - 80'000	9'075	4.6%	85.2%	662'800'800	7.0%	41'045'647	6.4%	6.2%	73'036	4'523
80'001 - 90'000	6'105	3.1%	88.3%	500'849'300	5.3%	33'265'501	5.2%	6.6%	82'039	5'449
90'001 - 100'000	4'629	2.4%	90.6%	420'893'200	4.4%	30'301'618	4.7%	7.2%	90'925	6'546
100'001 - 150'000	10'261	5.2%	95.9%	1'158'018'900	12.2%	95'845'463	14.9%	8.3%	112'856	9'341
150'001 - 200'000	3'450	1.8%	97.6%	564'255'700	5.9%	55'149'777	8.6%	9.8%	163'552	15'985
200'001 - 250'000	1'611	0.8%	98.5%	337'608'700	3.6%	36'088'217	5.6%	10.7%	209'565	22'401
250'001 - 300'000	875	0.4%	98.9%	222'158'800	2.3%	25'248'497	3.9%	11.4%	253'896	28'855
300'001 - 350'000	542	0.3%	99.2%	163'261'800	1.7%	19'388'670	3.0%	11.9%	301'221	35'772
350'001 - 400'000	367	0.2%	99.4%	126'869'200	1.3%	15'559'618	2.4%	12.3%	345'693	42'397
400'001 - 450'000	259	0.1%	99.5%	100'123'000	1.1%	12'590'078	2.0%	12.6%	386'575	48'610
450'000 - 500'000	208	0.1%	99.6%	93'833'200	1.0%	12'025'687	1.9%	12.8%	451'121	57'816
500'001 - 1'000'000	578	0.3%	99.9%	352'748'800	3.7%	47'474'112	7.4%	13.5%	610'292	82'135
1'000'000 e oltre	165	0.1%	100.0%	283'374'800	3.0%	41'083'006	6.4%	14.5%	1'717'423	248'988
Totale	195'643	100.0%	100.0%	9'495'045'900	100.0%	643'262'264	100.0%	6.8%		

Tabella 4: Stratificazione dell'imposta cantonale sulla sostanza (anno 2011)

Classi di sostanza determinante	Contribuenti			Sostanza imponibile		Imposta sulla sostanza			Aliquota media
CHF	No. di casi	%	% cum.	CHF	CHF per caso	CHF	%	% cum.	%
Esenti	159'864	82.0%	82.0%	3'935'403'000	24'617	-	0.0%	0.0%	-
200'000 - 250'000	5'110	2.6%	84.6%	1'103'853'000	216'018	1'222'401	1.2%	1.2%	1.11
251'000 - 300'000	3'930	2.0%	86.6%	1'043'602'000	265'548	1'335'903	1.4%	2.6%	1.28
301'000 - 400'000	5'860	3.0%	89.6%	1'953'251'000	333'319	2'967'974	3.0%	5.6%	1.52
401'000 - 500'000	3'953	2.0%	91.6%	1'693'559'000	428'424	2'945'592	3.0%	8.6%	1.74
501'000 - 600'000	2'884	1.5%	93.1%	1'507'098'000	522'572	2'833'216	2.9%	11.4%	1.88
601'000 - 700'000	2'135	1.1%	94.2%	1'315'380'000	616'103	2'598'831	2.6%	14.1%	1.98
701'000 - 800'000	1'558	0.8%	95.0%	1'100'224'000	706'177	2'285'249	2.3%	16.4%	2.08
801'000 - 900'000	1'249	0.6%	95.7%	999'568'000	800'295	2'185'935	2.2%	18.6%	2.19
901'000 - 1'000'000	950	0.5%	96.1%	843'048'000	887'419	1'916'061	1.9%	20.5%	2.27
1'001'000 - 1'500'000	2'803	1.4%	97.6%	3'156'660'000	1'126'172	7'675'570	7.8%	28.3%	2.43
1'501'000 - 2'000'000	1'323	0.7%	98.3%	2'107'195'000	1'592'740	5'581'398	5.6%	33.9%	2.65
2'001'000 - 2'500'000	837	0.4%	98.7%	1'697'616'000	2'028'215	4'727'004	4.8%	38.7%	2.78
2'501'000 - 3'000'000	529	0.3%	99.0%	1'323'837'000	2'502'527	3'805'680	3.8%	42.5%	2.87
3'001'000 - 3'500'000	378	0.2%	99.2%	1'120'454'000	2'964'164	3'318'144	3.4%	45.9%	2.96
3'501'000 - 4'000'000	262	0.1%	99.3%	881'835'000	3'365'782	2'675'194	2.7%	48.6%	3.03
4'001'000 - 4'500'000	200	0.1%	99.4%	783'336'000	3'916'680	2'420'174	2.4%	51.1%	3.09
4'501'000 - 5'000'000	170	0.1%	99.5%	741'554'000	4'362'082	2'323'658	2.3%	53.4%	3.13
5'001'000 - 10'000'000	633	0.3%	99.8%	3'963'229'000	6'261'025	12'860'162	13.0%	66.4%	3.24
10'000'000 e oltre	379	0.2%	100.0%	9'668'247'000	25'509'887	33'228'497	33.6%	100.0%	3.44
Totale	195'007	100.0%		40'938'949'000	58'429'767	98'906'642	100%		2.42

Tabella 5: confronto intercantonale indicatori demografici (anno 2015)

Grande regione Cantone	Nati vivi	Decessi	Immigrazioni 2)	Emigrazioni	Saldo migratorio 2)	Tasso lordo di naturalizzazione
	ogni 1000 abitanti					in %
Svizzera 3)	10,5	8,2	22,8	14,1	8,7	2,1
Regione del Lemano	10,8	7,4	37,6	24,3	13,2	2,6
Vaud	10,9	7,3	35,6	22,9	12,7	1,9
Vallese	9,7	8,2	22,3	13,8	8,6	2,5
Ginevra	11,2	7,1	51,2	33,9	17,3	3,6
Espace Mittelland	10,1	9,0	15,8	9,0	6,9	1,8
Berna	9,9	9,5	15,3	8,5	6,7	1,9
Friburgo	11,1	6,7	16,6	10,9	5,7	1,8
Soletta	9,6	9,4	15,0	7,7	7,3	1,3
Neuchâtel	10,0	9,3	20,1	11,3	8,9	2,2
Giura	9,6	9,6	13,2	6,2	7,0	2,2
Svizzera nordoccidentale	10,1	8,5	19,4	11,2	8,1	1,8
Basilea Città	10,6	11,2	36,9	23,4	13,4	1,5
Basilea Campagna	9,0	8,9	14,8	9,6	5,2	1,3
Argovia	10,3	7,5	16,2	8,3	7,9	2,1
Zurigo	11,6	7,7	24,8	15,0	9,9	2,7
Svizzera orientale	10,2	8,1	17,7	10,6	7,1	1,6
Glarona	10,2	8,9	18,4	8,4	9,9	0,9
Sciaffusa	8,8	9,3	19,0	12,1	6,9	1,8
Appenzello Esterno	10,3	9,4	12,6	6,3	6,3	1,2
Appenzello Interno	11,4	8,6	9,4	5,5	3,9	2,2
San Gallo	10,8	7,9	17,1	10,5	6,7	1,6
Grigioni	8,9	8,8	21,8	13,3	8,5	1,8
Turgovia	10,5	7,3	16,8	9,9	6,9	1,3
Svizzera centrale	10,4	7,6	17,1	10,9	6,2	1,9
Lucerna	10,6	7,9	16,8	9,9	6,8	2,3
Uri	8,9	10,2	13,7	9,5	4,3	1,7
Svitto	10,5	7,6	13,8	9,9	3,9	1,4
Obvaldo	9,7	7,3	13,3	7,6	5,7	1,1
Nidvaldo	10,1	7,2	12,6	7,7	4,9	1,1
Zugo	10,7	6,1	25,9	17,9	8,1	1,6
Ticino	8,4	9,4	23,7	15,9	7,8	1,8

UST/BEVNAT, STATPOP

1) Dati definitivi disponibili in autunno 2016

2) Inclusi i trasferimenti della popolazione residente non permanente

3) Compresa le persone il cui Cantone di residenza è sconosciuto.

Tabella 6: Popolazione residente permanente secondo la classe d'età e rapporti di dipendenza per Cantone, al 31.12.2016 (anno 2016)

Grande regione Cantone	Totale	0-19 anni	20-39 anni	40-64 anni	65-79 anni	80 anni e più	Rapporto di dipendenza dei giovani 1)	Rapporto di dipendenza degli anziani 2)
Totale	8 419 550	1 691 466	2 250 555	2 954 470	1 096 507	426 552	32.5	29.3
Regione del Lemano	1 613 522	343 884	445 466	550 660	196 108	77 404	34.5	27.5
Vaud	784 822	172 689	218 622	265 220	91 647	36 644	35.7	26.5
Vallese	339 176	67 739	88 513	118 400	47 850	16 674	32.7	31.2
Ginevra	489 524	103 456	138 331	167 040	56 611	24 086	33.9	26.4
Espace Mittelland	1 859 557	372 064	478 989	653 006	255 446	100 052	32.9	31.4
Berna	1 026 513	195 733	261 663	360 676	149 192	59 249	31.5	33.5
Friburgo	311 914	70 816	85 024	108 579	35 602	11 893	36.6	24.5
Soletta	269 441	51 712	68 467	97 733	36 951	14 578	31.1	31.0
Neuchâtel	178 567	38 110	46 295	60 881	23 218	10 063	35.6	31.1
Giura	73 122	15 693	17 540	25 137	10 483	4 269	36.8	34.6
Svizzera nordoccidentale	1 142 156	222 348	298 332	408 376	153 220	59 880	31.5	30.2
Basilea Città	193 070	32 634	56 517	65 124	25 286	13 509	26.8	31.9
Basilea Campagna	285 624	54 894	66 381	103 183	43 850	17 316	32.4	36.1
Argovia	663 462	134 820	175 434	240 069	84 084	29 055	32.4	27.2
Zurigo	1 487 969	293 045	429 687	513 818	180 187	71 232	31.1	26.6
Svizzera orientale	1 162 684	233 475	306 127	409 983	155 439	57 660	32.6	29.8
Glarona	40 147	7 773	10 495	14 089	5 556	2 234	31.6	31.7
Sciaffusa	80 769	15 243	20 431	28 382	11 796	4 917	31.2	34.2
Appenzello Esterno	54 954	11 145	13 548	19 886	7 465	2 910	33.3	31.0
Appenzello Interno	16 003	3 511	4 159	5 368	2 082	883	36.9	31.1
San Gallo	502 552	104 274	136 988	172 366	65 103	23 821	33.7	28.7
Grigioni	197 550	36 079	49 092	71 910	29 699	10 770	29.8	33.4
Turgovia	270 709	55 450	71 414	97 982	33 738	12 125	32.7	27.1
Svizzera centrale	799 287	161 596	212 220	287 070	100 845	37 556	32.4	27.7
Lucerna	403 397	82 723	111 972	139 514	49 424	19 764	32.9	27.5
Uri	36 145	7 377	8 881	12 771	5 149	1 967	34.1	32.9
Svitto	155 863	30 881	39 636	58 697	19 768	6 881	31.4	27.1
Obvaldo	37 378	7 639	9 429	13 597	4 983	1 730	33.2	29.2
Nidvaldo	42 556	7 863	10 473	15 944	6 228	2 048	29.8	31.3
Zugo	123 948	25 113	31 829	46 547	15 293	5 166	32.0	26.1
Ticino	354 375	65 054	79 734	131 557	55 262	22 768	30.8	36.9

1) Numero di persone di meno di 20 anni ogni 100 persone di età tra i 20 e i 64 anni.

2) Numero di persone di 65 anni o più ogni 100 persone di età tra i 20 e i 64 anni.

Grafico 1 : Evoluzione della natalità (nascite per 1'000 abitanti) di tutti i Cantoni svizzeri dal 1981 al 2015

